

Mediterranea ricerche storiche

*M* Archivio  
*ed* iterranea

Studi e Ricerche

**Daniele Palermo**

Dal feudo alla proprietà:  
il caso della ducea di Bronte

DANIELE PALERMO

DAL FEUDO ALLA PROPRIETÀ:  
IL CASO DELLA DUCEA DI BRONTE

MEDITERRANEA. RICERCHE STORICHE

## Studi e ricerche – Mediterranea. Ricerche storiche

Daniele Palermo

Dal feudo alla proprietà: il caso della ducea di  
Bronte. – Palermo: Associazione Mediterranea, 2012.

Studi e ricerche – Mediterranea. Ricerche storiche  
ISBN 978-88-96661-17-8 (online)

1. Feudo Sicilia
2. Nelson
3. Bronte

Edizione elettronica

a cura della redazione di “Mediterranea-ricerche storiche” on line  
su [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it)

Copyright©Associazione no profit “Mediterranea”- Palermo  
2012

## INDICE

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 10 ottobre 1799: Bronte a Orazio Nelson.....                                                           | 5  |
| 2. La successione del Duca .....                                                                          | 10 |
| 3. I Nelson grandi proprietari tra conflitti familiari e controverse interpretazioni<br>del diritto ..... | 16 |
| Appendice documentaria.....                                                                               | 37 |

## 1. 10 ottobre 1799: Bronte a Orazio Nelson

La rivolta napoletana del 1799 e il progetto napoleonico di destabilizzazione dell'Italia meridionale mettevano a dura prova il regno borbonico. Orazio Nelson – che, nel suo ruolo di ammiraglio della flotta britannica nel Mediterraneo, avrebbe contribuito alla sconfitta di Napoleone – aveva un ruolo determinante nell'organizzare la fuga della famiglia reale in Sicilia e nella repressione della rivolta. Meriti straordinari che re Ferdinando, IV di Napoli e III di Sicilia, gli riconobbe immediatamente, come difensore del Regno e dell'ordine costituito, allorché «perditissimi homines Divina humanaque omnia atque ipsam civilem societatem laedere conati sunt». E il 10 ottobre 1799, dopo che Nelson aveva prestato nelle sue mani il giuramento di fedeltà e l'omaggio feudale, gli concesse in ricompensa lo Stato di Bronte, unitamente alle abbazie di Santa Maria di Maniace e di San Filippo di Fragalà, sulle pendici dell'Etna<sup>1</sup>. L'atto di donazione, rinnovato il 13 febbraio 1801<sup>2</sup> e reso

---

Abbreviazioni utilizzate: ADB: Archivio della ducea di Bronte; ASP: Archivio di Stato di Palermo.

<sup>1</sup> *Atto di donazione della ducea di Bronte a Orazio Nelson, 10 ottobre 1799*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi. Secondo la ricostruzione di Giuseppe Lo Giudice, «all'Abbazia di Maniaci erano annessi i feudi di S. Andrea, Samperi, Petrosino, Fioritta e metà del feudo Ilichito; al monastero di S. Filippo i feudi di S. Nicola De Petra, chiamato in seguito S. Nicoletta o S. Nicola, Simantili, S. Giorgio Agrappidà, poi detto anche Grappidà, ed il feudo di Gollia; allo Stato di Bronte appartenevano, infine, i feudi Porticelli, Roccaro, Nave, Casitta, Corvo, Mangiuni, Tartaraci e San Pietro d'Ilichito» (G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)*, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Catania, Catania, 1969, p. 123). Il De Luca fa una romanzesca descrizione della cerimonia di consegna dell'atto di donazione al Nelson: «volendo il re Ferdinando rimeritare il signor Nelson, la sera del 3 settembre 1799, in un solenne convegno tenuto nel real palazzo, con l'intervento di Ministri di Stato e di magnati di rango, il grande ammiraglio si ebbe un diploma, con cui gli venne conferito il titolo di Duca di Bronte, con l'appannaggio dei redditi e diritti che il nuovo e grande Ospedale di Palermo godeva su Maniace e Bronte. Una specie di tempio di gloria fu preparato nella villa del real palazzo di Napoli al prefisso scopo. Le bandiere delle quattro potenze contro la Francia collegate sventolavano sopra una colonna. La villa ed il tempio splendevano d'innumerevoli faci. Entrarono nel tempio il re, Nelson ed altri grandi signori. Nelson si prostrò dinanzi al monarca e questi lo insignì dell'onorevole titolo di Duca di Bronte; il principe don Leopoldo pose a lui sul capo una corona d'alloro e tosto i radunati cortigiani proruppero in gridi d'applausi» (G. De Luca, *Storia della città di Bronte*, Milano, 1883, p. 173). Secondo Radice, durante la cerimonia, Orazio Nelson ricevette dal sovrano una spada con elsa di brillanti, dono del padre Carlo III a Ferdinando (B. Radice, *Memorie storiche di Bronte*, Bronte, 1936, p. 346; cfr. anche *Traduzione italiana del Testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati).

<sup>2</sup> *Istanza presentata al sovrano da Carlotta Maria Nelson per l'istituzione di un maggiorasco a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, 1855*, ivi.

esecutivo l'1 marzo dello stesso anno<sup>3</sup>, esplicitava pienamente le motivazioni del riconoscimento: la fama acquisita da lord Nelson nell'esercizio della carica di «classis britannicae per totum Mediterraneum praefecti» e il contributo offerto quando «duo haec regna ab infestissimo hoste, vel defendit vel expurgavit»<sup>4</sup>.

Lo Stato feudale di Bronte, la cui superficie è stata calcolata in 7996 salme (13.963 ettari)<sup>5</sup>, era stato scelto dal sovrano tra una rosa di feudi di patronato regio proposta da alcuni ministri, che comprendeva anche gli Stati di Bisacquino, feudo dell'arcivescovo Monreale, e Partinico, appartenente alla Badia di Santa Maria del Parco<sup>6</sup>. Per secoli, esso era stato sottoposto alla giurisdizione dell'Abbazia di Santa Maria di Maniace, fondata nel 1175, sulla quale la Corona aveva mantenuto il diritto di patronato e alla nel 1188, era stata anche aggregata l'abbazia basiliana di San Filippo di Fragalà. Sino all'inizio del XV secolo, il centro abitato importante era Maniace, che, per motivi non ancora accertati, si progressivamente spopolato a vantaggio di Bronte, con cui lo cominciò da allora a identificarsi. Nel 1491, papa Innocenzo VIII, che aveva ricevuto l'abbazia in dono dal suo ultimo commendatario, il cardinale Rodrigo Borgia, la cedette all'Ospedale Grande di Palermo, i cui rettori entrarono così a far

---

<sup>3</sup> Estratto dai libri del Protonotaro del Regno attestante l'avvenuto omaggio feudale di William Nelson, ivi.

<sup>4</sup> Atto di donazione della ducea di Bronte a Orazio Nelson, 10 ottobre 1799, ivi.

<sup>5</sup> L'estensione è il risultato di un calcolo di Giuseppe Lo Giudice, che ha utilizzato i dati contenuti nell'inventario compilato in occasione della consegna dello Stato a Orazio Nelson e nel "rivelò" del 1811. I terreni destinati a seminativo occupavano il 45% del totale e boschi e pascoli il 24%, mentre i terreni improduttivi si estendevano per il 28% del territorio. Circa la rilevante quantità di terra destinata al "seminario", Lo Giudice scrive: «tale destinazione produttiva, facilitata dall'antico sistema di gabellazione dei vari feudi ereditato dal Settecento, conferma il carattere decisamente statico della nuova gestione, incapace di apportare sostanziali modifiche nell'utilizzazione degli stessi terreni ducali. Essi, infatti, come risulta nei vari atti notarili esaminati, venivano gabellati dal nuovo procuratore di Nelson, don Giovanni Andrea Grafer, per 3 anni di fermo e 3 anni di rispetto, senza che nei vari contratti fossero previste altre clausole, se non quelle relative alle eventuali riparazioni da apportare nei vari stabili rurali esistenti nei feudi o all'impegno di lasciare nell'ultimo anno la terza parte del fondo, affinché il nuovo gabellato potesse eseguire le "novalie"». Inoltre, bisogna notare la scomparsa di vigneti ed oliveti, indice del «progressivo abbandono della coltura intensiva a favore di quella estensiva» (G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., pp. 224-230). Secondo lo stesso Lo Giudice, nel XVIII secolo, l'estensione territoriale dello Stato di Bronte ammontava a 3.183 salme, pari a circa 10.320 ettari. Il 54% del territorio era costituito da feudi, il 13% da «masserie e tenute date in gabella, contro il 19% di quelle concesse *ad vitam*», e il restante 14% da boschi. Inoltre, «il 67% della proprietà concessa in gabella era caratterizzata da contratti piuttosto brevi, oscillanti tra i 3 ed i 6 anni; ...circa l'81% della proprietà feudale era costituito dai terreni estensivi (terreni dati in gabella e superficie boschiva), cui corrispondeva solo il 19% di masserie e tenute concesse *ad vitam*». Estesa risultava poi la superficie adibita a seminario e pascolo (Ivi, pp. 126-129).

<sup>6</sup> B. Radice, *Memorie storiche di Bronte* cit., pp. 342-346.

parte del Parlamento siciliano, sostituendo l'abate di Maniace nel braccio ecclesiastico<sup>7</sup>. Il XVI e il XVII secolo erano stati caratterizzati da continui conflitti tra i rettori dell'Ospedale Grande, che emanavano bandi nei quali dichiaravano lo Stato di Bronte sottoposto alla giurisdizione dell'abbazia e pretendevano la restituzione di terre abusivamente occupate dagli abitanti, e i brontesi, che chiedevano il riconoscimento del centro etneo come città demaniale e la reintegrazione di alcuni feudi considerati usurpati dall'Ospedale, su cui essi avevano esercitato gli usi civici<sup>8</sup>. Nel 1638, la città era riuscita a riscattare il "mero e misto imperio" dall'università di Randazzo, che lo aveva esercitato fino a quel momento, godendo di una certa influenza politica su Bronte. Era stato necessario però ricorrere a un prestito concesso dallo stesso Ospedale Grande ed era aumentata così la dipendenza dell'università di Bronte dal nosocomio palermitano<sup>9</sup>. La tendenza si era invertita nel corso del XVIII secolo, allorché si era determinata una lenta «rivalsa» dell'università sull'Ospedale Grande, costretto a ricorrere a una politica difensiva, culminata nel sostanziale affrancamento politico ed economico di Bronte<sup>10</sup>. Per la

---

<sup>7</sup> Cfr. N. Galati, *Maniace. L'ex Ducea di Nelson*, Maimone, Catania, 1998, pp. 23-40; G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., pp. 45-67. Sulla storia di Bronte, cfr. anche G. De Luca, *Storia della città di Bronte* cit.; V. Pappalardo, *La Corte Spirituale di Bronte. La vigilanza ecclesiastica sulle piaghe familiari e sociali nei secoli XVIII e XIX*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1993; B. Radice, *Memorie storiche di Bronte* cit. Una breve descrizione della formazione e delle varie fasi della storia dello Stato di Bronte in *Mr. Barrett al duca di Bronte William Nelson, Messina, 26 gennaio 1818*, ASP, ADB, busta 583, fascicolo 1, fogli non numerati, trascrizione in G. Vitanza, *I redditi della Ducea di Bronte: la politica degli amministratori per il recupero del valore degli affitti*, tesi di laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo, relatore Prof. A. Giuffrida, anno accademico 2004-2005, pp. 105-123.

<sup>8</sup> Cfr. N. Galati, *Maniace. L'ex Ducea di Nelson* cit., pp. 39-41; G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., pp. 67-70; scrive Lo Giudice: «[L']Ospedale, ... appropriatosi legalmente di tutto il territorio comunale, aveva estromesso i contadini da quei diritti che essi, da gran tempo, avevano goduto gratuitamente. Le chiusure dei boschi, il divieto del taglio degli alberi, l'obbligo di corrispondere i diritti di "fida" e di "scarneggiamento" per il bestiame pascolante nei boschi, un tempo comunali, sono tutti elementi che, aggiunti ad altri - quali il pagamento della ghianda consumata dai suini e la tassa da corrispondere al monastero per le giumente e le vacche, pari ad un carlino per ogni testa, pena una multa di 10 onze da corrispondere al capitano e ai giurati di Randazzo - confermano l'estremo stato di disagio della popolazione e caratterizzano la politica oppressiva dell'Ospedale». Inoltre, nel corso degli anni il nosocomio palermitano si sarebbe appropriato dei terreni più fertili, tramite il meccanismo delle "chiuse" (Ivi, pp. 67-68, 129-130).

<sup>9</sup> Ivi, pp. 70-71.

<sup>10</sup> Cfr. N. Galati, *Maniace. L'ex Ducea di Nelson* cit., p. 42; G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., pp. 110-117.

perdita subita con la donazione a Nelson, l'Ospedale era risarcito con una rendita annua di 5600 onze<sup>11</sup>.

La concessione a favore dell'ammiraglio inglese e dei suoi eredi legittimi («pro se, suisque haeredibus de suo corpore legitime descendentibus») riguardava l'intero Stato feudale così come era appartenuto all'Ospedale Grande,

cum feudis, marcatis, fortilitiis, hominibus, vassallis, vassallorum redivisibus, censibus aggravatis, decimis, laudemis, foris, capitiis servitiis, servitutibus, gabellis, domibus, collibus, vallibus, plavis, platis, silvis, salinis, campis divisis, pasculis, olivetis, terragiis, vineis, nemoribus, terris cultis et incultis, lapicidinibus, viridariis et molendis, aquis, aquarum decursibus et saltibus, venationibus, piscationibus, mineris et pertinentiis et usibus et requisitionibus ad praedictam terram, sive oppidum, debitis et consuetis, seu de iure spectantibus et quomodolibet pertinentibus.

Gli venivano inoltre trasferite tutte le concessioni già assegnate da Ferdinando il Cattolico all'Ospedale Grande di Palermo, assieme a «omni iurisdictione, tam civili quam criminali usque ad ultimum supplicium inclusive» e alla facoltà, propria di tutti i detentori di feudi abitati, di nominare gli ufficiali locali. E ancora, erano concessi all'ammiraglio e ai suoi eredi, come significativo riconoscimento dei suoi servizi, il «mero e misto imperio», nonostante in precedenza fosse stato riscattato dall'università, e lo «ius gladii in incolis et indigenas terrae et oppidi Brontis», riservando però alla Regia Curia il giudizio d'appello tanto per le cause civili quanto per quelle criminali. Infine, come tutti i titolari di feudi abitati, il Nelson avrebbe occupato un seggio in Parlamento, nel braccio militare. Come ulteriore segno di onore nei confronti dell'ammiraglio, lo Stato di Bronte era contemporaneamente eretto in ducato, «cum omnibus dignitatibus, privilegiis, iuribus, iurisdictionibus quibus ipsa

---

<sup>11</sup> «Non sappiamo in base a quale preciso criterio sia stato formulato tale indennizzo, ma è certo che esso veniva a risarcire in pieno gli interessi dell'Ospedale, che attraverso la gestione diretta dell'ultimo decennio aveva potuto constatare ampiamente quanto difficile fosse l'amministrazione di un possesso così vasto e, soprattutto, tanto lontano dalla sua influenza» (Ivi, p. 224).

ducatus dignitas gaudeat», e donato come “feudo onorifico”, «adeo ut tam ipse quam haeredes de suo corpore legitime descendentes ... in perpetuum dicti oppidi sive terrae Brontes duces instituentur sive nominentur, ac ab omnibus tractentur et reputentur e tam in comitiis Regni, huius quam in quibuscumque aliis sessionibus tamquam duces oppidi Brontis». L’atto di donazione precisava anche che la successione nel ducato avrebbe dovuto essere regolata dalla “Legge dei Franchi”, che stabiliva che «maior natu minoribus fratribus, ac masculus feminis praeferatur».

A quanto già disposto, Ferdinando aggiunse la concessione, limitata al solo ammiraglio, di poter nominare liberamente il primo successore:

Ad maiorem gratiae nostrae testimonium, tam existentibus quam deficientibus haeredibus de corpore suo legitime descendentibus, de certa nostra scientia ac de regia nostra potestatis plenitudine, facultatem sibi concedimus et impartimur ut quem voluerit, etiam extra suam agnationem vel cognationem, tam directam quam transversalem, nominare possit et voleat, cui a nobis sollemnis pariter investitura conceditur, iuxta leges et capitula huius Siciliae Regni, et servata quo ad successionem eiusdem iuris francorum forma.

Di contro, Nelson e i suo successori avevano l’obbligo di riconoscere il ducato di Bronte come «feudum in capite a nostra Regia Curia», di prestare il “servizio militare” e di contribuire finanziariamente «secundum redditus et proventus Ducatus eiusdem, iuxta usum et consuetudinem huius Regni nostri Siciliae».

Infine, Ferdinando riservava al Regio Demanio il diritto di raccogliere legna «in pertinentiis dicti feudi, mineriis novis, solatiis, forestis ac defensis antiquis» a esso appartenenti<sup>12</sup>.

Perché si compisse pienamente l’iter burocratico legato all’assegnazione del ducato, il Nelson avrebbe dovuto ottenere dal

---

<sup>12</sup> *Donazione della ducea di Bronte a Orazio Nelson, 10 ottobre 1799*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi.

sovrano britannico Giorgio III l'autorizzazione a poter accettare il titolo di duca di Bronte per sé e per i propri eredi. Portate a compimento le formalità richieste, l'atto regio non tardò a essere emesso e l'ammiraglio intraprese ogni passo possibile affinché il provvedimento fosse tempestivamente registrato presso gli uffici preposti del Regno di Sicilia<sup>13</sup>.

L'assegnazione della ducea a Nelson diede avvio a un infinito susseguirsi di contrasti tra i "procuratori generali", cui l'ammiraglio per primo e i suoi eredi successivamente affidarono l'amministrazione del ducato, e gli abitanti di Bronte; contrasti accentuatisi particolarmente in coincidenza dei moti del 1820 e del 1848 e rappresentabili attraverso «i due maggiori partiti, aspiranti al dominio del paese: i "comunisti", da una parte, decisi a difendere anche violentemente gli interessi del comune, e i "ducali", dall'altra, difensori delle prerogative del nuovo feudatario»<sup>14</sup>. I conflitti più aspri e prolungati nel tempo insorsero a causa del rigido controllo esercitato dai procuratori sull'esercizio degli usi civici. I contrasti non risparmiarono neppure gli stessi eredi dell'ammiraglio, a dimostrazione di quanto lenta e non priva di contraddizioni sia stata in Sicilia la trasformazione del feudo in allodio e di quali controversie e quali complesse questioni giuridiche siano state generate dalle leggi di eversione della feudalità, particolarmente in merito all'eventuale sopravvivenza di alcuni istituti tipici del regime feudale.

## *2. La successione del Duca*

Alla morte di Orazio Nelson, il 21 ottobre 1805<sup>15</sup>, il fratello reverendo William Nelson e lo scudiero William Haslewood – che il testamento redatto in data 10 maggio 1803 nominava fedecommissari ed esecutori testamentari – prendevano possesso

---

<sup>13</sup> Lettera di Orazio Nelson a un destinatario non precisato, il documento non è datato, *ivi*.

<sup>14</sup> G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., p. 214.

<sup>15</sup> Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847), il documento non è datato, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

di tutti i «beni mobili» e degli «effetti liberi», ad eccezione di alcuni oggetti personali di grande valore simbolico e di alcune suppellettili, suppellettili, con l'obbligo di costituire una rendita vitalizia di 1000 1000 lire sterline annue sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore favore di Francesca Herbert, sua consorte, da valere come restituzione di dote e «dotario vedovile». Qualora il patrimonio britannico non fosse stato sufficiente a costituirla, si sarebbero dovuti utilizzare «rendite, percezioni e profitti» del ducato di Bronte e di «città, feudi, terre e pertinenze nell'ulteriore Sicilia»; tuttavia, in nessun caso, si sarebbe dovuta intaccare la «proprietà reale» del Nelson in Inghilterra. Alla morte di Francesca, la rendita sarebbe passata in eredità al fratello William Nelson e alle due sorelle Susanna Bolton e Caterina Matcham, o ai loro eredi, suddivisa «per stirpes e non per capita», ossia sulla base delle tre discendenze («stirpes») e non del numero dei nipoti e pronipoti («capita»)<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda il Ducato e lo «Stato e Terra di Bronte», in mancanza di prole legittima<sup>17</sup>, l'ammiraglio si avvaleva della facoltà concessagli da Ferdinando nell'atto di donazione di poter nominare liberamente il proprio successore, scegliendo William Nelson e William Haslewood e i loro «eredi e assegnatarii» come suoi «successori» in «tutti e singoli abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed altri effetti siti nel Regno dell'ulteriore Sicilia», concessi da Ferdinando con l'atto di donazione, e parimenti anche nei «ducati, città, stati, abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed effetti siti nel Regno dell'ulteriore Sicilia, di cui io sono possessore e sui quali io ho la facoltà di nominare e creare».

---

<sup>16</sup> Traduzione italiana del testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803, ivi (vedi appendice I); nella busta vi sono anche: a) una copia integrale del testamento in lingua inglese b) un estratto in lingua inglese di gran parte di esso c) due estratti della traduzione italiana, riguardanti la successione nella duca di Bronte e negli altri beni siciliani, in uno dei quali sono evidenziate con termini grafici le parti più interessanti e quelle più controverse perché in contrasto con la «Legge dei Franchi» d) un estratto della traduzione italiana, contenente la parte in cui viene prescritto ai fedecommissari di assegnare l'uso dei beni siciliani a William Nelson o ai suoi discendenti e in difetto a Susanna Bolton e ai suoi discendenti e) due ulteriori estratti da una diversa traduzione in lingua italiana riguardanti la successione nei beni siciliani.

<sup>17</sup> Attestazione di autenticità del testamento di Orazio Nelson fornita da Orazio Leggat, William Slaughter ed Henry Fletcher davanti al Mayor di Londra Giacomo Shaw, Londra, 25 febbraio 1806, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; nella busta è presente anche la versione in lingua inglese.

Per volontà del testatore, i beni siciliani venivano assoggettati a fedecommissario<sup>18</sup> e pertanto i fedecommissari o il loro superstita o i loro «eredi e assegnatari», alla morte del Nelson e qualora le leggi del Regno di Sicilia lo avessero consentito, avrebbero dovuto «assegnare, tramandare ed assicurare» il «ducato [e] città, stati, abitazioni, terreni, tenimenti ed altri effetti, con i loro dritti, membri, privilegi e pertinenze», all'uso di colui che Orazio Nelson indicava, oppure mantenerne l'uso, facendosi carico di l'integrità, di sostenerne i costi e garantire che colui al quale stato tramandato l'uso dei beni ne ricevesse le rendite e i profitti. Qualora le leggi dell'isola non lo avessero consentito, l'uso dei beni siciliani sarebbe stato garantito ai familiari «in tal modo e forma che, ad opinione e discrezione dei miei fideicommissari pro tempore, sarà compatibile con le leggi e costumanze del detto Regno e Ducato e che meglio o più corrispondono ai medesimi usi, vincoli ed intenti e propositi, facoltà, condizioni e limitazioni».

Della concessione perpetua dell'uso dei beni siciliani avrebbero dovuto godere, in primo luogo, William Nelson e i suoi figli maschi in ordine di seniorità. William si trovò così a rivestire la doppia funzione di fedecommissario e assegnatario dell'uso beni. Alla sua morte, in caso di mancanza di prole di sesso maschile, l'uso dei beni sarebbe stato assegnato, in primo luogo, alla sorella Susanna Bolton, «durante la sua vita naturale», e, dopo la sua morte, ai suoi figli maschi; in secondo luogo all'altra sorella Caterina Matcham, durante la sua vita, e ai suoi figli maschi, dopo la sua morte; in mancanza di prole maschile anche di Caterina, l'uso sarebbe stato assegnato ai «legittimi eredi» di Orazio Nelson. Si tratta di clausole non previste dal diritto feudale siculo vigente, che invece regolava in altro modo la trasmissione ereditaria dei feudi. Allo stesso modo esso non prevedeva la alienabilità della ducea nei termini indicati da Nelson, il quale, nel suo testamento, concedeva ai

---

<sup>18</sup> Traduzione italiana del testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati. Sulla natura e le finalità dei fedecommissari, cfr. R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 29-36; sul fedecommissario nei testamenti nobiliari, cfr. M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Guida, Napoli, 1988, pp. 44-63.

fedecommissari ed ai loro eredi la facoltà di potere vendere «a loro volontà e piacere», in ogni momento successivo alla morte del testatore, «tutto o qualunque parte dei miei Stati nel Regno della ulteriore Sicilia», per denaro o in permuta, ricevendo in cambio altre terre, con un'unica limitazione: «il denaro che potrà ricavarsi ricavarsi dalla vendita dei detti miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia o dalla vendita delle dette terre e beni da comprarsi e prendersi in cambio dei detti miei stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia [dovrà] impiegarsi nella compra di qualsivoglia terre allodiali site in Inghilterra, Irlanda o nel Principato di Galles»<sup>19</sup>.

Nelson dichiarava di aver scelto lo strumento della “fedecommissaria” poiché avrebbe consentito una più efficace realizzazione di quanto prescritto nel testamento e, a tal fine, autorizzava i fedecommissari a detenere «il possesso dei detti miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia fino a che tutte le obbligazioni qui innanzi dichiarate dei detti reali Stati saranno pienamente compite ed eseguite». Durante questo periodo le rendite e i profitti ricavati dai beni siciliani avrebbero dovuto essere goduti dalle persone che pro tempore ne avessero avuto diritto.

Infine, a testimonianza dell'importanza attribuita agli Stati siciliani, l'ammiraglio lasciava alcuni preziosi effetti personali a chi fosse in possesso pro tempore del ducato di Bronte (o dei beni acquistati con i proventi della sua eventuale alienazione): «la mia spada con l'elsa di brillanti datami dalla detta Sua Maestà Siciliana, la piuma di brillanti regalatami dal Gran Signore, il mio collaro dell'ordine del Bagno, [la] medaglia dell'ordine di San Ferdinando e decorazioni di altri ordini»<sup>20</sup>.

Anche se la concessione del sovrano consentiva a Nelson – soltanto a lui – di potere effettuare la scelta del successore al di fuori della parentela, è indubbio che, con la nomina di due successori, egli disattendesse uno dei capisaldi della “Legge dei

---

<sup>19</sup> Traduzione italiana del testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi.

<sup>20</sup> Traduzione italiana del testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803, ivi.

Franchi”: la nomina di un unico erede, allo scopo di mantenere indiviso il feudo e favorirne la riversione al demanio regio. Per evitare probabilmente un lungo contenzioso con il governo di Ferdinando III, con la possibile perdita della ducea di Bronte, i fedecommissari ritennero perciò opportuno indicare, già nei primi atti ufficiali, come «erede, proprietario [e] beneficiato», il solo William Nelson, mentre William Haslewood era citato solamente per nome ed entrambi indicati come «fidecommissari ed esecutori testamentari». In tale veste, il 20 febbraio 1806 i due designarono come procuratori per i beni siciliani Abraham Gibbs – «banchiere della città di Palermo», che alla sua morte per suicidio, avvenuta nel 1816, sarebbe stato sostituito da Bry Barrett – e il cavaliere Antonio Forcella, che rivestiva la carica già dal 1802. A loro era affidato, tra l’altro, il delicato compito di intraprendere ogni azione necessaria perché fosse data al testamento «piena forza, legalità ed effetto secondo le costumanze, leggi ed ordinanze del ... Regno dell’Ulterior Sicilia»<sup>21</sup>. Proprio la designazione di Abraham Gibbs, uno dei più ricchi e attivi “negozianti-banchieri” inglesi che operavano in Sicilia, testimonia l’importanza attribuita dai Nelson alla ducea di Bronte<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> «Per le presenti, sia a tutti noto che l’onorevolissimo conte Nelson e visconte Merton di Trafalgar e di Merton, nella contea di Surrey e Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, barone Nelson del Nilo e di Hillborough, nella contea di Norfolk nello stesso Regno Unito, fratello ed erede del defunto onorevolissimo Orazio visconte Nelson del Nilo e di Burnham Thorpe nella contea di Norfolk a detto Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, duca di Bronte nel Regno dell’Ulteriore Sicilia, come pure erede, proprietario, beneficiato, in vigore dell’ultima volontà e testamento del detto Orazio Visconte Nelson defunto, delle Terre e città di Bronte, nel detto Regno dell’ulteriore Sicilia, con i vassalli proprietà e pertinenze agli stessi appartenenti, e Guglielmo Haslewood di Lincoln Inn, nella contea di Middlessen e Regno Unito suddetto, scudiere, e detto Guglielmo Conte Nelson e Guglielmo Haslewood, come fidecommissari ed esecutori della detta ultima volontà e testamento del detto estinto Orazio visconte Nelson e duca di Bronte, hanno ed ognuno di loro ha fatto, costituito e destinato e, colle presenti, ognuno di noi fa, costituisce, e destina il signor Abramo Gibbs, banchiere della città di Palermo, nel Regno dell’ulteriore Sicilia, ed il cavalier don Antonio Forcella dello stesso luogo nostri veri e legittimi procuratori, deputati, ed agenti ed ognuno di loro separatamente nostro e di ciascuno di noi procuratore, deputato ed agente» (*Procura rilasciata da William Nelson e William Haslewood ad Abraham Gibbs e Antonio Forcella, 20 febbraio 1806*, ivi; nel fascicolo è presente anche la versione in lingua inglese). Sull’attività del Forcella e del Barrett, cfr. G. Vitanza, *I redditi della Ducea di Bronte: la politica degli amministratori per il recupero del valore degli affitti* cit.

<sup>22</sup> Il Gibbs, presente in Sicilia sin dal 1799, aveva avviato attività nel settore dei contratti di “cambio marittimo” e, nel 1813, avrebbe promosso, assieme al palermitano Giuseppe Raffo, la fondazione della “Prima Compagnia di Assicurazioni di Palermo”, riunendo 49 sottoscrittori, con un capitale sociale di 50.000 onze. Inoltre, «va ricordato, per meglio inquadrare la figura del Gibbs, che a lui facevano riferimento i fratelli Woodhouse, produttori del vino Marsala, come pure numerosi mercanti siciliani, presso i quali egli si riforniva per evadere le richieste del Commissario Generale britannico o per le esportazioni in Inghilterra e negli Stati Uniti, nazione - quest’ultima - di cui divenne console nel 1805. Gibbs potrebbe essere paragonato

Alla morte di un feudatario, non vi era più l'uso di rinnovare la cerimonia di investitura: bastava che il successore prestasse al sovrano «il giuramento e l'omaggio di fedeltà e di vassallaggio» perché fosse investito<sup>23</sup>. In quanto primo successore di Orazio nel Ducato e nella Terra di Bronte, anche William Nelson era tenuto a prestare a re Ferdinando l'omaggio feudale nelle forme consuete: atto che lo avrebbe obbligato, senza eccezione alcuna, al rispetto della “Legge dei Franchi”. Il giorno fissato per la cerimonia, 20 giugno 1806, nel Palazzo Reale di Palermo non si presentarono né William, che non sarebbe mai venuto in Sicilia, né il sovrano. Il giuramento «flexis genibus» e l'omaggio «manibus et ore», secondo le forme prescritte dalle leggi e dagli usi del Regno di Sicilia, furono compiuti da don Gaetano Ruti, delegato dai procuratori generali Gibbs e Forcella, e ricevuti da Francesco Soratte, Regio consigliere e Segretario di stato del sovrano, «illud recipientis nomine et pro parte Suae Regiae Maiestatis Ferdinandi». In virtù dell'omaggio, Guglielmo Nelson entrava in possesso della ducea di Bronte, con l'obbligo per sé e i suoi successori di prestare il “servizio militare” al sovrano, mentre la Regia Corte avrebbe continuato a godere dei diritti che le erano stati

---

al mercante Joseph Slythe, che a Malta svolse una funzione centrale nell'organizzazione della “Society of British Merchants” e nella formazione di altre società finanziarie». Abraham Gibbs sarebbe morto suicida, nell'estate del 1816, a causa di una bancarotta provocata da un disavanzo finanziario pari, secondo un corrispondente livornese del principe Alliata di Villafranca, a 800.000 onze circa. (R. Lentini, *Dal commercio alla finanza: i negozianti banchieri inglesi nella Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo* in «Mediterranea. Ricerche storiche» I (2004), n. 2, pp. 97-116).

<sup>23</sup> «A tempo del conte Ruggiero, fondatore legittimo della monarchia siciliana, la cerimonia che si usava nella dazione di un feudo era la seguente: il vassallo inginocchiavasi innanzi a lui e, dopo di avere costui situato le sue mani in mezzo a quelle di Ruggiero, gli giurava fedeltà ... Per le posteriori *Consuetudini feudali* (libro 2, titolo 24), investito il vassallo del feudo, prestato da lui il giuramento ed intrapreso lo esercizio del dominio utile, se moriva il signore era tenuto il vassallo, per dritto feudale comune, a rinnovare l'investitura ed il giuramento di fedeltà agli eredi del signore, infra un anno ed un giorno, quante volte gli veniva richiesta. All'incontro, morto il vassallo, era tenuto il di lui figliuolo [a] eseguire lo stesso nel medesimo tempo verso il signore. Posteriormente, nel nostro Regno, per la morte del re o dei feudatari, non si rinnovava l'investitura. Fu dal re Giovanni stabilito che, nell'uno e nell'altro caso, non fossero obbligati i feudatari e loro eredi a rinnovare l'investitura, ma soltanto dovessero prestare il giuramento e l'omaggio di fedeltà nello stesso termine che dovrebbero dimandare l'investitura. Lo che procedeva mediante supplica che dirigevasi al viceré e al suo luogotenente, i quali non poteano negarsi ad accordare le lettere di assicurazione, secondo le leggi e le costituzioni del Regno di Sicilia, se non per giusti motivi; i quali, se vi erano, dovea subito portarsi l'affare innanzi al Sacro Regio Consiglio ed, ascoltate le parti, dovea ivi rendersi giustizia. Nel giuramento che si prestava appresso noi al re nella investitura si dovea fare espressa menzione della parola homagium; talché dovea il vassallo prestare al re il giuramento e l'omaggio di fedeltà e di vassallaggio, il che appellavasi fidehomagium (Capitolo 12 regis Ioanni). Di questo omaggio dovea farsene espressa menzione presso la Real Cancelleria ed anche presso l'ufficio del Protonotaro» (*Risposte dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; vedi appendici IV, V e VI).

riservati nell'atto di donazione, senza che per questo la forma del feudo mutasse<sup>24</sup>.

### *3. I Nelson grandi proprietari tra conflitti familiari e controverse interpretazioni del diritto*

Durante gli anni in cui la carica di duca di Bronte fu ricoperta William Nelson, furono emanate le leggi di everzione della con la definitiva abolizione dei feudocommessi. L'effetto di questo complesso di provvedimenti fu quello di trasformare i feudi in proprietà allodiali in senso pieno; pertanto, allorché William il 19 maggio 1828, formulò il suo testamento per i beni siciliani, non era più un feudatario ma il «libero ed assoluto proprietario» del ducato. Egli sosteneva così di potere disporre dello Stato «a

---

<sup>24</sup> «Die 20 junii 1806, apud urbem felicem Panormi et in Sacro Regio Palatio, Don Caietanus Ruti, procurator substitutus, vigore substitutionis in actis notarii don Hieronimii Antonini Tomasino Panormi, die 16 iunii 1806, illustris equitis don Antonii Forcella et Abbram Gibbs, angli, ambo procuratorium generalium cum facultate substituendi, vigore procurationis generalis, datae Londini die 15 martii 1806, transumptatae hic Panormi in actis eiusdem notarii de Tomasino, die 9 currentis Junii 1806, illustris don Williami Nelson, ducis Brontis, tenentis et possidentis oppidum sive Terram Brontis, cum titulo ducatus, cum iuribus et pertinentis suis omnibus universis ac mero et misto imperio pro se suisque haeredibus et successoribus in perpetuum, vigore suorum privilegiorum et scripturarum, cum clausula tamen quod vivant iure francorum nimirum ut, in successione, maior natu minoribus fratribus et masculus feminis praefatur. In quo quidem oppido sive Terra Brontis, cum titulo ducatus, dictus illustris don Williamus successit uti vocatus et haeres nominatus Lord Horatii Nelson, eius fratris, cum vinculo perpetui fideicommissi pro ut constat ex transumpto trium capitulorum testamenti dicti quondam illustris ducis Horatii Nelson, facto per acta eiusdem notarii de Tomasino, Panormi die 15 iunii 1806, et de morte dicti quondam illustri Horatii, secuta sub die 23 octobris 1805, constat per testes receptos in officio illustris conservatoris generalis Tribunalis Regii Patrimonii, die 17 iunii 1806; sicuti de possessione sopradicti quondam illustris Horatii Nelson constat per regium diploma datum Panormi die 10 octobris 1799, executoriaturum etiam Panormi die primo martii 1801. Quod quidem diploma, testes, capitula testamenti, procurationem generalem et substitutionem superius calendatam, pro curiae cautela, vidit et recognoscit illustris marchio Don Joachim Ferreri, praeses onorarius et fisci patronus Tribunalis Realis Patrimonii, constitutus procurator, ipse, procuratorio nomine praedicto, in praesentia excellentissimi domini prioris don Francisci Seratt, regii consiliarii et secretarii status Suae Regiae Maiestatis, pro Terra et ducatu praedicto, ob mortem et successionem praedictam, praestitit atque fecit, flexis genibus, iuramentum et homagium debitae fidelitatis et vassallagii manibus et ore commendatum in forma debita et consueta, iuxta sacrarum dicti regni constitutionum imperialium continentiam et tenorem in manibus et posse praefati excellentissimi domini prioris de Serratti, illud recipientis nomine et pro parte Suae Regiae Maiestatis Ferdinandi ... eiusque haeredum et successorum in perpetuum; retemptis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus quae in privilegio dictae terrae et ducatus eidem reservantur, natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata; et hoc cum obligatione trium equorum regi militaris servitii, ut constat per fidem officii illius conservatoris Tribunalis Regii Patrimonii, sub die 18 iunii 1806, remanentibus semper salvis et illesis iuribus Regiae Curiae et alterius cuiuscumque et non aliter nec alio modo. Praesentibus ad haec pro testibus don Josepho Ortega et don Josepho Travali, Regiae Curiae Porteris, aliisque quam pluribus». (*Estratto dai libri del Protonotaro del Regno attestante l'avvenuto omaggio feudale di William Nelson*, ivi; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi).

mio pieno arbitrio e piacimento, sia per testamento, per contratto, per vendita, durante la mia vita». E pertanto designava l'unica figlia superstite Carlotta Maria – che il 3 luglio del 1810 aveva sposato l'irlandese lord Samuel Hood, visconte di Bridport<sup>25</sup> – come «assoluta erede e libera succeditrice di tutti i miei stati ereditari nel sudetto Regno di Sicilia e particolarmente del detto ducato di Bronte, con tutti gli annessi dritti e con tutte le sue parti e pertinenze»<sup>26</sup>.

L'incertezza determinata dai mutamenti legislativi aveva indotto indotto William Nelson a richiedere alcuni pareri sulla liceità del testamento a favore di Carlotta Maria. Tra gli interpellati vi fu l'Avvocato di Sicilia Salvatore Battaglia, il quale, l'1 febbraio 1829, 1829, trasmise le risposte ai quesiti a lui posti. Innanzitutto, egli si

---

<sup>25</sup> *Istanza presentata al sovrano da Carlotta Maria Nelson per l'istituzione di un maggiorasco a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, 1855*, ivi; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi.

<sup>26</sup> «Questo è il testamento e l'ultima volontà di me eccellentissimo Guglielmo Nelson, conte di Trafalgar e di Merton nella Contea di Surry, visconte Merton, barone Nelson del Nilo e di Hilborough nella Contea Norfolk e duca di Bronte nel Regno della Sicilia Ulteriore, sin dove appartenga alla città ducale e allo Stato di Bronte nell'anzidetto Regno della Sicilia Ulteriore. Io sudetto testatore trovandomi, in virtù e mediante il testamento fatto dal mio defunto fratello Orazio, nel legittimo e pieno possesso del ducato di Bronte, concesso al detto fu mio fratello da Sua Maestà Ferdinando I di felice ricordanza, re delle Due Sicilie, con regio rescritto del dieci ottobre millesettecentonovantanove, in cui si contiene la concessione dell'anzidetto ducato, colla clausola dei Franchi e colla facoltà del già menzionato mio fratello, concessionario e primo acquirente del sopradetto, di potere disporre a favore di chi gli fosse piaciuto, coll'esclusione benanco degli stretti parenti e congiunti, discendenti o collaterali, e considerando l'abolizione della legge feudale per l'addietro in vigore nel Regno della prelodata Maestà Sua Ferdinando I Re, con suo reale decreto del due agosto milleottocentodiciotto, nonché di tutte le sostituzioni, meno di quelle riconosciute dallo stesso sovrano nel suo real editto del due agosto milleottocentodiciotto, che questi due reali decreti assolutamente abolirono tutti i precedenti legati feudali e tutte le sostituzioni dei feudi esistenti ne' territori sotto il dominio della prelodata Maestà Sua, in esito di che son divenuto libero ed assoluto proprietario dell'anzidetto ducato ed in conseguenza, a norma delle leggi in vigore nel predetto Regno, posso, a norma delle leggi in vigore nel predetto Regno, disporre a mio pieno arbitrio e piacimento sia per testamento, per contratto, per vendita, durante la mia vita. Ora adunque, desiderando di esercitare i miei dritti, io, in virtù del presente mio testamento, istituisco mia assoluta erede e libera succeditrice di tutti i miei stati ereditari nel sudetto Regno di Sicilia e particolarmente del detto ducato di Bronte, con tutti gli annessi dritti e con tutte le sue parti e pertinenze, la mia cara figlia madama Carlotta Maria baronessa Bridport, moglie di milord Samuel Bridport, di quella parte del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda chiamata Irlanda, talmente che la mia detta assoluta erede e succeditrice abbia assoluta e piena facoltà ed autorità di impossessarsi e di godere dell'anzidetto ducato, per sé e suoi eredi, e disporre dello stesso, tanto per scrittura quanto per istrumento, durante la sua vita. Come ancora, per via di testamento ed ultima volontà, così mi piace disporre e non altrimenti. In fede di che, a questo mio testamento ed ultima volontà, per quanto possa riguardare all'anzidetto Ducato e Stato di Bronte, con i suoi dritti, parti, e pertinenze, contenuto in due fogli di carta, vi ho apposto la mia firma ed il mio suggello, cioè a dire la mia firma a pie' del primo foglio dello stesso testamento e la mia firma ed il mio suggello a questo secondo ed ultimo foglio. Oggi, il diciannove di maggio milleottocentoveitotto. Nelson di Bronte» (*Traduzione italiana del testamento di William Nelson riguardante i beni siciliani, 19 maggio 1828*, ivi; nel medesimo fascicolo è contenuta anche la versione in lingua inglese del documento; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati).

si pronunciava in merito all'eventuale permanenza in vigore del fedecommesso e delle sostituzioni previsti nel testamento di Orazio Nelson, sostenendo che, in conseguenza dei provvedimenti eversivi della feudalità, «le fidecommissarie destinate alla perpetua amministrazione e conservazione di beni, il prodotto de' quali era destinato al godimento di una lunga serie d'istituti e sostituti, come ugualmente dannose, restarono annientate» e che

la legge del 2 agosto 1818 ha fulminato le sostituzioni nel Regno delle Due Sicilie, sia che fossero direttamente disposte da' testatori, sia da qualunque altra persona con il carattere di fidecommissario dichiarate, e, ad onta di qualunque dichiarazione che i fidecommissarii sudetti abbiano fatto prima della legge abolitiva o anche dopo, la ducea è rimasta libera e scevra da qualunque peso nella persona del primo erede gravato, William Nelson, il quale, come si dice, era in possesso all'epoca della promulgazione della legge.

Pertanto, l'eventuale successione di Carlotta Maria veniva giudicata legittima dal Battaglia, poiché

l'abolizione de' fedecommessi rese libera ed indipendente la Ducea di Bronte nella mani del signor duca attuale; egli può disporne a suo piacere, come di cosa sua propria. Il sovrano non può intromettersene; lady Bridport ha sulla ducea que' dritti che le leggi vigenti accordano a' figli in generale sul patrimonio de' loro genitori.

Infine, l'Avvocato di Sicilia, sebbene Carlotta Maria, «come unica figlia», sarebbe succeduta al padre anche se egli non avesse fatto testamento, approvava la condotta di lord Nelson:

A miglior cautela, però, può il duca, o per atto tra li vivi o per testamento, disporne in favore della figlia, manifestando nella sua disposizione che egli intende trar profitto della legg' eversiva de' fedecommessi delli 2 agosto 1818, la quale

rese la ducea, in suo favore, libera da qualunque gravam' e peso di restituzione<sup>27</sup>.

William Nelson morì il 28 febbraio 1835 e Carlotta Maria Bridport Bridport entrò in possesso della ducea di Bronte; ma, poiché non lasciava figli maschi, nella contea inglese gli succedette il nipote Thomas Bolton, figlio della sorella Susanna, che divenne il secondo conte Nelson, cui pochi mesi dopo, l'1 novembre 1835, succedette il figlio Orazio<sup>28</sup>.

Anche Carlotta Maria Nelson designò un "procuratore generale" a rappresentarla in tutti gli atti riguardanti il ducato e, nel giugno 1835, la scelta cadde su Philip Thovez<sup>29</sup>. Si trattava di una conferma nell'incarico; infatti egli era responsabile della ducea sin dal 1820, prima come "gastaldo" e poi, dal 1826, come amministratore unitamente a mr. Hutchinson, che aveva adempiuto alle sue funzioni rimanendo in Inghilterra. Nei quindici anni precedenti, Thovez aveva dovuto affrontare due complesse cause: una contro l'Ospedale Grande di Palermo, per la restituzione alla ducea del potere di Macchia Stivola, e l'altra contro i Brontesi, che rivendicavano il diritto di "legnare" nella località Boschetto. Si era inoltre trovato a fronteggiare le conseguenze della fase di stagnazione economica seguita al "decennio inglese", aggravate anche dai rilevanti esborsi di denaro cui era costretta l'amministrazione della ducea, a causa dell'ingente contenzioso che la coinvolgeva<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Risposta del sig. Salvatore Battaglia, Avvocato di Sicilia, alle domande poste da mr. Ball, per conto di William Nelson, sulla successione di Lady Bridport nella ducea di Bronte, 1 febbraio 1829, ivi (vedi appendice VII); cfr. anche *Answers to the further questions relative to the succession of the Duchy of Bronte*, il documento non è datato, ASP, ADB, busta 583, fascicolo 1, fogli non numerati, trascrizione in G. Vitanza, *I redditi della Ducea di Bronte: la politica degli amministratori per il recupero del valore degli affitti* cit., pp. 99-104.

<sup>28</sup> Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847), il documento non è datato, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati; cfr. anche *Copia della domanda di investitura formale a duca di Bronte presentata da Alessandro Nelson Hood alla Consulta Araldica del Regno d'Italia, Bronte*, 6 maggio 1905, ivi.

<sup>29</sup> Relazione di Biagio Gatto, notaio in Bronte, circa la consegna da parte di Philip Thovez di una copia in traduzione italiana del testamento di William Nelson, Bronte, 15 luglio 1835, ivi.

<sup>30</sup> Sull'attività di Philip Thovez e di mr. Hutchinson, cfr. M. Aglieri Rinella, *Mr. Thovez e Mr. Hutchinson: l'amministrazione della Ducea di Bronte tra violenza e diritto*, tesi di laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo, relatore Prof. A. Giuffrida, anno accademico 2004-2005; R. Faranna, *La controversia sugli usi civici: Lord Nelson contro i Brontesi*, tesi di laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo, relatore Prof. A. Giuffrida, anno accademico 2004-

I tutori di Orazio Nelson II, minore alla morte del padre<sup>31</sup>, la madre Frances Elizabeth, Henry Guidlestone Nelson Matcham e George Matcham<sup>32</sup>, cominciarono ben presto a rivendicare i suoi diritti sulla ducea di Bronte, sostenendo che – benché in conseguenza delle modificazioni del quadro legislativo siciliano divenuto proprietario in senso pieno della ducea e dello Stato di Bronte – William avrebbe dovuto essere ugualmente limitato dalle disposizioni contenute nel testamento del fratello e, pertanto, per successione avrebbe dovuto tenere conto di quanto previsto circa l'assegnazione dell'uso del ducato.

Il 18 gennaio 1838, veniva così depositato presso il Tribunale della Cancelleria di Londra un «bill» finalizzato a difendere gli interessi di Orazio II nei confronti di Carlotta Maria e del marito, visconte Samuel Bridport: aveva inizio un procedimento che si sarebbe protratto per nove anni<sup>33</sup>. L'ufficiale della corte, sir Giffin Wilson Knight, cui era affidato l'incarico di riferire sulla controversia, il 17 dicembre 1844 depositava una relazione pressoché totalmente favorevole a Carlotta Maria Bridport. I tutori del ricorrente sollevarono allora molte obiezioni, del cui esame si fece carico direttamente il Primo presidente della suprema corte d'appello, il quale, dopo una nuova serie di udienze, le respinse tutte con due successive ordinanze (4 novembre 1845 e 13 novembre 1846). Erano inoltre egualmente respinte alcune obiezioni sollevate da William Haslewood, che si era costituito in giudizio contro Carlotta Maria, assieme a Orazio II e ai suoi tutori, rivendicando i propri diritti sul ducato di Bronte<sup>34</sup>. Il 12 marzo 1847, il «bill» era definitivamente respinto,

---

2005; cfr. anche *Mr. Hutchinson a Philip Thovez, Londra, 21 marzo 1826*, ASP, ADB, busta 581, fascicolo 2, fogli non numerati, trascrizione in M. Aglieri Rinella, *Mr. Thovez e Mr. Hutchinson: l'amministrazione della Ducea di Bronte tra violenza e diritto cit.*, pp. 94-96.

<sup>31</sup> *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

<sup>32</sup> *Estratto del registro della Corte Prerogativa dell'Arcivescovo di Canterbury, contenente una parte del testamento di Thomas Nelson (25 luglio 1834) relativa alla designazione di tutori del figlio Orazio, esecutori testamentari e fedecommissari e un codicillo del 26 ottobre 1835 sul medesimo argomento*, ivi; nel fascicolo è contenuta anche la versione italiana del documento.

<sup>33</sup> *Ricostruzione delle vicende del titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

<sup>34</sup> «*Master of the rolls*» *sulla discussione delle eccezioni presentate dai tutori di Orazio Nelson II nella causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, ivi; cfr. anche *Ricostruzione delle vicende del*

con la conseguenza di confermare l'assegnazione del titolo e delle proprietà siciliane a lady Bridport. Orazio II minacciò di ricorrere in appello contro la sentenza, ma dopo alcune trattative si giunse a un compromesso: Carlotta Maria avrebbe sostenuto i costi del processo e il conte Nelson avrebbe rinunciato all'appello<sup>35</sup>.

Le questioni affrontate durante lo svolgimento della causa mostrano tanto la rilevanza dei problemi connessi alla natura di un feudo come quello di Bronte, donato dal sovrano e sottoposto, dunque, a particolari modalità di successione, quanto la complessità delle conseguenze dei mutamenti legislativi che avevano trasformato i feudi in proprietà allodiali. Il quadro delle questioni sollevate viene esemplificato efficacemente dagli interrogatori dei «testimoni giurati», in questo caso «giurisperiti». Il principale quesito sottoposto alla loro valutazione riguardava il «dominio o ... diritto di proprietà» acquisito da Orazio Nelson in forza della donazione del 10 ottobre 1799 e «secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nelle epoche rispettive della data del detto diploma o istrumento e della morte del detto Orazio visconte Nelson». Dalla risposta sarebbero dipesi l'ammissibilità dell'eventuale trasmissione ereditaria dello Stato di Bronte e l'accertamento delle regole che l'avrebbero disciplinata.

Venivano poi richiesti chiarimenti sull'eventuale possibilità di alienare la ducea concessa all'ammiraglio Nelson dall'atto di donazione, la cui estensione avrebbe potuto anche implicare la possibilità di derogare alla "Legge dei Franchi". Inoltre, grande importanza era attribuita all'indagine sull'appartenenza del ducato di Bronte a una delle due categorie di feudi contemplate dagli ordinamenti del Regno di Sicilia prima del 1818 e distinte per il diverso modo di acquisizione<sup>36</sup>: il "feudum emptitium", acquistato «mediante una somma di denaro o per servizi prestati i quali meritavano giuridicamente un compenso», e il "feudum ex pacto et

---

*titolo di duca di Bronte in relazione alla causa Nelson contro Bridport (1838-1847)*, il documento non è datato, *ivi*.

<sup>35</sup> *Ivi*.

<sup>36</sup> *Formulario per gli interrogatori dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport depositato presso la Gran Cancelleria d'Inghilterra*, *ivi*.

providentia Principis”, concesso «per pura, libera e spontanea volontà della Corona»<sup>37</sup>.

Un'altra importante questione da risolvere riguardava l'eventuale «dominio o dritto sopra il detto Ducato» acquisito da William Nelson e da William Haslewood in forza del testamento di Orazio Nelson; per la comprensione di questo problema si sarebbe dovuto preliminarmente chiarire se a Orazio Nelson fosse stata concessa la possibilità di «alienare o di disporre del detto ducato e feudi per via di legato o in alcun altro modo fuorché quello di nominare un successore». Inoltre, si sarebbe dovuto stabilire se Orazio Nelson, in virtù della donazione, avrebbe avuto «il potere legale di nominare due persone per essere insieme e congiuntamente successori del detto testatore nel detto Ducato e feudi di Bronte», e se, conseguentemente, avrebbe potuto eleggerle entrambe a ricevere l'investitura del ducato di Bronte. Per la causa era poi di fondamentale importanza stabilire la liceità del «dominio o diritto di proprietà» acquisito da William Nelson in conseguenza del testamento, il suo diritto a pretendere un'investitura per il ducato di Bronte, per sé e i suoi eredi, e l'eventuale obbligo di uniformarsi a una particolare legge di successione.

Tre erano però le questioni essenziali per stabilire la validità delle pretese di Orazio II: accertare l'ammissibilità, rispetto alla “Legge dei Franchi”, delle clausole del testamento «esprimenti sostituzioni graduali e primogeniali successive» a favore dei figli maschi di Guglielmo, Susanna Bolton e Caterina Matcham, il cui effetto era quello di escludere dalla successione la figlia di William, Carlotta Maria; indagare gli effetti dell'omaggio feudale prestato da William Nelson e dell'investitura da lui ricevuta sul suo «dritto, titolo, interesse o pretesione» sul ducato e sui beni di Bronte e sulla successione in essi; appurare la liceità, al momento della morte di Orazio Nelson e negli anni successivi, della possibile vendita del ducato o di parte di esso, come

---

<sup>37</sup> *Risposte dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport*, ivi (il testo delle risposte di uno degli interrogati si trova all'appendice IV).

previsto nel testamento, e gli eventuali mutamenti intercorsi nel frattempo nella legislazione circa «fedecommissi e sostituzioni fedecommissarie feudali», che avrebbero avuto la conseguenza di consentire a William Nelson di alienare e vendere il ducato.

Infine, i «testimoni giurati» avrebbero dovuto precisare se il «gius civile» del Regno di Sicilia fosse quel «gius civile romano» a cui apparteneva la cosiddetta «Regola catoniana», secondo la quale «uno strumento o disposizione nulla del suo principio non può essere resa valida da alcun evento posteriore o cambiamento di circostanze»: norma che avrebbe reso nulle alcune clausole del testamento dell'ammiraglio, tra cui la nomina di due successori e le «limitazioni»; se nel ducato di Bronte la successione al ducato stesso fosse regolata dalla «Legge dei Franchi» e se il «diritto di proprietà ossia dominio» acquisito da William tramite l'investitura fosse consono, in tutto o in parte, con le leggi del ducato<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Questi i quesiti posti ai «testimoni giurati» in un formulario più completo ed esteso, depositato presso la Gran Cancelleria d'Inghilterra (vedi appendice II): 1) rapporti tra interrogato e parti in causa 2) riconoscimento di una copia della donazione della ducea di Bronte a Orazio Nelson 3) riconoscimento di una copia della traduzione italiana del testamento di Orazio Nelson, il cui originale era in lingua inglese, e fedeltà della traduzione 4) riconoscimento di una copia dello «strumento notarile o nota, registrato nell'ufficio del Regio protonotaro di Sua Maestà Siciliana e nella Regia Cancelleria», attestante il compimento dell'omaggio feudale da parte di William Nelson 5) esperienza acquisita dall'interrogato nell'attività di giurisperito 6) tipo di «dominio o diritto di proprietà» acquistato da Orazio Nelson sulla ducea di Bronte, in virtù della donazione, ed eventuale possibilità di trasmettere il ducato per via ereditaria 7) eventuale possibilità da parte di Orazio Nelson di alienare «ducato, feudi e beni di Bronte» ed eventuale estensione di essa fino alla possibilità di derogare alla «Legge dei Franchi» 8) eventuale distinzione, prima del 1818, tra feudi acquistati col denaro e feudi concessi dalla «liberalità del Principe» e loro caratteristiche 9) eventuale appartenenza del ducato di Bronte ad una delle due classi di feudi 10) eventuale liceità del legato a William Nelson e William Haslewood ed eventuale «dominio o dritto» sul ducato e sui feudi acquisito dai fedecommissari 11) eventuale valore legale della nomina congiunta di William Nelson e William Haslewood a successori nel «ducato e feudi» ed eventuale facoltà da parte di Orazio di nominare due persone per ricevere l'investitura del ducato di Bronte 12) eventuale valore legale delle disposizioni testamentarie miranti a trasferire a legatari «alcun dominio o diritto» sul ducato e feudi di Bronte, anche in considerazione della facoltà di nomina concessa a Orazio Nelson, e «dominio o titolo» acquisito da William Nelson in conseguenza del testamento; tipo di legge di successione alla quale William avrebbe dovuto essere sottoposto ed eventuale suo diritto a pretendere un'investitura per il ducato di Bronte, per sé e i suoi eredi 13) eventuale validità legale delle varie parti del testamento e, in particolare, dei «fedecommissari graduali e primogeniali» a favore dei figli maschi di William Nelson, Susanna Bolton e Caterina Matcham e dei «vitalizi» a Susanna e Caterina, con l'esclusione della figlia di William 14) eventuale conciliabilità con la «Legge dei Franchi» delle clausole che prescrivono «sostituzioni, fedecommissarie graduali e primogeniali successive» e dell'esclusione o posposizione della figlia dell'ultimo possessore di un feudo dalla successione nello stesso a favore di un altro membro della famiglia 15) effetto legale dello «strumento notarile» attestante l'avvenuto omaggio feudale di William Nelson 16) effetto legale dell'omaggio e dell'investitura sulla «natura» e sulla successione del feudo, tipologia del feudo acquisito da William Nelson ed effetto dell'omaggio e dell'investitura sulle clausole del testamento e sui diritti di William Haslewood sul Ducato e sui beni di Bronte 17) eventuale possibilità di trasmettere il ducato con «sostituzioni graduali, fedecommissi e condizioni o con alcune di esse» concessa dalle leggi in vigore e dalle consuetudini

Le risposte dei giurisperiti, nelle quali non compare il nome dell'interrogato, non divergono tra loro. Essi basarono i loro responsi sulla giurisprudenza del Regno di Sicilia e su trattati di diritto feudale risalenti perlomeno alla fine del XVI secolo<sup>39</sup>.

In primo luogo, si affermava che nello Stato feudale ottenuto Orazio Nelson, in seguito alla donazione, la successione sarebbe stata regolata dalla "Legge dei Franchi", finalizzata alla «regola dei beni feudali» e in vigore fino al 1818. Essa, benché garantisse «una preferenza nella successione ai maschi sopra le femmine, al maggior nato sopra il minore, alla figlia vergine sopra quella maritata», riservava questo sistema di precedenza «a persone dello stesso grado di parentela, ma la linea è invariabilmente preferita sesso o all'età», favorendo, dunque, i discendenti diretti, a qualunque sesso appartenessero. Pertanto, qualora al momento della morte del padre la "Legge dei Franchi" fosse stata ancora in vigore, la successione di lady Bridport sarebbe stata ineccepibile, poiché «la figlia dell'ultimo possessore sarebbe preferita al figlio della sorella di costui». Peraltro, l'osservanza di questa "legge" era l'unica condizione posta dal sovrano al Nelson e ai suoi eredi nell'atto di donazione, mentre, invece, era stata concessa all'ammiraglio la facoltà di «poter nominare chiunque gli avesse piaciuto, anche fuori della linea dei suoi parenti». La concessione però non abilitava Orazio Nelson, compiuta la nomina del primo successore con il suo testamento, a «far discendere nel detto Stato diversamente di come prescriveva la Legge dei Franchi». E perciò il primo successore, «secondo le leggi di Sicilia, quale

---

18) eventuale liceità, al momento della morte di Orazio Nelson, della possibilità di vendere il ducato o parte di esso prevista nel testamento ed eventuali mutamenti legislativi in conseguenza dei quali sarebbe divenuta lecita la vendita 19) eventuali mutamenti legislativi intercorsi in Sicilia, dopo la morte di Orazio Nelson, per quanto riguarda «fedecommessi e sostituzioni fedecommissarie feudali», loro modalità ed eventuali conseguenze, particolarmente in ordine alla possibilità di alienare e vendere il ducato da parte di William Nelson; eventuale funzione di «gius civile» del Regno di Sicilia del diritto civile romano e eventuali effetti della "Regola catoniana" sulla validità del testamento o di alcune sue parti 20) eventualità che, al momento del testamento e della morte di Orazio Nelson, la successione nel «ducato e feudi» di Bronte fosse regolata dalla "Legge dei Franchi" e che «i fedecommessi, le sostituzioni gradualì, le condizioni e le altre clausole», contenuti nel testamento di Orazio Nelson e riguardanti il ducato di Bronte, e il «diritto di proprietà ossia dominio» acquisito da William Nelson tramite l'investitura fossero in accordo con le leggi del ducato (*Formulario per gli interrogatori dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport depositato presso la Gran Cancelleria d'Inghilterra*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati. Negli interrogatori ne furono usati altri più schematici, con piccole differenze nella distribuzione dei quesiti; uno di essi all'appendice III).

<sup>39</sup> Vedi appendici IV, V e VI.

nominato avrebbe ricevuto solenne investitura, conservando, in riguardo alla detta successione, la detta Legge dei Franchi». Nessun dubbio quindi da parte degli esperti che la deroga alla “legge dei Franchi” poteva essere adottata dall’ammiraglio soltanto per il primo successore, non però per i successivi qualora la legge fosse stata ancora in vigore.

Sulla questione della doppia nomina di William Nelson e di William Haslewood, come “successori” e “fedecommissari” nel ducato di Bronte, la posizione era univoca: secondo le leggi e consuetudini di Sicilia in vigore fino al 1818 e le norme contenute nella donazione, non sarebbe stata ammissibile nessuna doppia designazione. L’unica nomina valida era stata quella di William Nelson, che, pertanto, era divenuto «la persona in di cui favore la legge di Sicilia e quella dei Franchi avrebbero conferito l’assoluto dominio della Ducea». William Haslewood, dunque, avrebbe potuto «restare come fedecommissario dell’amministrazione degli affari del testatore che non erano connessi colla ducea, ma non derivò alcun titolo in forza del detto legato, giacché come si è osservato potea avere effetto legale in un solo, cioè nella nomina di lord Guglielmo Nelson».

Uno degli interrogati rilevava nel testamento la designazione di un solo successore, non di due:

Lord Orazio Nelson nominò due che egli chiamò fidecommissarii, cioè il fratello Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, e là [il fratello] Guglielmo era propriamente successore, perché a lui solo donava durante la sua vita non solo l’usufrutto ma ben anco la sostanza dell’eredità. Haslewood era un semplice esecutore testamentario, perché nulla da lui percepivasi e solo allo adempimento della volontà di Orazio doveva vegliare; dunque, la nomina fatta in persona di Guglielmo avea tutta l’efficacia e lo effetto legale, perché, in sostanza, corrispondeva alla nomina di un successore, in corrispondenza della parola della concessione e della disposizione della Legge dei Franchi. Haslewood, nella qualità di semplice esecutore testamentario, non potea per nulla

alterare la primitiva e principale nomina a vantaggio di Guglielmo Nelson, la quale ritrovava saldo appoggio nella legge e nel diploma. Se, ciò nonostante, volesse o potesse interpretarsi il testamento di Orazio nel senso che lasciava due successori, allora la disposizione testamentaria di lui era in parte nulla, perché contraria alla Legge de' Franchi ed alla indivisibilità del feudo ed avrebbe successo Guglielmo per ministero di legge.

Si ritenevano poi prive di validità le disposizioni contenute nel testamento a favore dei discendenti maschi di Susanna Bolton e Caterina Matcham, poiché avrebbero alterato la successione nel ducato e ne avrebbero mutato la «natura», facoltà che non erano state concesse a Orazio Nelson. Infatti, poiché al momento del testamento e della morte di Orazio la “Legge dei Franchi” era in vigore nel Regno di Sicilia e, dunque, anche nel ducato di Bronte,

ogni disposizione contenuta nel testamento che non era consistente con la Legge dei Franchi, [che] era la legge vigente nel Regno di Sicilia, come anche quella sotto la quale in forza con l'originaria concessione specificamente dirigeva la successione per esser continuata, non sarebbe stata di alcun effetto. Quindi tutte le disposizioni del detto testamento del detto Orazio conte Nelson ... che tendeano a conferire lo Stato o interessi al di là della nomina di lord Guglielmo Nelson come successore della detta Ducea, Stato etc. erano inconsistenti ed irreconciliabili colla detta legge che governava la Ducea.

Inoltre, le clausole del testamento «che contraddicevano la primitiva concessione» non avrebbero potuto acquistare validità nemmeno in conseguenza dell'investitura ricevuta da William Nelson, che era stato obbligato a sottostare alla Legge dei Franchi<sup>40</sup>.

Corretto veniva giudicato il comportamento di William, nominato secondo i termini prescritti dalla donazione, che aveva ricevuto lo Stato di Bronte dopo l'investitura, atto del quale non

---

<sup>40</sup> *Risposte dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

si sarebbe potuto fare a meno, sebbene non vi fosse più l'uso di rinnovare la cerimonia ma ci si limitasse a prestare l'omaggio feudale al sovrano; infatti, secondo il parere degli esperti, il successore designato dal Nelson «avrebbe dovuto pregare il re delle Due Sicilie ad investirlo colla comune forma d'investitura, o in persona o per mezzo di procura, e la persona così investita immediatamente veniva soggetta alla Legge dei Franchi ed alle regole di successione del detto Ducato, terre etc., come prescritto nell'originario diploma»<sup>41</sup>.

Riguardo alla tipologia di feudo alla quale apparteneva il ducato di Bronte e dunque alla successione in esso, nel confermare l'esistenza di due differenti categorie distinte dal modo di acquisizione, si affermava che

lo Stato di Bronte ... appartiene fermamente ai feudi concessi ex pacto et providentia Principis. Orazio Nelson non lo acquistò mediante una somma di denaro o per servizi che doveano per necessità e giudiziariamente riscuotere una

---

<sup>41</sup> *Risposta al quesito circa l'eventuale potere di alienare il feudo concesso a Orazio Nelson*, ivi. Così uno degli interrogati affronta il problema del diritto acquisito da William Nelson a richiedere l'investitura del ducato di Bronte: «Guglielmo Nelson potea prender possesso sotto la legge di successione stabilita nella primitiva concessione; ed il dritto che a lui derivava a domandar l'investitura era per conseguenza quello che nasceva dalla Legge de' Franchi, alla quale dovea rimaner soggetto Orazio e soggetto ancora Guglielmo, dopo che Orazio avea nominato lui per successore. Una volta che questo qualunque successore era stato nominato, l'investitura dovea essere similissima a quella che nel diploma avea avuto Orazio, cioè con la Legge de' Franchi; e, leggendo la investitura presa da Guglielmo, si osservava che sotto questa legge fu egli riconosciuto, "retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus quae in privilegio dictae Terrae et Ducatus eidem Curiae reservantur. Natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata", così nella investitura si legge. Le quali parole suonano perfettamente obblighi di eseguirne la legge del diploma e tutte quelle disposizioni che stabiliscono la maniera di succedere iure Francorum». Lo stesso giurisperito così descrive gli effetti dell'investitura concessa a William: «la natura della investitura è quella di prendere possesso dello Stato ... Gli effetti erano che l'investito era riconosciuto come legittimo possessore e fra di noi avea lo specifico effetto di essere l'investito personalmente obbligato ai servigii ed all'omaggio in faccia al concedente (Capitolo 12 di re Giovanni). Questa investitura, quantunque sia stata presa in forza della nomina, pure essa limitava la esecuzione del testamento sino a questo punto. Per quanto riguardava la natura del feudo, essa non veniva alterata. In effetto, tutto in essa era armonia con la Legge dei Franchi stabilita dal diploma I) perché questa investitura fu presa dal solo Guglielmo, perché un unico successore permetteva il diploma di nominare ed un unico successore conosceva le Legge de' Franchi; II) perché nella investitura fu detto, e espressamente, che dovea osservarsi ciò che leggevasi nel privilegio, senza mutare, e in alcun modo, la forma del feudo. Ed in effetto le parole che nella investitura, o per di meglio nel cosiddetto fidehomagium, si leggono sono una vera esecuzione e concordanza del diploma; ed il giuramento d'omaggio e fedeltà per parte di Sua Maestà è ricevuto da Guglielmo Nelson sotto la espressa condizione: "retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus quae in privilegio dictae Terrae et Ducatus eidem Curiae reservantur. Natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata"; dunque, Guglielmo era riconosciuto sotto la condizione dell'adempimento degli obblighi contenuti nel diploma e senza mutare la forza del feudo» (*Risposte dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport*, ivi).

ricompensa. Il diploma di concessione dimostra una libera, spontanea e generosa largizione usata dal sovrano al valore all'attaccamento di Orazio e non già un coartato, necessario indispensabile pagamento all'ammiraglio dovuto. I sensi concessione sono di gratitudine e di generosità e non di e pagamento.

Si precisava poi:

Le qualità legali o incidenti appartenenti alla prima classe, ossia feudum emptitium, si erano che il possessore ne potea disporre in quel modo che le piaceva e potea a suo piacere cambiare la natura dello stato e l'ordine di successione, potendolo alienare a pregiudizio dei suoi eredi. Ma le qualità legali o incidenti dell'altra classe dei feudi, ossia feudum ex pacto et providentia Principis, erano differentissimi (sic). Un tal feudo pervenendo nel possessore dalla spontanea munificenza del Sovrano, egli, il possessore, in mancanza di espressi poteri o clausole all'uopo nella concessione di tal feudo, non avea potere legale di cambiarne la natura o l'ordine di successione, né alienare tale feudo a pregiudizio dei suoi eredi. L'ordine di successione incidente al feudo feudum ex pacto et providentia principis era sempre regolato dalla Legge dei Franchi.

L'obbligo di rispettare la "Legge dei Franchi" nei feudi "ex pacto et providentia Principis" era finalizzato a tutelare la loro indivisibilità, «onde più facile fosse riuscita la riversione a vantaggio del Principe, cessato l'ordine legale delle successioni»<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Ivi. Scrive Renata Ago: «la successione feudale era, secondo le parole di uno storico del diritto, "esclusivamente legittima e non testamentaria" ... Secondo G. B. De Luca, grande giurista italiano del XVII secolo, se "l'acquisto del feudo" è avvenuto "per mera grazia e beneficio dell'infeudante, ... i figli e discendenti o altri del sangue chiamati nell'investitura riconoscono questo beneficio direttamente ed immediatamente dall'infeudante e, per conseguenza, l'infeudato, ancorché primo, non ha potestà alcuna di disporre del feudo". Nel caso, invece, che l'acquisto sia avvenuto "per via di compera o per altra causa corrispettiva ed onerosa", il primo acquirente è libero di lasciare disposizioni testamentarie relative al feudo, purché ne rispetti la natura: se il beneficio è "dividuo", potrà prescrivere il criterio di divisione che gli sembrerà più appropriato, anche "gratificando alcuni ed escludendo altri", cioè istituendo primogeniture e maggioraschi, se, invece, il feudo è "individuo", il testatore sarà libero solo di scegliere chi dovrà essere il suo erede. Tuttavia, anche là dove le "leggi particolari proibivano ogni e qualunque disposizione la quale riguardi il corpo e la sostanza del feudo ... il regio assenso ... toglieva tutte queste difficoltà» (R. Ago, *La feudalità in età moderna* cit, p. 27).

Per quanto riguarda l'eventuale possibilità di alienare il ducato, uno degli interpellati, d'accordo con gli altri, sostenne l'assoluta impossibilità di ogni alienazione, secondo quanto riportato nel diploma di concessione, ma motivò approfonditamente la sua risposta. A suo parere, oltre all'alienazione sarebbe stato impossibile per Orazio Nelson compiere ogni altro «atto per alterare la natura e qualità del feudo ... [o] concedere o imporre alcun termine o restrizione o condizione». Al ducato di Bronte non si sarebbe nemmeno potuto applicare quanto prescritto dal capitolo *Volentes*, che dando origine a interpretazioni controverse, chiarite da una prammatica regia del 14 novembre 1788, aveva avuto l'effetto di «dispensare nelle alienazioni il consenso sovrano, senza [però] alterare la forma dei feudi». Il giurisperito osservava che, in ogni caso, i possibili effetti del capitolo, sui quali si era dibattuto fino all'emanazione dei provvedimenti di eversione della feudalità, avrebbero riguardato i

feudi in cui nulla si fosse detto o ... i feudi ereditari, che erano quelli con la clausola “concedimus tibi et quibuscumque heredibus”, e non ... i feudi ex pacto et providentia Principis, in cui sono chiamati gli eredi ex corpore ed in cui la legge di successione è scritta sulla concessione. Il detto Orazio Nelson ... ebbe, in forza del diploma o strumento sudetti, la facoltà di nominare chiunque gli fosse piaciuto (coll'esclusione anche dei suoi parenti, ambo in esistenza o mancanza di eredi del suo corpo) come la persona che doveva chiedere dal re delle Due Sicilie la investitura ... come stava prescritto nell'originaria concessione. Al di là di questo, come sopra si è detto, il diploma non accordava altra facoltà o più estesi poteri di alienare o disporre della ridetta ducea, Stato etc<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> «Secondo le leggi, costituzioni ed usanze dell'Ulterior Sicilia all'epoca del diploma di concessione e da indi al tempo della morte del detto Orazio vice conte Nelson, il detto Orazio non era in virtù del detto diploma o strumento investito di alcuna facoltà di alienare e disporre della detta ducea, ma soltanto di quella di nominare ed istituire un successore nella stessa, secondo la facoltà contenuta nel diploma e per la quale fu abilitato a nominare ed istituire tale successore anco con potere escludere i di lui parenti; ma questo potere non si estese a facultare il detto Orazio vice conte Nelson a far discendere la detta ducea, Stato etc. in modo diverso di come stabiliva la Legge dei Franchi; ed avendo egli una volta esercitato la facoltà di nominare, il solo potere conferitogli nel diploma rimase esausto. La nomina in favore di Lord Guglielmo Nelson fu perfetta ed ebbe luogo consistentemente colla detta Legge dei Franchi, in forza della quale Orazio Lord Nelson non potea far alcun atto per alterare la natura e qualità del feudo, né concedere o imporre alcun termine o

Illegittimo veniva poi considerato quanto disposto dall'ammiraglio Nelson riguardo alla possibilità di vendere il ducato, in quanto, prima del 1818, le leggi di Sicilia non lo permettevano. In seguito, la legge entrata in vigore nell'agosto 1818, che aveva abolito anche i fedecommissi, aveva abilitato William Nelson «a disporre della detta ducea ... in quel modo che gli avrebbe piaciuto» e gli aveva conferito «il più ampio dominio sopra la stessa, liberandolo da qualunque soggezione feudale ed investendolo con un dritto indisputabile per lui et per i suoi eredi».

Infine, i giuristi interpellati affermavano che le disposizioni illegittime contenute nel testamento di Orazio Nelson, prima che dalle nuove disposizioni legislative, sarebbero state rese vane

---

restrizione o condizione; sebbene, per il capitolo *Volentes*, il re Federico avesse concesso facoltà ai baroni alienare i feudi senza il sovrano permesso, un tal capitolo non potea applicarsi nel caso di alterare la forma della successione stabilita nella originaria concessione. Quando questa legge cominciò ad aver vigore, da principio era invalso nel foro di Sicilia lo errore che i feudi erano ridotti, per il detto capitolo *Volentes*, a guisa di allodii. E ciò diede occasione al consultore Simonetti di fare una rappresentanza al re, in cui dimostrò che il capitolo sudetto altro non avea fatto se non che dispensare nelle alienazioni il consenso sovrano, senza alterare la forma dei feudi. Esaminato, quindi, lo affare nel Regno di Napoli da un'assemblea di ministri, fu, d'ordine del re, pubblicata in questo Regno, sotto li 14 novembre 1788, una pramatica in cui fu disposto: che la grazia concessuta col capitolo *Volentes* non ha punto alterata la natura dei feudi nella Sicilia Ulteriore con farli divenire a guisa di allodii, di essere la forma del feudo inalienabile, di maniera tale che non possa neanche il primo acquirente, in pregiudizio del fisco, oltrepassare i gradi della successione ... quando esista il grado esclusivo della riversione al fisco; la quale facoltà del primo acquirente, a modo del medesimo foro dato, debba intendersi pro ut de iure nelle contese che possano occorrere tra i privati ove il fisco non ha alcun interesse; ma la quistione tra i privati volle che dovea intendersi pro ut de iure. Quindi, nelle decisioni relative a cause feudali pro a chi si avesse ricorso alle leggi comuni, i patti e le clausole della investitura formavano la prima legge. La sua interpretazione era regolata in modo che non avesse luttato con le leggi feudali, ma senza però restringere ovvero allargare il senso delle parole che nella concessione si leggevano ... L'originaria concessione potea contenere condizioni e restrizioni obbligatori sul primo feudatario, ma questi non potea aggiungere o allontanarsi in modo alcuno dalle condizioni con cui ebbe il feudo ... La quistione al più potea farsi per i feudi in cui nulla si fosse detto o per i feudi ereditari, che erano quelli con la clausola "concedimus tibi et quibuscumque heredibus", e non per i feudi ex pacto et providentia Principis, in cui sono chiamati gli eredi ex corpore ed in cui la legge di successione è scritta sulla concessione. Il detto Orazio Nelson, alle due diverse epoche e durante il tempo intermedio, ebbe in forza del diploma o strumento sudetti la facoltà di nominare chiunque gli fosse piaciuto (coll'esclusione anche dei suoi parenti, ambo in esistenza o mancanza di eredi del suo corpo) come la persona che dovea chiedere dal re delle Due Sicilie (sic) la investitura secondo la forma comune, o in persona o per procura, e la persona così investita immediatamente divenne soggetta alla Legge dei Franchi, riguardo all'ordine di succedere o ereditare il detto Stato, ducea, terre etc., come stava prescritto nell'originaria concessione. Al di là di questo, come sopra si è detto, il diploma non accordava altra facoltà o più estesi poteri di alienare o disporre delle ridetta ducea, Stato etc.» (*Risposta al quesito circa l'eventuale potere di alienare il feudo concesso a Orazio Nelson*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati).

dalla “Regola catoniana” che permaneva in vigore nel Regno di Sicilia<sup>44</sup>.

La duchessa, ancor prima che le fosse confermato dal Tribunale Tribunale della Cancelleria il possesso del ducato, era stata costretta ad affrontare gravi conflitti con il Comune di Bronte sullo scioglimento dei diritti promiscui, che erano iniziati già nel 1825 – allorché i brontesi pretesero che William Nelson ripristinasse il diritto di pascolare e raccogliere legna nelle terre della ducea – e avevano raggiunto il culmine quando, tra il 1842 e il 1843, l’Intendente di Catania aveva disposto l’assegnazione al comune di buona parte delle terre già feudali. Le contrapposizioni si sarebbero attenuate solo nel 1861, quando una transazione tra comune e ducea avrebbe dato un assetto definitivo al territorio di Bronte, riducendo le terre ducali a metà delle dimensioni originarie<sup>45</sup>. Gli anni di Carlotta Maria poi sarebbero stati caratterizzati da alcune rivolte, la più tragica delle quali fu quella del 1860 che ha ispirato una novella di Verga<sup>46</sup>, e da un maggiore impegno per lo sviluppo dell’agricoltura, anche se, «per aumentare l’estensione dei terreni agricoli, si ricorse sbrigativamente al taglio dei boschi e alla

---

<sup>44</sup> *Risposte dei «testimoni giurati» nella causa Nelson contro Bridport*, ivi.

<sup>45</sup> N. Galati, *Maniace. L'ex Ducea di Nelson* cit., pp. 47-52 (a p. 52 una cartina del territorio di Bronte secondo i risultati della transazione tra Comune e ducea); cfr. anche M. Aglieri Rinella, *Mr. Thovez e Mr. Hutchinson: l'amministrazione della Ducea di Bronte tra violenza e diritto* cit.; R. Faranna, *La controversia sugli usi civici: Lord Nelson contro i Brontesi* cit.; G. Lo Giudice, *Comunità rurali nella Sicilia moderna. Bronte (1747-1853)* cit., pp. 261-270; B. Radice, *Storia della città di Bronte* cit., pp. 342 e sgg.. Di particolare interesse sono le memorie presentate dal procuratore della città di Bronte, Emanuele Viola, durante la controversia con la duchessa per il reintegro degli usi civici: E. Viola, *Quadro delle domande pella Comune di Bronte contro Carlotta Maria Nelson*, Palermo, 1856; Id., *Incidente per la Comune di Bronte contro Lady Carlotta Maria Nelson*, Palermo, 1857; Id., *Per la Comune di Bronte contro Lady Carlotta Maria Nelson. Incidente delle difese della Comune di Bronte delle dimande di essa che dovranno discutersi innanzi il signor arbitro il giorno 20 agosto 1858*, Palermo 1858; cfr. anche *Dimostrazione dei dritti proprii dei comunisti di Bronte sui boschi degli ex-feudi di Maniaci e San Filippo di Fragalà*, Palermo, 1851.

<sup>46</sup> Sul contesto della rivolta del 1860, Maria Sofia Messina scrive: «la situazione della cittadina etnea era ... più complessa di quella di tanti altri centri siciliani, nei quali l'autorità costituita avrebbe potuto con non troppa difficoltà applicare i decreti dittatoriali e dividere le terre del demanio ai contadini. Infatti, fra i detentori di terre demaniali, i quali ovviamente contestavano ogni richiamo alla legalità e si opponevano alla revisione dei confini e dei titoli di proprietà dei terreni usurpati, stavano a Bronte, e non del tutto a proposito, gli eredi inglesi di Orazio Nelson, ora Nelson Bridport ... Ciò in un paese come Bronte che soffriva di un endemico stato di “fame di terra”, per le continue usurpazioni subite nel corso dei secoli e nel quale era presente un proletariato rurale particolarmente esasperato dalla mancanza di terre comuni, da sfruttare gratuitamente per i bisogni primari di sopravvivenza, [che] aveva causato ricorrenti sommosse» (M. S. Messina Virga, *Bronte 1860. Il contesto interno e internazionale della repressione*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1989, pp. 49-50; cfr. anche E. Bettini, *Rapporto sui fatti di Bronte del 1860*, Sellerio, Palermo, 1985; B. Radice, *Storia della città di Bronte* cit., pp. 473-490).

privatizzazione di fasce delle ampie piste trazzerali»<sup>47</sup>. Infine, lady Bridport fu la prima tra i Nelson a visitare, nel 1835, la ducea, rimanendo colpita dalla sua arretratezza economica e sociale<sup>48</sup>.

Nel 1855, per preservare l'integrità del suo patrimonio Carlotta Maria disponeva l'istituzione di un maggiorasco<sup>49</sup> su

tutti i miei beni immobili e rendite immobiliari dell'intero ducato di Bronte, siti nel Regno delle Due Sicilie, nei Reali Dominii al di là del Faro e sempre sino alla maggiore concorrenza di quelli di cui ho la piena libertà di disporre ... nella persona del mio amato figlio l'onorevole Alessandro Nelson Hood, trasmissibile nella sola sua discendenza e naturale, per ordine di primogenitura, col dritto di rappresentazione nella linea maschile, di maschio in con che all'ultimo possessore della linea retta che muoia figli o discendenti maschi di maschio succeder debba il primogenito maschio di maschio della linea prossima possessore, di cui sia zio paterno o fratello o anche in distanza, purché sia primogenito nella sua linea e sia nel ramo che prossimamente si distava e si distava dalla linea retta primogeniale dell'ultimo possessore, dovendo formare tutti i maschi, di qualunque ramo o linea, una sola linea di qualità maschile per succedere con quell'ordine che sopra si è indicato, misurandosi sempre la prossimità e la qualità di primogenito col dritto di rappresentazione<sup>50</sup>.

In virtù del regolamento del 5 agosto 1818, la «costituzione» del maggiorasco avrebbe dovuto essere autorizzata dal sovrano<sup>51</sup> e

---

<sup>47</sup> N. Galati, *Maniace. L'ex Ducea di Nelson* cit., p. 50.

<sup>48</sup> R. Trevelyan, *Principi sotto il vulcano. Storia e leggenda di una dinastia di Gattopardi anglosiciliani dai Borboni a Mussolini*, Rizzoli, Milano, 1977, p.70.

<sup>49</sup> *Istanza presentata al sovrano da Carlotta Maria Nelson per l'istituzione di un maggiorasco a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, 1855*, ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

<sup>50</sup> *Estratto del testamento in lingua italiana di Carlotta Maria Nelson, Londra, 21 luglio 1858*, ivi.

<sup>51</sup> Questi i punti del regolamento: 1) obbligo di indirizzare al sovrano la richiesta di autorizzazione per l'istituzione di nuovi maggioraschi 2) obbligo di indicare nella domanda il nominativo del primo beneficiario, i beni che si vogliono sottoporre a maggiorasco e la rendita di questi beni, «che dovrà esser giustificata coll'estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni fondiarie e col certificato del Conservatore dell'Ufficio delle ipoteche, onde consti che i mentovati beni non siano gravati di alcuna ipoteca o di alcun privilegio» 3) l'esame dei documenti sarebbe stato affidato ad un'autorità che sarebbe stata indicata in seguito 4) nell'esame della richiesta, si sarebbe dovuto tenere conto della situazione «nel tempo in cui il maggiorasco sarà costituito» 5) la richiesta, assieme all'indicazione dei beni da sottoporre al maggiorasco, avrebbe dovuto essere pubblicata sui giornali del Regno e affissa all'albo della cancelleria del tribunale della provincia in cui i

Thovez, nominato «speciale procuratore» della duchessa, veniva incaricato di occuparsi della pratica<sup>52</sup>. Nell'istanza indirizzata al re delle Due Sicilie, Ferdinando II, la duchessa di Bronte motivava la richiesta di istituzione del maggiorasco a favore del figlio con l'ardente desiderio «di conservare, a perpetua rimembranza della munificenza del riferito clementissimo principe, principe, nella di lei progenie, questa illustre porzione di paterno retaggio»<sup>53</sup>. Precisava poi che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 955 del Codice Civile delle Due Sicilie, «il valore delle terre e del ducato di Bronte non eccede la quota disponibile». Per provarlo, sarebbe bastato «conoscere la consistenza de' beni alla

---

beni erano situati 6) un mese dopo l'esecuzione di quanto prescritto nel punto precedente si sarebbe dovuta far trascrivere la richiesta nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche della stessa provincia 7) i creditori avrebbero avuto quindici giorni di tempo, a decorrere da quello della trascrizione, per far valere i propri interessi e nel corso dell'anno successivo i beni da sottoporre al maggiorasco avrebbero dovuto essere liberati da ipoteche e gravami 8) si sarebbe dovuta usare ogni diligenza per stabilire se i beni fossero ancora gravati da «ipoteche legali» e per liberarli da esse 9) si sarebbe dovuta prestare attenzione a preservare, in quantità e qualità, la quota «legittima» di beni dovuta ai figli 10) dopo le indagini precedentemente elencate, l'autorità preposta avrebbe dovuto trasmettere un «parere» al sovrano 11) in caso di responso negativo del sovrano, i documenti sarebbero stati restituiti al richiedente 12) in caso di responso positivo, il richiedente, entro due mesi, avrebbe dovuto far redigere da un notaio un atto di istituzione del maggiorasco 13) l'«esame della necessità o utilità dell'alienazione di tutto il maggiorasco o di una parte del medesimo» sarebbe stata affidata ad una autorità che sarebbe stata indicata in seguito 14) «la vendita dovrà effettuarsi colla sollemnità delle citazioni; il deposito del prezzo pendente il nuovo impiego dovrà farsi, pei reali domini al di qua del faro, nella cassa di ammortizzazione e, per i reali domini al di là del faro, in quei pubblici banchi, sino a che non vi si stabilisca cassa di ammortizzazione» 15) per i casi di «beni da surrogarsi» si eseguirà la stessa indagine conoscitiva necessaria per le alienazioni 16) nel caso che fossero necessarie riparazioni agli edifici del maggiorasco che eccedano «la somma autorizzata dalla legge si provvederà dal magistrato sulla domanda del possessore» 17) fino all'istituzione anche in Sicilia dell'«Officina della conservazione delle ipoteche», la conservazione delle ipoteche sui beni da sottoporre a maggiorasco «sarà eseguita colle sollemnità del cosiddetto verbo regio e con tutte le cautele che l'accompagnano, trascrivendosi la copia dell'istrumento, tosto che sarà terminato, ne'quattro registri colà esistenti» (*Regolamento per l'istituzione dei maggioraschi, 5 agosto 1818, ivi*). In un decreto del 9 agosto 1824, dell'istruzione delle pratiche per l'istituzione di fedecommissi sarebbero stati incaricati, rispettivamente, «il nostro Procuratore generale presso la Suprema Corte di Giustizia residente in Napoli ed il nostro Procuratore generale presso la Suprema Corte di Giustizia residente in Palermo»; essi avrebbero potuto delegare uno degli «Avvocati generali», ma non avrebbero potuto esercitare le funzioni loro affidate in materia di fedecommissi «senza esservi superiormente autorizzati, per via della nostra Real Segreteria e Ministro di Stato di Grazia e Giustizia, cui dovranno altresì pervenire i loro rapporti sull'oggetto» (*Regolamento in materia di competenze circa l'istruzione delle domande di istituzione di maggioraschi, 9 agosto 1824, ivi*).

<sup>52</sup> «Procura speciale» rilasciata da Carlotta Maria Nelson a don Filippo Thovez «per implorare da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie l'approvazione di potere istituire un maggiorasco dello Stato di Bronte e censi dalla medesima posseduti», 1855, ivi. Sull'iter della richiesta, cfr. Federico Di Giorgi a don Franco Thovez, Palermo, 13 ottobre 1855, ivi; Federico Di Giorgi a don Franco Thovez, Palermo, 18 ottobre 1855, ivi; Federico Di Giorgi a don Franco Thovez, il documento non è datato, ivi.

<sup>53</sup> Istanza presentata al sovrano da Carlotta Maria Nelson per l'istituzione di un maggiorasco a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, 1855, ivi. Così Carlotta Maria, rivolgendosi al sovrano, si riferisce al ducato di Bronte: «[Il] Ducato di Bronte ... dalla sottoscritta lady Nelson in Bridport si mantiene con tanto più di nobile orgoglio, in quanto che sopra di un tale retaggio di famiglia sono congiunte le più belle storiche ricordanze e la grata memoria di un re che seppe, con tanta magnificenza, rendere ad un eroe una perpetua testimonianza del suo generoso affetto» (Ivi).

sottoscritta lady Nelson Bridport appartenenti, indipendentemente dello Stato di Bronte», il cui valore «monta alla somma di lire sterline 84.000, la quale eccede di molto il valore pecuniario del detto Ducato e terra di Bronte»<sup>54</sup>. L'istituzione del maggiorasco era, inoltre, resa possibile poiché erano rispettati i parametri previsti dal Codice Civile borbonico: infatti, «questo può farsi ai termini dell'articolo 946 e seguenti del Codice Civile, purché la rendita annuale non ecceda ducati 24.000, né sia minore di 4.000», termini nei quali la rendita del ducato rientrava pienamente<sup>55</sup>.

Per non meglio precisate «vicende politiche», l'autorizzazione regia non fu concessa<sup>56</sup>, ma Carlotta Maria, con il testamento del 21 luglio 1858, dispose lo stesso l'istituzione del maggiorasco a favore del figlio Alessandro e designò come «eredi particolari, nelle quote che per legge possono a loro competere, le mie figlie Maria Sofia, Carlotta, Jane, Sara, Caterina Luisa e Francesca Carolina ... dovendo ogni quota che le spettarà prendersi sopra i beni d'Inghilterra»<sup>57</sup>. E ribadì, in modo perentorio, la sua volontà di escludere dal godimento del maggiorasco tanto «le femmine» quanto «i discendenti per mezzo di femmina»<sup>58</sup>, obbligando però il

---

<sup>54</sup> Questa l'elencazione dei beni inglesi di Carlotta Maria: «sono di pertinenza della sottoscritta cioè la somma di lire sterline 23.589, nei fondi al 3% consolidati, nella quale consiste la dote data da detto Guglielmo conte Nelson, suo genitore, alla detta Carlotta Maria baronessa Bridport, per contratto del matrimonio di essa col detto Samuele barone Bridport, la sudetta somma intera è destinata dal medesimo contratto di matrimonio alla figlia (escludendo il figlio) dei detti coniugi, dopo la morte di essa baronessa Bridport; la somma di lire sterline 34.519 e 20.000 de' fondi 3% sudetti, date per testamento del padre di essa baronessa Bridport a lei durante la di lei vita, con fedecommesso a favore delle di lei figlie, escludendo il figlio, dopo la di lei morte; la somma di lire sterline 5550, destinata per fedecommesso, similmente alle altre due somme sopranominate, e consistente in un'ipoteca ad altri crediti dovuti a lady Bridport» (Ivi).

<sup>55</sup> «Procura speciale» rilasciata da Carlotta Maria Nelson a don Filippo Thovez «per implorare da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie l'approvazione di potere istituire un maggiorasco dello Stato di Bronte e censi dalla medesima posseduti», 1855, ivi.

<sup>56</sup> Codicillo al testamento di Carlotta Maria Nelson, il documento non è datato, ivi.

<sup>57</sup> Estratto del testamento in lingua italiana di Carlotta Maria Nelson, Londra, 21 luglio 1858, ivi. Nella richiesta di istituzione del maggiorasco in favore del figlio Alessandro Nelson Hood, Carlotta Maria così dichiarava: «non potendo per nulla venire alterata la quota dovuta alle femmine, il maggiorasco troverà tutto il suffragio delle leggi che nel regno della Maestà Vostra felicemente si osservano. Le femmine sono state date a marito ed anche dotate; esse sono le seguenti: l'onorevole Maria Sophia è congiunta in matrimonio con Giovanni Lee, scudiere, l'onorevole Carlotta con Orazio Peochfort, scudiere, l'onorevole lady Giovanna Sofia con sir Carlo Stalton, capitano di marina nelle regie navi del Regno della Gran Bretagna ed Irlanda, comandante dell'Onorevole Militare Ordine del Regno, l'onorevole Luisa con Enrico Hall, scudiere e l'onorevole Francesca Carolina con Giovanni Walzan, scudiere» (*Istanza presentata al sovrano da Carlotta Maria Nelson per l'istituzione di un maggiorasco a favore del figlio Alessandro Nelson Hood, 1855*, ivi).

<sup>58</sup> Estratto del testamento in lingua italiana di Carlotta Maria Nelson, Londra, 21 luglio 1858, ivi.

beneficiario a sottostare ad alcune «condizioni»: aggiungere al proprio cognome quello di Nelson, non vendere o permutare i beni beni sottoposti al maggiorasco, se non in caso di necessità, e far fronte a una serie di debiti e spese legati al patrimonio assegnatogli<sup>59</sup>. Rinnovò poi la procura speciale al Thovez riguardo all'istituzione del maggiorasco e lo designò anche esecutore testamentario. Infine, espresse la volontà di «lasciare tutti i miei beni che informano il ducato di Bronte al detto mio figlio l'onorevole l'onorevole Alessandro Nelson Hood», indipendentemente dall'esito dall'esito della richiesta di istituzione del maggiorasco<sup>60</sup>.

A impedire negli anni successivi l'attuazione del maggiorasco, intervenne «l'ordinamento delle cose nel nuovo Regno d'Italia», sicché, in un codicillo del proprio testamento, successivo al 1861, Carlotta Maria – in riferimento a «tutte le volte che il sudetto maggiorasco non si verificherà o non si potrà, per qualunque futura

---

<sup>59</sup> «Il maggiorasco di cui è parola deve costituirsi sotto le seguenti condizioni: I) che l'istituto ed il successore al maggiorasco deva al suo cognome riunire ben'anco quello di Nelson II) che non possano vendersi, permutarsi o, in qualunque modo, alienarsi, sia in tutto sia in parte, i beni sottoposti al maggiorasco, a meno che non si facci nei casi di necessità o di evidenti utilità e previe le formalità stabilite dal regolamento del 5 agosto 1818, approvato da Sua Maestà il re delle Due Sicilie con real decreto dell'istessa data III) che i successori al maggiorasco siano obbligati [a] pagare i seguenti debiti dei loro antecessori, pei quali i creditori s'intendono avere privilegio sulle rendite del maggiorasco 1) le spese giudiziali 2) le spese funerali 3) tutte le spese di ultima infermità, in proporzione eguali fra di cui son dovuti 4) i salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso e quelli dovuti per lo mese corrente 5) le somministrazioni di sussistenze fatte dallo antecedente possessore del maggiorasco alla sua famiglia pel corso di un anno, salvo il caso che siavi prescrizione di tempo minore; se i debiti nel presente articolo enunciati sieno del padre dell'attual possessore, ancorché non sia stato godente del maggiorasco, o della madre dovranno con equal privilegio essere soddisfatti dalle rendite del maggiorasco 6) le spese per le ricostruzioni o riparazioni degli edifici inscriventi ai fondi, canali o qualunque opera di simil natura, fatte nei fondi del maggiorasco, sia che la somma si debba agli stessi architetti, appaltatori, muratori ed operai, sia che si debba ad altri che abbiano, per tale oggetto, prestato denaro, purché le ricostruzioni e riparazioni sino a carico degli usufruttuari e non della proprietà; tutti questi pagamenti sono forzosi sino alla concorrenza di una annata di rendita, da soddisfarsi nel corso di due anni, salvo al possessore il regresso contro i beni liberi dei mentovati debitori 7) che, ove, alla morte del possessore del maggiorasco, oltre del primogenito cui si trasmettono i beni, vi sieno altri figli secondogeniti, si appresti ai medesimi una pensione alimentare sulle rendite del maggiorasco quantevolte non abbiano beni di loro pertinenza, onde poter vivere con decenza; detta pensione non potrà eccedere due terzi della rendita corrispondente alla quota che sarebbe aspettata a detti secondogeniti sui beni del maggiorasco, ove questi fossero stati liberi potrà essere in quantità minore delle due terze parti a seconda le circostanze 8) che, essendovi figlie femmine in defetto di beni sufficienti per maritarle decentemente, si dia alle medesime una dote, che verrà dedotta dalle rendite del maggiorasco in tante rate eguali, da non eccedere lo spazio di dieci anni 9) che, ove il possessore del maggiorasco avrà promesso alla moglie, nel contratto matrimoniale, la sopravvivenza, i beni del maggiorasco vi saranno obbligati, in mancanza di beni liberi, ma non oltre il sesto della rendita a cui il successore dovrà adempire 10) che il possessore del maggiorasco sia tenuto a pagare i pesi attinenti ai beni componenti il maggiorasco istesso» (Ivi).

<sup>60</sup> Ivi.

futura causa ed impedimento, durante la mia vita, verificare» – dispose che

in tutti i miei beni esistenti in Sicilia e propriamente in i miei beni immobili e mobili, terre, canoni, rendite e quant'altro, nella maniera più larga e più generale, lo intero Stato di Bronte, tutto includendo e nulla con tutti quei dritti ed azioni e crediti che, secondo i titoli, spettano ed appartengono, succeda e debba succedere, dopo mia morte, con qualunque ampio titolo di successione e maggior latitudine che è in mio potere, il mio amatissimo l'onorevole Alessandro Nelson Hood. E se occorre istituisco, nomino e dichiaro, per l'oggetto sopra indicato, mio erede universale il sudetto mio figlio Alessandro Nelson Hood<sup>61</sup>.

Il tentativo di Carlotta Maria Nelson di istituire un maggiorasco a favore del figlio dimostra come, nonostante la scomparsa del regime feudale, si cercassero soluzioni alternative, atte a sostituire quegli strumenti di salvaguardia del patrimonio soppressi dai provvedimenti eversivi della feudalità. Alla sua morte nel 1873, sarebbe stato proprio il figlio Alessandro a succederle come quarto duca di Bronte.

Altre lunghe e complesse controversie i Nelson Bronte dovuto affrontare per tutta la prima metà del secolo successivo: stavolta però l'oggetto sarebbe stato il riconoscimento del titolo di duca di Bronte, tanto in Italia quanto in Gran Bretagna<sup>62</sup>.

Gli ex feudatari avrebbero mantenuto la proprietà di alcuni edifici di rilevante interesse storico e di un parco fino al 1981, allorché l'ultimo degli eredi li vendette al comune di Bronte.

---

<sup>61</sup> *Codicillo del testamento di Carlotta Maria Nelson*, il documento non è datato, ivi.

<sup>62</sup> Gran parte della documentazione riguardante il riconoscimento del titolo e l'iter delle pratiche avviate presso la Consulta Araldica del Regno d'Italia e l'Herald's College di Londra si trova in ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati.

## APPENDICE DOCUMENTARIA

**I. Testamento di Orazio Nelson, 10 maggio 1803** (ASP, ADB, busta 284, carte non numerate)

Questa è l'ultima volontà e testamento di me Orazio visconte Nelson del Nilo e di Burnham Thorpe, nella Contea di Norfolk nel Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e Duca di Bronte, nel Regno dell'ulteriore Sicilia.

Primo, nell'evento che io morirò in Inghilterra, ordino ai miei esecutori, qui sotto nominati, (a meno che Sua Maestà significherà esser suo piacere che il mio cadavere fosse sepolto altrove) di far sotterrare il mio corpo nella Parrocchiale Chiesa di Burnham Thorpe, nella Contea di Norfolk sudetta, vicino alle spoglie mortali degli estinti miei genitori, e quanto più privatamente si potrà; ed ordino che la somma di lire cento fosse distribuita ai poveri delle diverse Parrocchie di Burnham Thorpe (suddetto), di Sutton e di Northon, tutte nella Contea di Norfolk, cioè una terza parte ai poveri, d'ognuna delle riferite parrocchie, da distribuirsi a discrezione dei rispettivi cappellani o ministri ivi officianti ed in quel modo e proporzioni ed a tali individui che essi rispettivamente crederanno a proposito.

Do e lascio alla dama Emma Hamilton, vedova dell'onorevole cavaliere Guglielmo Hamilton, insignito dell'onorevolissimo ordine del Bagno, la mia stella di diamanti, come un segno della mia amicizia e riguardi. Parimenti do e lascio alla suddetta dama Emma Hamilton il vaso d'argento marcato E. H. che ella medesima mi regalò.

Dono e lascio a mio fratello il reverendo Guglielmo Nelson, dottore in teologia, la tabacchiera d'oro regalatami dalla città di Londra, come ancora do e lascio allo stesso Guglielmo Nelson la spada d'oro regalatami dai capitani che combatterono meco la battaglia del Nilo.

Parimenti, do e lascio a mia sorella Caterina Matcham la spada regalatami dalla città di Londra.

Parimenti, do e lascio a mia sorella Susanna Bolton il vaso d'argento regalatomi dalla Compagnia di Turchia.

Parimenti, do e lascio all'illustre Alessandro Davison di Saint James Square, nella Contea di Middlesex, il mio schioppo turco, scimitarra e cantina.

Parimenti, do e lascio al cessato mio capitano e degno amico capitano Hardy tutti i miei telescopi e strumenti nautici e lire cento in denaro, da pagarglisi tre mesi dopo la mia morte.

Do e lascio, pure, la somma di cento lire per ognuno ai miei esecutori qui appresso nominati, da esser pagate o ritenute alla fine di tre mesi dopo la mia morte.

Dono e lascio al sopra nominato mio fratello Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood di Craven Street in The Strand, nella Contea di Middlesex, scudiere, tutto il residuo e resto de' miei beni mobili ed effetti liberi, di qualunque natura ed ovunque essi esistono (eccettuati gli oggetti di mobilia, forniture, vini, argenterie, porcellana, biancherie, pitture e stampe che si troveranno nella mia casa in Merton alla mia morte, eccettuata pure la mia spada di diamanti e gioie qui appresso disposte ed eccettuati altresì tutti gli altri oggetti che io lascio, lascerò o potrò lasciare e disporre altrimenti, in forza di questo mio testamento o in forza di ogni codicillo o codicilli), da possedersi dai medesimi o dai loro esecutori, amministratori ed assegnatari, con l'obbligo e per fini, intenti e propositi qui appresso limitati, espressi, dichiarati e contenuti riguardo agli stessi; cioè con la condizione che essi fidecommissari ed il superstite di essi e gli esecutori ed amministratori di tale superstite debbano e dovranno, quanto più presto potrassi dopo la mia morte, convertire in denaro tali porzioni degli stessi effetti liberi che non consisteranno in denaro e debbono e dovranno impiegare ed investire nella compra di rendite al tre per cento, iscritte sul Gran Libro, quella porzione del detto denaro e delle somme che mi apparterranno alla mia morte, nonché l'interesse della rendita suddetta, sino a che produrranno la netta annuale somma di lire mille e debbano e dovranno rimanere ferme come a rendita, a

condizione che, da tempo in tempo, durante la vita naturale di Francesca Herbert, vicecontessa Nelson, mia moglie, i miei fidecommissarii ed il loro superstite e gli esecutori o amministratori di tale superstite debbano e dovranno permettere, soffrire o autorizzare ed abilitare la detta vicecontessa Nelson, mia moglie, ed i di lei assegnatarii a ricevere o percepire l'interesse dei dividendi ed introito delle dette rendite annuali quando e come le stesse si matureranno e saranno dovute in addizione a tutt'altri provvedimenti fatti da me, precedentemente, in favore di lei ed in addizione alla somma di lire quattromille di recente da me date alla medesima, quale somma di lire quattromille voglio che essa la ritenga.

Ordino e dichiaro che la disposizione fatta in vantaggio di lei in forza di questo mio testamento, come eziandio le dette lire quattromille, dovranno dalla medesima accettarsi e riceversi in vece ed in piena soddisfazione di qualunque dritto di doti e titolo di dote ed assegnazione vedovile di detta vicecontessa Nelson, mia moglie, e sopra tutte le terre, beni, sieno allodiali sieno feudali, di cui io sono stato, sono e potrò essere possessore durante il matrimonio colla medesima. Ed inoltre, dichiaro ed ordino che, nel caso in cui l'annuale rendita da derivare o essere prodotta dall'impiego di detti capitali col residuo dei miei beni liberi non sarà sufficiente a pagare la somma annuale di lire mille, allora la deficienza dovrà corrisponderci alla detta vicecontessa mia moglie sulle rendite, percezioni e profitti della mia baronia, città, feudi, terre e pertinenze nell'ulteriore Sicilia qui disposte e sottopongo le rendite prodotte e proventi di esse al peso di pagare le detta annuale somma di lire mille e tale porzione della stessa che risulterà meno dalla compra delle rendite iscritte sul Gran Libro, da acquistarsi col residuo de' miei effetti liberi, di modo che in qualunque evento la detta vicecontessa Nelson, mia moglie, avrà sempre dritto a ricevere la detta annuale percezione di lire mille durante la di lei vita naturale. Ben vero però che tutt'altro che non sarà contenuto in questo mio testamento non dovrà estendersi o essere inteso in modo da assoggettire la mia proprietà reale in Inghilterra al

pagamento della detta annuale assegnazione di lire mille o parte di essa; e sotto ulteriore condizione che i detti miei fidecommissari o il loro superstite o gli esecutori o amministratori di tal superstite debbono e dovranno, alla mia morte, pagare e dividere il di più dei miei residuali effetti liberi che resteranno dopo di averne impiegato parte di essi nell'acquisto della rendita consolidata al tre per cento sul Gran Libro per quanto basterà a produrre mille lire l'anno, come di sopra si è detto.

E, similmente, alla morte del mio superstite e di detta mia moglie, debbano e dovranno pagare, trasferire, assegnare e distribuire la detta annuale rendita, da comprarsi per corrispondere la detta somma di lire mille l'anno, tra il detto Guglielmo Nelson, Susanna Bolton e Caterina Matcham o coloro di essi che saranno viventi in quelle rispettive epoche o ai loro discendenti che avranno cessato di vivere lasciando prole allora vivente, da dividersi tra di loro in tal guisa che essi possano prender le rispettive porzioni come possessori in comune e così ed in tali rate che la prole degli estinti genitori possa come tra loro stessi prendere come aventi dritto in comune e per stirpes e non per capita ed in modo che niuno possa ricevere sotto la descrizione della prole, a meno che il suo o loro genitore o genitori rispettivamente avranno cessato di vivere, riguardo alla detta rendita sul Gran Libro, in tempo della vita del mio superstite o della detta mia moglie e al detto sopravanzo del residuo dei miei effetti liberi, in tempo di mia vita; colla condizione sempre che nel caso una pensione o pensioni, ammontanti alla somma di lire mille annuali o più, sarà accordata, in tempo di mia vita, alla detta vicecontessa Nelson, mia moglie, da Sua maestà o dal Parlamento, allora ed in quel caso la detta assegnazione di lire mille all'anno, che potrà accordarsi alla medesima, dovrà essere in loco dell'assegnamento di lire mille annuali in virtù della presente fatta alla medesima, ed allora ed in quel caso, la detta assegnazione dovrà cessare ed essere di niun vigore ed in quel caso tutto l'intero residuo dei miei effetti liberi dovrà dividersi e distribuirsi dopo la mia morte, nell'istesso modo ed alle stesse persone e nelle stesse proporzioni come se la morte di detta mia moglie fosse avvenuta nell'istesso momento della mia morte.

Ed, in esecuzione ed in esercizio di tutte e qualunque facoltà ed autorità concessemi all'uopo, nomino e creo i detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, loro eredi ed assegnatarii in successori, dopo la mia morte, nella Ducea di Bronte, nel Regno dell'ulteriore Sicilia, e nella Terra e Stato di Bronte, nello stesso Regno, ed in tutti e singoli abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed altri effetti siti nel Regno dell'ulteriore Sicilia, che mi furono concessi dall'attuale Sua Maestà Ferdinando, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec., in forza di real diploma o altri strumenti portanti la data del circa il 10 del mese di ottobre nell'anno 1799, e tutt'altri ducati, città, Stati, abitazioni, terre, tenimenti, giurisdizioni, immunità, franchigie ed effetti siti nel Regno dell'ulteriore Sicilia, di cui io sono possessore e sui quali io ho la facoltà di nominare e creare, soggetti però al fedecommesso e per i fini, intenti e propositi qui appresso espressi, dichiarati e contenuti e riguardanti gli stessi.

Do e lascio l'istesso ducato, città, Stati, abitazioni, terre, tenimenti ed eredità ai medesimi Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, loro eredi ed assegnatari in perpetuo, con fedecommesso e per li fini, intenti e propositi e sottoposti alle facoltà, propositi e restrizioni qui appresso limitati, espressi, dichiarati e contenuti riguardo agli stessi; cioè coll'obbligo che essi i miei detti fidecommissari o il loro superstite o i loro eredi o assegnatari di tale superstite debbano e dovranno, immediatamente dopo la mia morte o al più presto secondo le circostanze lo permetteranno, a costo e spese della mia eredità e sugli introiti e prodotti della stessa, assegnare, tramandare ed assicurare li detti ducati, città, Stati, abitazioni, terreni, tenimenti ed altri effetti con i loro dritti, regalie, membri, privilegi e pertinenze, per uso, sotto condizione e per i fini, intenti e propositi e soggetti alle facoltà, disposizioni e limitazioni nella presente ordinati, da limitarsi, esprimersi e dichiararsi relativamente agli stessi, se le leggi e costumanze del detto Regno

dell'ulteriore Sicilia o della detta ducea di Bronte lo permetteranno.

E se ciò non può intieramente effettuarsi, pelle leggi e costumanze del detto Regno o Ducea, allora in tal modo e forma che ad opinione e discrezione dei miei fidecommissari pro tempore sarà compatibile con le leggi e costumanze del detto Regno e ducato e che meglio o più corrispondono ai medesimi usi, vincoli ed intenti e propositi, facoltà, condizioni e limitazioni; cioè al detto Guglielmo Nelson e suoi assegnatari, durante la sua vita naturale, senza veruna responsabilità per causa di sciupamento, e dopo la determinazione di detto stato per il presente limitato al detto Guglielmo Nelson, durante la di lui vita; come sopra si è detto all'uso dei detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale del detto Guglielmo Nelson, coll'obbligo di sostenere gli usi contingenti e possessioni qui appresso limitate e proteggere gli stessi dall'essere annientati o distratti e per questo oggetto tener registro e far procedimenti secondo il bisogno lo esigerà e, con tali condizioni, permettere e soffrire che il detto Guglielmo Nelson ed i suoi assegnatari ricevano e percepiscano le rendite e profitti del detto mio Stato nel Regno dell'ulteriore Sicilia, durante la di lui vita naturale, e, dopo la morte di detto Guglielmo Nelson, allora all'uso del primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ogn'altro figlio o figli del corpo di detto Guglielmo Nelson, legittimamente nati e procreati separatamente e successivamente, ed in somma l'un dopo l'altro in ordine e corso come essi rispettivamente saranno in ordine di seniorità, di anni e primogenitura, e dei diversi e rispettivi eredi maschi dal corpo o corpi di tutti ed ognuno di tale figlio o figli legittimamente nascituri; ogni primogenito di tale figlio e gli eredi maschi del suo corpo, dovendo sempre esser preferito il maggior nato al minore delli stessi figli e loro eredi maschi nascenti dal suo corpo. Ed in mancanza di tale discendenza, all'uso della detta Susanna Bolton e di lei assegnatari, durante la sua vita naturale, senza responsabilità per causa di sciupamento, e, dopo la determinazione di detto Stato per caducità o altrimenti in vita della detta Susanna Bolton, all'uso di detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale della detta Susanna Bolton, con l'obbligo di

preservare e sostenere gli usi contingenti e gli Stati qui appresso limitati dall'essere annullati o distrutti e per quell'oggetto tener registri e far procedimenti secondo il caso lo esigerà, con permettere e soffrire che la detta Susanna Bolton ed i di lei assegnatarii possano ricevere e percepire le rendite prodotte di detto Stato durante la di lei vita naturale; e, dopo la morte della detta Susanna Bolton, all'uso del primo, secondo, terzo e quarto, quinto ed ogn'altro figlio del corpo della detta Susanna Bolton, legittimamente nati e procreati separatamente e successivamente, ed in somma l'uno dopo l'altro in ordine e corso, come essi saranno in seniorità d'anni e precedenza di nascita, ed i loro rispettivi eredi maschi dal corpo e corpi di tutti ed ogni tale figlio e figli legittimamente nascituri, ogni maggiore di tale figlio o figli e gli eredi maschi del suo corpo nascituri, dovendo sempre esser preferito il maggiore al minore dei medesimi figli, e gli eredi maschi nascituri del suo corpo. Ed in mancanza di tale prole, all'uso della detta Caterina Matcham e suoi assegnatari per e durante la di lei vita naturale, senza responsabilità per causa di sciupamento, e, dopo la determinazione di detto Stato per caducità nel tempo di sua vita, all'uso dei detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood e loro eredi, durante la vita naturale della detta Caterina Matcham, con vincolo di conservare e sostenere l'uso contingente ed i stati qui appresso limitati dall'essere annullati o distrutti, per quell'oggetto tener registri e far procedere secondo il caso potrà esigerlo, con permettere e soffrire alla detta Caterina Matcham ed ai di lei assegnatari di ricevere e percepire le rendite, prodotti e profitti di detto Stato, durante la di lei vita naturale, e, dopo la morte di detta Caterina Matcham, allora all'uso del primo, secondo, terzo, quarto e quinto ed ogn'altro figlio e figli dal corpo di detta Caterina Matcham, legittimamente nati, procreati separatamente, successivamente ed in somma l'uno dopo l'altro, in ordine e corso come dessi saranno rispettivamente in seniorità d'anni e precedenza di nascita o dei diversi e rispettivi eredi maschi del corpo o corpi di tutti e ogni tale figlio o figli legittimamente nascenti ogni maggiore di tali figli e gli eredi maschi dal suo corpo nascituri, dovendo sempre esser preferito il maggiore al

minore degli stessi figli, e gli eredi maschi nati dal suo corpo ed, in mancanza di tale prole, all'uso dei miei propri legittimi eredi e, per tale oggetto, autorizzo e do facoltà a detti miei fidecommissari ed al loro superstite ed agli eredi ed assegnatari di tale superstite, in ogni tempo o tempi dopo la mia morte, a sua o loro volontà e piacere, di vendere e disporre di tutto o qualunque parte dei miei Stati nel Regno della ulteriore Sicilia, per quel prezzo o prezzi in denaro o per tale equivalente o cambio in terre, come pure vendere e disporre o permutare le terre ed effetti da comprarsi e prendersi in cambio sotto le disposizioni qui appresso contenute, come ad essi i miei fedecommissari suddetti o al superstite di essi o loro eredi o assegnatarii di tale superstite sembrerà ragionevole, ed il denaro che potrà ricavarsi dalla vendita dei detti miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia o dalla vendita delle dette terre e beni da comprarsi e prendersi in cambio dei detti miei stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia impiegarsi nella compra di qualsivoglia terre allodiali site in Inghilterra, Irlanda o nel Principato di Galles.

Ed io, in forza del presente, dichiaro che le terre e beni da acquistarsi colle somme da ricavarsi dalla vendita dei miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia e dalla vendita delle dette terre ed effetti da comprarsi e prendersi in iscambio di detti miei Stati nel Regno dell'ulteriore Sicilia e, parimenti, le terre da prendersi in cambio per le stesse, rispettivamente, e le rendite, prodotti e profitti delle dette terre ed effetti, rispettivamente, dovranno tenersi per gli stessi e simili usi e per gli stessi e simili fini, intenti e propositi e sottoposti e da sottoporsi in tal modo come qui sopra si è espresso e dichiarato riguardo ai miei detti Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia e come più approssimativamente si può ed il cambiamento di circostanze lo permetterà. E quindi, dichiaro che la quietanza dei detti miei fidecommissarii o loro superstite o loro eredi o assegnatari di tale superstite sarà valida e sufficiente cautela e discarico a tale compratore o compratori per il prezzo per cui dette terre e beni saranno venduti e per tanta somma quanto sarà espressa e confessata nella cautela e che tale compratore o compratori, il suo o suoi eredi, esecutori, amministratori o assegnatarii non dovranno in seguito essere obbligati di assicurarsi dell'impiego della stessa

somma o essere responsabili per il mal versamento o non versamento della stessa, che la persona o persone rispettivamente che acquisteranno qualunque fondo o beni a titolo di permuta, sotto questa presente facoltà, non dovranno essere obbligate ad accertarsi che le terre o effetti da darsi in iscambio siano assicurati o tramandati alla fedecommissaria qui sopra ordinata dichiararsi riguardo agli stessi. Ed io voglio ed ordino che tutte le persone le quali, in forza di questa mia volontà, diverranno possessori dei miei Stati per il presente disposti e delle terre ed effetti da acquistarsi o prendersi in cambio sotto le condizioni qui sopra contenute dovranno aver la facoltà di fare affitti o concessione degli stessi o parte di essi come ai miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia, secondo gli usi e costumanze di affittare e concedere li stessi e come a qualunque terre o effetti da acquistarsi o prendersi in cambio in Inghilterra, Irlanda e Galles per qualunque termine che non eccede gli anni ventuno, cosicché le solite convenzioni siano contenute in tali affitti e la intera rendita annuale sia riservata e nessuna multa riscossa nel concedere le stesse.

Ordino che le disposizioni o le facoltà per l'istesso o simile effetto dovranno contenersi nei stabilimenti da farsi come sopra si è detto e che, se la mia intenzione o le condizioni di queste mie volontà possono più effettivamente adempirsi per mezzo di una fidecommissaria che per un attuale stabilimento, allora io ordino che i miei fidecommissarii pro tempore possano legittimamente ritenere il possesso dei detti miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia fino a che tutte le obbligazioni qui innanzi dichiarate dei detti reali Stati saranno pienamente compite ed eseguite. Similmente, ordino che, nel tempo intermedio dopo la mia morte e sino a tanto che tale assestamento sarà stato eseguito, le rendite e profitti che si matureranno delle dette mie possessioni nel Regno dell'ulterior Sicilia dovranno appartenere e pagarsi o riceversi e prendersi dalla persona o persone, rispettivamente, che, pro tempore e da tempo in tempo, avranno dritto alle stesse rendite e profitti, nel caso tale assestamento come sopra detto trovavasi attualmente fatto, e nell'istesso modo e proporzioni

come egli o dessi rispettivamente avrebbero dritto alle stesse rendite e profitti, nel caso tale assestamento era stato adempito.

Ed io do e lascio la mia spada con l'elsa di brillanti datami dalla detta Sua Maestà Siciliana, la piuma di brillanti regalatami dal Gran Signore, il mio collaro dell'ordine del Bagno, medaglia dell'ordine di San Ferdinando e decorazioni di altri ordini ai detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, colla condizione che li stessi siano tenuti come o in natura di oggetti di famiglia, per quanto le regole di legge o di equità lo permetteranno, e di dovere appartenere e prendersi e godersi dalla persona o persone rispettivamente che, in virtù delle restrizioni contenute in questo mio testamento, avranno pro tempore dritto al possesso de' miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia o delle terre e beni da acquistarsi o prendersi in scambio in vece di essi, sotto le disposizioni qui sopra contenute, con la condizione sempre di esser mio volere che la detta spada e gioie o alcuni di essi non dovranno assolutamente possedersi da qualunque persona che possiede o persone che posseggono sotto fidecommesso in forza di questo mio testamento a meno che egli o essi rispettivamente avranno compiuta l'età di anni 21 o moriranno infra quell'età lasciando prole maschile vivente alla sua o rispettiva morte o rispettive morti, ma, per quanto le regole di legge e di equità lo ammetteranno, dovranno appartenere alla persona o persone alle quali i detti miei Stati nel Regno dell'ulterior Sicilia o le terre e beni da acquistarsi e prendersi in iscambio, sotto le disposizioni qui sopra contenute, avrebbero in quell'evento, colle limitazioni di questo mio testamento, appartenuto, disceso, devoluto o rimasto.

Ed io do e lego alla detta dama Emma Hamilton, suoi eredi ed assegnatari la mia casa grande in Merton, nella Contea di Surrey, e le case attuali, officine, giardini e terreni di delizia appartenenti alla stessa e tante e tali porzioni delle terre delle mie massarie, tenimenti e possessioni nelle diverse parrocchie di Merton, Wimbledon e Mitcham o alcuna di esse quanto, insieme con ed includendo l'ambito della detta casa, officine, giardini, terreni di delizie, il fondo piantato d'arbusti, canale e molo, non eccederanno

la misura di settanta acri, [che] saranno scelte dalla detta dama Emma Hamilton, tra sei mesi dopo la mia morte; tale scelta da essere certificata con qualche atto o strumento in iscritto con la di lei firma e suggello. Inoltre, ordino che qualunque somma dovuta colla ipoteca sulla detta casa ed altri beni alla mia morte sia pagata e soddisfatta sui miei beni liberi e dal denaro che si ricaverà dalla vendita del rimanente della detta masseria sotto le disposizioni qui appresso contenute, in esonerazione della detta casa ed altri beni legati alla detta dama Emma Hamilton come sopra si è detto: do e lego ai detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, loro eredi ed assegnatarii tutto il rimanente delle mie terre e possessioni site nelle parrocchie di Merton, Wimbledon e Mitcham suddette o tanto di esse quanto non sarà stato venduto da me e tramandato o altrimenti disposto in tempo di mia vita, come pure nel tempo intermedio fino alla scelta delli stessi come sopra si è detto dalla dama Emma Hamilton, come pure quella parte o parti di essi che debbono o potranno scegliersi dalla detta Emma Hamilton, come sopra si è detto, da possedersi dai detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, loro eredi ed assegnatarii in perpetuo, con la condizione che dessi i detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood ed il superstite di essi e gli eredi ed assegnatarii di detti superstiti debbano e dovranno, tosto che sarà conveniente dopo la mia morte, vendere e disporre delle dette terre e possessioni o insieme in unica partita o in diverse porzioni per publico incanto o per privata scrittura, come sembrerà opportuno ai detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood ed al loro superstite, suoi eredi ed assegnatarii, e trasferirli alla persona o persone che addiverranno alla compra di essi o ai loro eredi o assegnatarii in perpetuo o quelle persone e per quegli usi, fini e propositi che i medesimi ordineranno o indicheranno.

E quindi, dichiaro e ordino che la quietanza e quietanze dei detti miei fidecommissarii pro tempore dovranno esser valide, buone e sufficienti per discarico e cautela e discarichi e cautele della persona o persone rispettivamente che vorranno esser compratori di tutto o parte delle dette mie terre e possessioni che,

in forza della presente, è stato ordinato vendersi, di tutto ed ogni porzione di denaro da ricavarsi dalla detta vendita, che sarà stato confessato in detto ricevo o ricevi rispettivamente, ed, in conseguenza di ciò, la persona o persone che diventeranno compratori di tutto o qualunque parte delle dette mie terre e possessioni da vendersi non saranno responsabili o obbligati per la malversazione o non impiego di tutto o alcuna parte del denaro da ricavarsi dalla vendita delle dette terre e beni dopo che tali compratori avranno pagato il prezzo della vendita ai detti miei fidecommissari pro tempore o al loro ordine.

Parimenti, ordino, inoltre, che il denaro che si ricaverà dalla vendita di tutto o alcuna parte delle dette mie terre e possessioni che ho disposto di vendersi (dopo di essersi dedotte tutte le spese attinenti a detta vendita o vendite) dovrà aggiungersi e considerarsi come parte del rimanente dei miei beni liberi qui sopra dati e lasciati e seguire ad esser soggetto a tutte le disposizioni, limitazioni e legami qui sopra dichiarati ed in aumento del primario fondo per il pagamento dei miei debiti. E che, nel tempo intermedio e sino a che tale vendita o vendite saranno eseguite, le rendite, percezioni e profitti delle dette mie terre e possessioni in forza del presente ordinate vendersi o di quella porzione o porzioni di essi che, da tempo in tempo, resteranno invendute dovranno possedersi con l'obbligo di passare ed esser pagate e destinate e ricevute dalla persona o persone rispettivamente che pro tempore, in virtù del legame qui sopra dichiarato, avranno dritto agli interessi e rendita del denaro da ricavarsi dalla detta vendita, se tale vendita o vendite fosse o fossero eseguite, e nell'istesso modo e proporzioni come se costoro avrebbero in quel caso avuto dritto agli stessi.

Do e lascio tutta la mobilia di casa, utenzili di casa, vini, argenterie, porcellane, biancherie, pitture e stampe che esisteranno nella mia casa in Merton alla mia morte e non disposte altrimenti in questo mio testamento o qualunque codicillo o codicilli che posso in appresso fare alla detta dama Emma Hamilton, per proprio uso e beneficio.

In forza del presente, dichiaro esser mio volere che, nel caso in cui alcuno o tutti o ambi dei fidecommissari qui nominati e creati o alcuno dei futuri fidecommissari in loro vece sotto queste presenti disposizioni moriranno o vorranno essere esonerati della detta fedecommissaria o andranno a risiedere al di là dei mari o trascureranno o ricuseranno o diverranno incapaci a funzionare da fedecommissarii pria che le dette obbligazioni saranno pienamente eseguite e compite, allora ed in quel caso e tostoché ciò accaderà dovranno e sono facultati legittimamente i superstiti o solamente coloro che funzioneranno da fedecommissarii o i fedecommissarii pro tempore di detti Stati e somme e delle premesse sotto questo mio testamento o gli esecutori, amministratori di tale superstite fedecommissario o dell'ultimo funzionante fedecommissario di nominare qualunque persona o persone idonee per supplire alla mancanza del fedecommissario o fedecommissarii, rispettivamente morti, desiderosi di essere esonerati o che vanno a risiedere al di là dei mari o che sono trascurati o incapaci a funzionare come sopra si è detto e che, immediatamente dopo tale elezione, gli Stati, denari, poteri ed effetti soggetti al legame di fedecommissario allora, in virtù del presente, i detti fedecommissario o fedecommissarii morti, esonerati, assenti o incapaci, dovranno tramandarsi, assegnarsi e trasferirsi nello stesso modo al nuovo o nuovi fidecommissari, congiuntamente col superstite o continuante fedecommissario di detti miei Stati o somme e premesse o separatamente, secondo esigerà il caso, o al suo o loro eredi, esecutori, amministratori ed assegnatarii, colle obbligazioni qui sopra espresse e dichiarate riguardo alli stessi. E che ognuno dei detti nuovi fidecommissarii potrà far uso delle stesse facultà, privilegi e poteri di vendere e permutare, rilasciare effettive cautele ed esercitare tutt'altri qualsivogliano poteri e facultà come se fossero stati nominati fidecommissarii, in forza di questo mio testamento, in vece dei fidecommissarii qui nominati, in di cui vece detti nuovi fidecommissarii rispettivamente dovranno succedere.

Parimenti, dichiaro esser mia volontà che i diversi fidecommissarii qui nominati e creati in forza di quest'ultima

disposizione ed ognuno di loro, i loro eredi, esecutori ed amministratori ed assegnatarii, ognuno di essi rispettivamente dovrà essere responsabile solamente per quelle somme che i medesimi avranno rispettivamente con effetto ricevuto, in virtù della fiducia per la presente riposta nei medesimi, nonostante che essi o qualunque dei medesimi avrà firmato o avrà concorso in firmare dei ricevi, per amore di conformità. Egli, dessi o alcuno o più di essi non saranno responsabili e obbligati a scaricarsi per gli atti, ricevi, trascurazioni o mancanze dell'altro o altri di essi o qualunque di essi, ma ognuno sarà solamente responsabile per i propri atti, ricevi, trascurazioni o mancanze rispettive né esso, essi o alcuno di loro sarà responsabile o obbligato a dar conto per qualunque banchiere, orefice, senzale o altre persone, con cui o nelle di cui mani qualunque parte delle dette somme fedecommissate saranno state depositate o potranno depositarsi o collocarsi, per sicurezza o altrimenti in esecuzione delle disposizioni qui contenute, e che i medesimi non dovranno essere responsabili o obbligati a scaricarsi per l'aumento o minorazione nei prezzi o valore dei fondi sul Gran Libro o della insufficienza o deficienza di titolo o valore di qualunque sicurtà, capitale o fondo nelli o sui quali le dette somme fidecommissate o parte delle stesse saranno state collocate o investite o di qualunque terre ed effetti da comprarsi o prendersi in cambio come sopra si è detto, né per qualunque altro infortunio, perdita o danno che potrà accadere nella esecuzione del suddetto fedecommissato o in riguardo allo stesso, a meno che gli stessi accaderanno per causa della sua o loro propria malafede o trascurazione, rispettivamente, ed, allora ed in tal caso, ogni persona dovrà rispettivamente e per sé stessa separatamente essere responsabile per quella perdita o danno che risulterà per causa della propria trascuraggine e, parimenti, saranno facultati i fidecommissarii nominati in questo testamento e quelli futuri fedecommissario o fedecommissarii da nominarsi come sopra si è detto ed ognuno di loro e de' loro eredi, esecutori, amministratori ed assegnatari col e dal denaro che perverrà nelle sue o loro rispettive mani, in virtù delle disposizioni sudette, dedurre, ritenere e rimborsarsi, rispettivamente, come pure permettere al suo o loro confedecommissario o confedecommissarii di tutte le erogazioni,

dritti, danni e spese che egli o i medesimi o qualunque di loro soffriranno o potranno soffrire, sostenere, spendere, sborzare, impiegare o essere assoggettati per la esecuzione delle dette disposizioni o in riguardo alle stesse. E che sarà lecito ai detti miei fidecommissario e fidecommissarii o chiunque di essi, a sua o loro discrezione, di accomodare qualunque debito o debito dovuto o che potrà esser dovuto a me o al mio fedecommissato Stato e di accettare parte delli stessi in saldo o di accordare dilazione per il pagamento, come del pari firmare certificati di qualunque fallenza e soddisfare qualunque mio debito che sarà reclamato come dovuto da me in quel modo e con quella prova che dessi crederanno regolare di ammettere ed egli o essi potranno rimettere all'arbitrio o compromesso qualunque differenza che nell'esecuzione delle disposizioni di questo mio testamento potranno nascere tra i medesimi o alcun di loro e qualunque altra persona o persone che sono o saranno o potranno reclamare di esser debitori o creditori a detti miei Stati sottoposti a fedecommissato che il giudicato e la determinazione che saranno emessi da tali arbitri o compromissari dovranno essere obbligatorii, diffinitivi per tutte le persone che reclamano qualunque beneficio in forza di questo mio testamento. Nomino e creo i detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood in miei esecutori fidecommissari di questa mia ultima volontà e testamento e revoco ed annullo ogni volere e voleri, tutti e qualunque testamento, testamenti da me fatti, in ogni tempo o tempi antecedenti, e dichiaro che la presente scrittura sola contiene la intiera mia ultima volontà e testamento. In fede di che, io il detto Orazio visconte Nelson e duca di Bronte ho apposto la mia firma nei primi quattordici fogli di questa mia volontà e testamento, contenuto in quindici fogli di carta, ed al decimo quinto ed ultimo foglio la mia firma e suggello; ho parimenti apposto il mio suggello in cima del primo foglio, dove i diversi fogli sono insieme infiltrati e del quale ne ho eseguito un duplicato. Questo decimo giorno di maggio nell'anno di Nostro Signore 1803 (10 maggio 1803).

Firmato Nelson Bronte

Firmato sugellato e pubblicato dall'onorevolissimo visconte Nelson e duca di Bronte, come sua ultima volontà e testamento, alla presenza di noi, i quali, a sua richiesta, in di lui presenza ed in presenza di ciascuno di noi, abbiamo sottoscritto i nostri nomi come testimoni.

Firmati: Orazio Logatt

Guglielmo Slaughter Iuniore scribenti

dei signori Booth e Errico Fletcher

Haslewood di Craven Street London

Letto à 16 dicembre 1805 alla presenza della dama Emma Hamilton, sig. Davison, sig. Bolton, sig. Tesson e capitano Blovchewood.

**II. Interrogatorio per l'esame dei testimoni giurati da prodursi nella causa dell'eccellentissimo signor Orazio conte Nelson contro l'eccellentissimo signor Samuele barone Bridport e donna Carlotta Maria baronessa Bridport, sua consorte, ed altri** (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati, Copia depositata nella Gran Cancelleria d'Inghilterra).

I. Vi sono note le persone in lite nella presente causa, nel titolo del presente interrogatorio nominate? Quali di dette persone vi sono note e durante quale spazio di tempo le avete conosciute rispettivamente? Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme con le vostre ragioni, pienamente e per esteso.

II. Guardate la scrittura ora a voi esibita, marcata colla lettera A. È oppure non è la detta scrittura una copia fedele di alcuno e qual diploma, regia concessione o istrumento rogato, firmato o concesso da Ferdinando IV, re delle Due Sicilie e contenente una regia concessione del ducato, beni e feudi di Bronte nel Regno di Sicilia ulteriore ad Orazio barone Nelson? Avete voi, in quell'epoca o epoche, esaminata e confrontata la detta scrittura con alcuno e qual diploma o istrumento rogato, firmato o concesso dal detto re Ferdinando IV e contenente la detta regia concessione del detto ducato di Bronte? In qual luogo e con qual persona ed in qual maniera avete fatto il detto confronto? Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme con le vostre ragioni, pienamente e per esteso.

III. Guardate la scrittura ora a voi esibita, marcata colla lettera B. È oppure non è la detta scrittura una traduzione fedele dalla lingua Inglese nella lingua Italiana del testamento di Orazio

visconte Nelson? Conoscete voi bene o perfettamente la lingua Inglese e la lingua Italiana e avete o non avete voi, in quale epoca e in quali epoche, esaminata e confrontata la detta scrittura marcata B, contenente la detta traduzione col detto testamento ed in qual luogo e con qual persona ed in che maniera? Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme con le vostre ragioni, pienamente e per esteso.

IV. Guardate la scrittura ora a voi esibita, marcata colla lettera C. È oppure non è detta scrittura una fedele copia di alcuno e quale istrumento notariale o nota registrato nell'ufficio del Regio protonotaro di Sua Maestà Siciliana o nella Regia Cancelleria o in alcuno e qual ufficio o uffizii nel Regno di Sicilia? Avete o non avete, in qual epoca o epoche e quando, esaminato e confrontato il medesimo col detto istrumento notariale o nota e in qual luogo e con qual persona ed in qual maniera? Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme con le vostre ragioni, pienamente e per esteso.

V. Avete o non avete seguita la professione di giureconsulto nel Regno di Sicilia ulteriore o in alcuna e qual parte del Regno delle Due Sicilie? Qual è il vostro rango o grado nella detta professione e durante quale spazio di tempo avete voi seguita la detta professione? Siete o non siete e per qual ragione e per mezzo di quali abitudini o di qual esperienza e come istruito nelle leggi le quali furono in vigore nel Regno di Sicilia ulteriore dall'anno 1798 fino al tempo attuale o in alcuna e quale epoca o periodo di tempo dall'anno 1798 fino al tempo attuale o in alcuna e quale epoca o periodo di tempo dall'anno 1798 fino al tempo attuale? Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme con le vostre ragioni, pienamente e per esteso.

VI. Guardate la scrittura ora a voi esibita, marcata colla lettera A, la quale comparisce e si dichiara essere una copia di una certa regia concessione o d'un certo diploma o istrumento rogato, firmato o concesso da Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, e avendo data dal 10 ottobre 1799, per cui concedette Sua Maestà predetta la città, il ducato ed i feudi e beni di Bronte, nel Regno della Sicilia ulteriore, ad Orazio barone, posteriormente visconte, Nelson, ora defunto? Qual dominio o qual dritto di proprietà, secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nelle epoche rispettive della data del detto diploma o istrumento e della morte del detto Orazio visconte Nelson, cioè il 21 ottobre 1805, acquistò e godeva, per mezzo ed in vigore del detto diploma o istrumento, il detto visconte Orazio Nelson, sopra la detta città, ducato e feudi di Bronte? Secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel detto Regno nelle epoche sopranominate, cioè nell'epoca della data del detto diploma o istrumento e della morte del detto visconte Orazio Nelson, rispettivamente acquistò e godette il detto visconte Nelson la detta città, ducato e feudi di Bronte con alcuno e qual dominio ereditario o trasmissibile ereditariamente? In specie, acquistò e godette il detto visconte Orazio Nelson, secondo le leggi vigenti nel detto Regno, nelle dette epoche rispettivamente o in quale delle dette epoche, la detta città e ducato, feudi e beni di Bronte, per sé e gli eredi del suo corpo legittimamente procreati, mascolini e femminili, o quali di tali eredi e secondo la regola d'alcuna e qual legge di successione o eredità e con alcuna e qual preferenza nella successione o devoluzione ereditaria della detta città, ducato, feudi e beni degli eredi mascolini agli eredi femminili e con alcuna e qual preferenza dei primogeniti ai cadetti e se le dette preferenze rispettivamente e quali di esse aveano luogo fra eredi nel medesimo grado di prossimità o altrimenti? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre

risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

VII. Secondo il tenor delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data della detta regia concessione, diploma o istrumento e da quell'epoca fino alla morte e nel tempo della morte del detto Orazio visconte Nelson, era oppure non era il detto Orazio visconte Nelson, in forza e per opera di alcuna e di qual provvisione o clausole, provvisioni o clausole della detta regia concessione, diploma e istrumento o altrimenti e come, investito d'alcuno e qual potere di alienare il detto ducato, feudi e beni? Se egli ebbe un tal potere, qual era la natura e l'estensione del detto potere di alienare ducato e feudi e beni? E si estendeva egli il detto potere sino a dare a detto visconte Orazio Nelson la facoltà, in alcuno e qual modo, di rendere il detto ducato, feudi e beni di Bronte discendibile, ossia trasmissibile ereditariamente, altrimenti che secondo le Leggi de' Franchi ed in alcuno e qual modo di cambiare la natura o qualità del detto ducato e feudo? Era o non era il detto visconte Orazio Nelson, nelle due epoche e durante lo spazio di tempo intermedio nel presente interrogatorio, nominato legalmente investito, in vigore della detta regia concessione, diploma o istrumento, di alcuno e qual potere e facoltà in alcuno o qual evento (e se all'esclusione di alcuna e qual persona o persone) di nominare alcuna e qual persona, la quale persona per alcuno e qual mezzo o per operazione di alcuna e qual formalità o cerimonia legale acquistasse il dominio e la possessione del detto ducato e feudi e se soggetto o no ad alcuna e quali leggi, usi e consuetudini riguardanti la successione, ossia la devoluzione ereditaria, di detto ducato e beni? Ed era o non era l'effetto o operazione legale della detta regia concessione, diploma o istrumento come segue in quel che riguarda l'alienazione del detto ducato e feudi, cioè di dare al detto visconte Orazio Nelson semplicemente il detto potere o facoltà di nominare un successore o

come altrimenti ed ebbe o non ebbe il detto visconte Orazio Nelson, in forza del detto diploma, regia concessione o istrumento o in alcun altro modo, alcuno e qual potere o facoltà maggiormente estesa di alienare il detto ducato e feudi e beni di Bronte o alcuno e qual di essi? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

VIII. Secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini in vigore nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data del detto diploma, regia concessione o istrumento e da quell'epoca sino all'anno 1818, esisteva o non esisteva una distinzione legale fra diverse specie di feudi, basata nel modo diverso dell'acquisto de' detti feudi, ed in particolare esisteva o non esisteva una distinzione legale fra i feudi acquistati a titolo oneroso e i feudi concessi per pura liberalità del Principe? Se esisteva la detta distinzione, qual è il termine legale o vocabolo d'arte in uso per indicare quelle due specie di feudi ed, in particolare, è o non è una e qual di dette specie o classi di feudi chiamata e conosciuta sotto il nome di feudum emptitium (sic) ed è o non è l'altra delle dette specie o classi [di] feudi conosciuta o propriamente chiamata con il nome di feudum ex pacto et providentia Principis? Quali erano le qualità o proprietà legali appartenenti al feudum emptitium (sic) ed, in particolare, aveva o non aveva il proprietario d'un Feudum emptitium alcuno e qual potere legale di cambiare la natura del feudo o l'ordine di successione al medesimo e di alienare il detto feudo, a pregiudizio degli eredi ab intestat (sic) del detto proprietario? E quali erano le qualità o proprietà legali appartenenti al feudum ex pacto et providentia Principis, in quei casi nei quali non esisteva alcuna facoltà

speciale, ossia alcun privilegio per ciò contenuto nella concessione del detto feudo, [aveva il detentore] alcuno e quale potere legale di cambiare la natura del feudo, in pregiudizio degli eredi ab intestat (sic) del detto proprietario? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

IX. Secondo le leggi, costituzioni, consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data del detto diploma, regia concessione o istrumento e da quell'epoca fino a quel tempo posteriore, era o non era il detto ducato di Bronte incluso in alcuna particolare classe o specie di feudo nota nel foro siciliano sotto un nome particolare o termine d'arte, avente rispetto al modo di acquisto del detto feudo? Se ciò è, in qual classe o specie di feudi era il detto ducato di Bronte incluso ed, in particolare, era il detto ducato di Bronte feudum emptitium (sic) oppure feudum ex pacto et providentia Principis o alcuna e qual di dette specie di feudi? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

X. Guardate la scrittura ora prodotta ed a voi esibita, marcata colla lettera B, e la quale comparisce o si dichiara essere una traduzione del testamento del detto Orazio visconte Nelson. Se[co]ndo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel

Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e nel tempo della morte del detto testatore, quale, avendo riguardo al tenore ed alle clausole del detto diploma, regia concessione o istrumento, fu l'effetto legale del legato del detto ducato e feudi di Bronte, che si trova espresso nel detto testamento, a o in favore di Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, come e in qualità di fedecommissarii per l'esecuzione de' fedecommissi ed altre disposizioni contenute nel detto testamento e spettanti al detto ducato e feudi? Ed in particolare, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore, ebbe o non ebbe il detto legato, espresso nel detto testamento a o in favore dei detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood in qualità di fidecommissarii come sopra, alcuno effetto legale, cioè di trasferire ad essi in qualità di legatari (ossia fidecommissarii) alcun dominio o diritto sopra il detto ducato e feudi di Bronte, e se no, per quale ragione ed, in particolare, ebbe o non ebbe il detto Orazio visconte Nelson, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche nel presente interrogatorio indicate, alcun potere di alienare o di disporre del detto ducato e feudi per via di legato o in alcun altro modo, fuorché quello di nominare un successore al detto ducato e feudi, secondo il tenore delle clausole nel detto diploma, regia concessione o istrumento contenute a tal'uopo, e, secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche nel presente interrogatorio indicate, era o non era il detto legato nel detto ducato e feudi di Bronte ai detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood in conformità col detto privilegio o facoltà della nomina di un successore contenuto nel detto diploma, regia concessione o istrumento, e, se non era in conformità del detto privilegio o facoltà, in che e sotto qual rapporto era contrario o in controvenzione del detto privilegio o facoltà? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre

risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XI. Secondo il tenore delle leggi di Sicilia, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o strumento, ebbe o poté avere effetto a favore dei detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, in vigore del detto privilegio o facoltà di nominare un successore contenuto nel detto diploma, regia concessione o istrumento, il legato nell'interrogatorio precedente (n. X) indicato o la nomina contenuta o espressa nel detto testamento di detti Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood (congiuntamente) a succedere al detto ducato e feudi di Bronte e, se no, perché no? Ed in particolare, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fui fatto il detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e della morte del detto testatore ed avendo riguardo al tenore di detto diploma, regia concessione o istrumento, avea il detto testatore alcun potere legale di nominare per via testamentaria più d'una persona come successore del detto testatore nel detto ducato e feudi di Bronte, in vigore del detto privilegio o facoltà di nomina di successore contenuto nel detto diploma, regia concessione o istrumento o altrimenti, ed ebbe o non ebbe il detto testatore, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nelle rispettive epoche nel presente interrogatorio nominate ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o istrumento o altrimenti, alcun potere legale di nominare due persone per essere insieme e congiuntamente successori del detto testatore nel detto ducato e feudi di Bronte ed ebbe o non ebbe il detto testatore, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche rispettive nel presente

interrogatorio nominate ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o istrumento, il potere legale di nominare, in vigore del detto privilegio o facoltà di nomina, più di una persona per (x) ricevere investitura del detto ducato e feudi di Bronte, ed in particolare ebbe o non ebbe il detto testatore il potere legale di nominare due persone per ricevere (x) investitura del detto ducato e feudi di Bronte? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

(x) Nota bene: s'intende ricevere in proprio dritto e non come procuratore.

XII. Secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia nel tempo della data ed in cui fa fatto il detto testamento e della morte del detto testatore ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o istrumento, ebbe o ebbero alcuna o tutte le disposizioni del detto ducato e feudi di Bronte o riguardanti il detto ducato e feudi contenuti nel detto testamento alcun effetto legale per trasferire ad alcuna delle persone nominate nel detto testamento alcun dominio o diritto sopra il detto ducato e feudi di Bronte, in qualità di legatario o legatarii, ed operò ed operarono o poterono operare alcuna delle dette disposizioni altrimenti che come esercizio ed esecuzione del detto privilegio o facoltà di nomina di successore ed, in particolare, acquistò o non acquistò il detto Guglielmo conte Nelson, nel detto testamento del detto testatore nominato, in vigore del detto testamento, alcun dominio o titolo sopra il detto ducato, feudi e beni, in qualità di legatario, ossia a titolo di

legato, e divennero o non divennero il detto ducato e feudi di Bronte proprietà ed in bonis del detto Guglielmo conte Nelson, in alcuno o qual modo o con alcun e qual dominio o diritto di proprietà, in vigore del detto testamento del detto Orazio visconte Nelson? Quale, secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche rispettive in questo interrogatorio nominate ed avendo riguardo ai termini del detto diploma, regia concessione o istrumento, fu l'effetto legale delle disposizioni, spettanti il detto ducato e feudi di Bronte, contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson? Ed in ispecie, operò o non operò il detto testamento del detto Orazio visconte Nelson, alcuna e qual parte del detto testamento, come esecuzione o esercizio del detto privilegio o facoltà di nomina di successore posseduto dal detto Orazio visconte Nelson, in vigore del detto diploma, regia concessione o istrumento, e, se ciò fu, a favore di qual persona operò il detto testamento come sopra ed operò egli o no a favore del detto Guglielmo conte Nelson ed in qual modo ed, in particolare, operò egli nominando il detto Guglielmo conte Nelson come successore del detto Orazio visconte Nelson nel detto ducato e feudi di Bronte e soggetto ad alcuna e qual legge di successione o eredità ab intestat (sic)? Secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o istrumento, acquistò o non acquistò il detto Guglielmo conte Nelson, nominato nel detto testamento, alla morte del detto testatore, alcuno e qual dritto e pretenzione legale di richiedere alcuno o quale atto legale o cerimonia legale in alcuno e qual modo avente alcuna e qual operazione sopra il detto ducato e feudi di Bronte ed, in particolare, acquistò o non acquistò il detto Guglielmo conte Nelson, in vigore del detto testamento del detto Orazio visconte Nelson, il diritto di pretendere da alcuna o qual persona alcuna o qual investitura del detto ducato e feudi di Bronte ed acquistò egli il detto diritto di richiedere la detta investitura del detto ducato e feudi per lui ed i suoi eredi e conservando o no, in quel che riguarda la successione al detto ducato e feudi, alcuna e qual regola, ordine o legge di successione conosciuta o conosciuto

nella giurisprudenza siciliana sotto alcuno e quale vocabolo d'arte o designazione legale? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XIII. Secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, regia concessione o istrumento, fu o non fu la detta nomina del detto Guglielmo conte Nelson, nel testamento del detto Orazio visconte Nelson, come successore del detto Orazio visconte Nelson nel detto ducato e feudi di Bronte, per alcuna e qual ragione, una piena, totale ed intera o pure fu la detta nomina, per alcuna e qual ragione, una imperfetta e parziale esecuzione o esercizio del detto privilegio o facoltà di nomina di successore data e concessa al detto Orazio visconte Nelson, in vigor del detto diploma, regia concessione o istrumento, [e] fu o non fu e furono o non furono alcuna e quale parte o parti, clausola o clausole del detto testamento del detto Orazio visconte Nelson esprimente o esprimenti disposizioni o legati del detto ducato e feudi di Bronte (ed altri che quella parte o quelle parti del detto testamento le quali operarono come nomina di successione) di alcuna e quale validità e forza o effetto legale, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore, e furono o non furono alcune e quali parti o alcuna e qual parte, clausola o clausole del detto testamento, per alcuna e qual ragione e ragioni in alcuno e qual rispetto, nulle e di nessuno effetto [e], secondo il tenore delle leggi, costituzioni e

consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento ed avendo riguardo al tenore del detto diploma, ebbe o non ebbe, ebbero o non ebbero alcuno e qual validità o effetto legale tutte o alcuna e quale o quali delle clausole contenute nel testamento del detto testatore ed esprimenti sostituzioni, fedecommissarii graduali e primogeniali successivi a favore del I, II, III, IV e V e gli altri figli maschi del detto Guglielmo conte Nelson e di Susanna Bolton e Caterina Matcham, nel detto testamento nominate, e gli eredi mascolini del corpo di ciascheduno di tali figli del detto Guglielmo conte Nelson e delle dette Susanna Bolton e Caterina Matcham, rispettivamente, e di vitalizii, ossia domini in vita, durante successivi del detto ducato e feudi alle dette Susanna Bolton e Caterina Matcham all'esclusione della figlia o figlie del detto Guglielmo conte Nelson? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità particolarmente e per esteso le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XIV. Secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia, nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento e della morte del detto testatore, era o erano tutte o alcune e quali delle clausole contenute nel detto testamento ed esprimenti sostituzioni fedecommissarie, graduali e primogeniali successive a favore del I, II, III, IV, V ed ogn'altro figlio del detto Guglielmo conte Nelson e delle dette Susanna Bolton e Caterina Matcham e gli eredi mascolini del corpo di ogni tal figlio rispettivamente del detto Guglielmo conte Nelson e delle dette Susanna Bolton [e Caterina Matcham] e dei vitalizii, ossia domini in vita, durante successivi del detto ducato e feudi, alle dette Susanna Bolton e Caterina Matcham, contrarie e repugnanti alla detta Legge de' Franchi, cioè all'ordine o legge di successione nota nella

giurisprudenza siciliana sotto il nome di Legge dei Franchi, ed in qual caso o casi, evento o eventi o stato di circostanze è l'esclusione della figlia o della figlia dell'ultimo possessore di un feudo o ducato dalla successione del detto feudo o ducato a favore di alcun'altra persona della parentela del detto ultimo possessore in conformità colle regole di successione stabilite dalle Leggi de' Franchi ed, in particolare, è o non è l'esclusione della figlia o delle figlie della persona ultimamente nel possesso d'un ducato o feudo in favore d'alcuno e quale parente o parenti (mascolini o femminili), collaterale o collaterali del detto ultimo possessore del detto ducato o feudo o alcuno o quale posponimento della figlia o delle figlie del detto ultimo possessore del detto ducato o feudo ad alcuno o quale parente o parenti (mascolini e femminili) del detto ultimo possessore contrario alla detta Legge de' Franchi o irreconciliabile colla detta legge e per quali ragioni, e quale, secondo il tenore delle regole legali per l'interpretazione e l'esposizioni degli istrumenti legali le quali erano stabilite ed in vigore nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui fu fatto il detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e della morte del detto testatore, sarebbe stato l'effetto legale (in ciò che riguarda le figlie o la figlia del detto Guglielmo conte Nelson) delle clausole nel testamento di detto Orazio visconte Nelson nominate o descritte nel presente interrogatorio, supponendo essere legalmente valide le dette clausole ed, in particolare, avrebbe alcuna e quale delle dette clausole contenute nel detto testamento (supponendo essere legalmente valide le dette clausole), per alcuna e quale ragione o ragioni in alcuno e quale modo ed in alcuno e quale evento o eventi o stato di circostanze, l'effetto d'escludere la figlia o le figlie del detto Guglielmo Conte Nelson dalla successione del detto ducato e feudi di Bronte in favore di alcuna persona o di alcune persone fra i collaterali del detto Guglielmo conte Nelson o di posporre la detta figlia o figlie del detto Guglielmo conte Nelson ed alcuna e quale persona o persone fra i collaterali del detto Guglielmo conte Nelson nella successione del detto ducato e feudi di Bronte? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle

quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità particolarmente e per esteso le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XV. Guardate la scrittura ora a voi prodotta ed esibita, marcata colla lettera C, la quale comparisce e si dichiara essere una copia d'una nota o istrumento notariale registrato nell'ufficio del Regio protonotaro e nella Regia Cancelleria di Sua Maestà Siciliana, quale, secondo il tenore delle leggi, costituzioni vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui venne rogata o fatta la detta nota o istrumento notarile, è la natura ed è l'effetto legale della detta nota o istrumento ed, in ispecie, operò la detta nota o istrumento secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui venne rogata o fatta la detta nota o istrumento per via di concessione o d'investitura del detto ducato e feudi di Bronte e vi sono o non vi sono contenute nella detta nota o istrumento parole aventi forza ed operazione legale di concessione o d'investitura o alcuna e quale delle due o alcuna e quali parole aventi l'effetto o operazione legale, secondo il tenore delle leggi, costituzioni o consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo della data ed in cui venne rogata o fatta la detta nota o istrumento, di concedere al detto Guglielmo conte Nelson alcuna e quale investitura del detto ducato e feudi di Bronte o pure è o non è la detta nota o istrumento semplicemente una nota o istrumento d'attestazione del fatto del rendimento dell'omaggio per il detto ducato e feudi di Bronte e del ricevimento dell'investitura del detto Guglielmo conte Nelson o per il detto conte ed aveva o non aveva il detto conte ricevuta la detta investitura prima che fosse rogata o fatta la detta nota o istrumento, siccome vi è noto o credete per alcuna e qual ragione, e ricevette o non ricevette il detto Guglielmo conte Nelson la detta investitura posteriormente, cioè dopo che fu rogata o fatta la detta nota o istrumento, ed è o non è la detta nota o istrumento, secondo il

tenore delle leggi del Regno di Sicilia ulteriore, una prova ed è o non è prova piena ed intiera del fatto che il detto Guglielmo conte Nelson, per mezzo del suo procuratore legale, legalmente fece omaggio per il detto ducato e feudi di Bronte e ricevette investitura del detto ducato e feudi, in modo ed in forma siccome si trova espresso nella detta nota o istrumento, e sarebbe o no la detta nota o istrumento ricevuta ne' tribunali del Regno di Sicilia ulteriore come tale prova e prova piena ed intiera del detto omaggio ed investitura? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XVI. Quale, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nel tempo del detto omaggio ed investitura e della data della detta nota o istrumento, fu l'effetto legale del detto omaggio e della detta investitura, rispettivamente, ed, in particolare, fu o non fu cambiata in alcuno e qual rispetto o sotto alcuno e qual rapporto la natura del detto feudo o ducato o la successione del medesimo o alcuna e quale di detta natura e successione, per forza del detto omaggio e investitura o per forza di alcuna o quale delle due? E, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel detto Regno di Sicilia nel tempo del detto omaggio ed investitura e della data della detta nota o istrumento, acquistò egli o non acquistò il detto Guglielmo conte Nelson il detto ducato e feudi, per forza del detto omaggio ed investitura o alcuna e quale di essi e, se no, in alcuno e qual altro modo, per sé e i suoi eredi, e soggetto o no ad alcuna e qual legge o regola in quel [che] riguarda la successione al detto ducato e feudi ed, in specie, soggetto o no all'ordine di successione stabilito dalla Legge de'

Franchi e, secondo le leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche rispettive ultimamente indicate in questo interrogatorio, acquistò o non acquistò il detto Guglielmo conte Nelson il detto ducato e feudi in forza del detto omaggio ed investitura o in alcuno e qual altro modo come feudo di alcuna e quale specie e genere nota alla giurisprudenza siciliana sotto alcuno e qual vocabolo o nome legale ed, in ispecie, noto o no come feudum emptitium (sic) e, se no, noto o no come feudum ex pacto et providentia Principis ed acquistò egli, in tal modo, il detto ducato e feudi di Bronte soggetto ad alcuna e quale delle proprietà o qualità legali appartenenti ad alcuna e quale delle dette due specie o classi di feudi? Quale, secondo il tenore delle leggi, costituzioni ed usi vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore nell'epoche rispettive in questo interrogatorio ultimamente indicate, fu l'effetto e l'operazione legale del detto omaggio ed investitura o di alcuna e quale di essi, per rapporto ai fidecommessi, alle sostituzioni ed alle altre clausole relative a o riguardanti il detto ducato o feudi di Bronte contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson ed ognuno e quale dei detti fedecommissi, sostituzioni ed altre clausole, ed, in ispecie, operarono o no il detto omaggio ed investitura o alcuna e quale di esse dando il dominio del detto ducato e feudi al detto Guglielmo conte Nelson, come successore nominato dal detto Orazio visconte Nelson, in vigore del privilegio o facoltà di nomina di successore al detto visconte concesso per operazione del detto diploma, regia concessione o istrumento, ed ebbero o non ebbero il detto omaggio ed investitura del detto Guglielmo conte Nelson o alcuna e quale di esse, in alcuno e quale modo, l'effetto o operazione di dare al detto Guglielmo Haslewood, nominato nel testamento del detto Orazio visconte Nelson, alcuno e quale dritto, titolo, interesse o pretensione nel o sopra il detto ducato, feudi e beni di Bronte o alcuna e quale parte di essi ed ebbero o non ebbero il detto omaggio ed investitura o alcuna e quale di essi l'operazione di dare effetto, altrimenti che ed inoltre quanto si è già detto come sopra, ad alcuno e quale de' fedecommissi, sostituzioni ed altre clausole nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson dichiarati a riguardo del detto ducato e feudi di Bronte? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per

esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XVII. Era o non era possibile, in conformità colle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia nell'epoca della morte del detto Orazio visconte Nelson, ed era o non era possibile, in conformità colle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia durante alcuno e quale spazio di tempo posteriormente alla morte del detto visconte, di dare o depositare in alcuno e qual modo il detto ducato e feudi di Bronte con sostituzioni graduali, fedecommissi e condizioni ed, in ispecie, era o non era possibile, in conformità colle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia nella epoca della morte del detto Orazio visconte Nelson e durante alcuno e quale spazio di tempo dopo la morte del medesimo, di dare o destinare, in alcuno o qual modo, il detto ducato e feudi di Bronte coi fidecommessi, colle sostituzioni, graduali o sotto le condizioni ed altre clausole contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e riguardanti il detto ducato e feudi di Bronte o alcune e quale di detti fidecommessi, sostituzioni graduali, condizioni ed altre clausole e fu o non fu il dominio acquistato dal detto Guglielmo conte Nelson sopra il detto ducato e feudi di Bronte, in vigore della detta investitura, analogo o simile, in alcuno e qual modo o in alcuno e qual rispetto (in quel che riguarda la devoluzione e discendenza ereditaria del detto ducato e feudi), ad alcuno e quale o quali dei detti fedecommissi, sostituzioni graduali, condizioni ed altre clausole contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson, riguardanti il detto ducato e feudi, e fu o non fu il detto dominio tanto analogo o simile ai detti fedecommissi, sostituzioni graduali, condizioni ed altre clausole quanto lo permettevano le leggi, costituzioni e

consuetudini allora vigenti nel Regno di Sicilia ulteriore? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XVIII. Era o non era possibile, in alcuno e qual modo, secondo il tenore delle leggi, costituzioni e consuetudini vigenti nel Regno di Sicilia nel tempo della morte del detto Orazio visconte Nelson, di vendere il detto ducato e feudi di Bronte, secondo il tenore delle clausole del detto testamento del detto Orazio visconte Nelson? Se ciò era possibile, era o non era il consenso o permesso di alcuna e quale persona o persone necessario per effettuare la detta vendita e si poté o non si poté ottenere il detto consenso o permesso (siccome vi è noto o siccome credete, per alcuna e quale ragione) in conformità colle leggi, costituzioni, consuetudini, usi o la pratica vigente o in esistenza nel Regno di Sicilia ulteriore e senza violare le medesime e continuò o non continuò la detta impossibilità di vendere il detto ducato e feudi di Bronte, per alcuno e quale spazio di tempo dopo la morte del detto Orazio visconte Nelson, e divenne e non divenne, in alcuna e qual epoca, possibile, dopo la morte del detto Orazio visconte Nelson, per mezzo di alcuno e qual modo ed, in ispecie, per mezzo di alcuno e qual cambiamento nelle leggi, costituzioni e consuetudini del Regno di Sicilia ulteriore, di vendere il detto ducato e feudi di Bronte? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XIX. Fu fatto o non fu fatto alcuno e quale cambiamento, in alcuna epoca dopo la morte di detto Orazio visconte Nelson, nelle leggi del detto Regno di Sicilia ulteriore in quel che riguarda i fedecommissi e le sostituzioni fedecommissarie feudali? Se ciò fu, quale fu la natura e quali furono i dettagli del detto cambiamento? Ed in ispecie, diede il detto cambiamento o non diede al detto Guglielmo conte Nelson alcuno e qual potere esteso, ossia maggiore, sopra o riguardante il detto ducato e feudi di Bronte e dandogli o no il potere di alienare e dandogli o no il potere di vendere il detto ducato e feudi di Bronte? E quale, nel tempo della data del detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e della morte del detto testatore, era il gius comune del Regno della Sicilia ulteriore? Ed in ispecie, era o non era il gius civile Romano il detto gius comune del Regno di Sicilia ulteriore? Ed era o non era ella una regola del gius civile Romano, conosciuta sotto alcuno e qual nome particolare e conosciuta o no sotto il nome di Regola di Catone o Regola catoniana, che un istrumento o disposizione nulla dal suo principio non può essere resa valida d'alcuno evento posteriore o cambiamento di circostanze e rimase o non rimase la detta regola in forza, nonostante il detto cambiamento della legge in quel che riguarda le sostituzioni fedecommissarie feudali, ed il detto cambiamento diede o non diede egli alcuna forza o validità alle disposizioni contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson riguardante il detto ducato e feudi di Bronte o alcuna e quale di esse? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso, le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XX. Quali erano, nel tempo della data ed in cui fa fatto il detto testamento e della morte del detto testatore, le leggi e consuetudini del detto ducato di Bronte in quel che riguarda l'eredità o la successione del detto ducato e feudi ed, in ispecie, era o non era la Legge dei Franchi la legge e consuetudine del detto ducato in quel che riguarda l'eredità o la successione del detto ducato e feudi ed in quali punti sono i fedecommissi, le sostituzioni gradualì, le condizioni e le altre clausole contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e riguardanti o concernenti il detto ducato e feudi in armonia o analoghe alla detta legge e consuetudine del detto ducato ed in quali particolari sono i detti fedecommissi e le dette sostituzioni gradualì, condizioni ed altre clausole contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson concernente il detto ducato e feudi irreconciliabili colla detta legge del detto ducato di Bronte e contrarie alla medesima e corrispondeva o no, in ogni o in qualche ed in qual particolare, il dritto di proprietà, ossia dominio, acquistato dal detto Guglielmo conte Nelson sopra il detto ducato e feudi di Bronte, per operazione della detta investitura, colla legge del detto ducato ed era o no possibile, secondo il tenore della legge del detto ducato, che acquistasse il detto Guglielmo conte Nelson alcun dritto di proprietà, ossia dominio, maggiormente o più prossimamente corrispondente ai fedecommissi, alle sostituzioni, condizioni ed altre clausole contenute nel detto testamento del detto Orazio visconte Nelson e concernenti il detto ducato e feudi di Bronte? Dichiarate, in risposta alle dimande a voi indirizzate in questo interrogatorio, pienamente e per esteso le ragioni sulle quali fondate le vostre risposte e citate le leggi ed autorità, particolarmente e per esteso, le quali sostengono le vostre risposte alle dette dimande. Dichiarate la verità sopra le materie contenute in questo interrogatorio, secondo la vostra scienza, memoria e credenza, insieme colle vostre ragioni pienamente e per esteso.

XXI. Conoscete o potete produrre alcun'altra cosa la quale possa esser di vantaggio alle parti in lite in questa causa o [ad] alcuna

delle dette parti o la quale possa esser di rilievo nella materia sopra la quale venite esaminato o sopra le materie in quistione in questa causa? Se ciò è, producete e dichiarate le dette materie.

**III. Formola dello interrogatorio da farsi agli avvocati** (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati).

6. Leggasi la copia del diploma di donazione della Ducea di Bronte in favore di Orazio lord Nelson.

a) Quale Stato o interesse conferì il diploma ad Orazio lord Nelson, secondo le leggi di Sicilia vigenti all'epoca della donazione e della di lui morte, in ottobre 1805?

b) Prese egli uno stato agli eredi, maschi e femine, del suo corpo soggetto alle leggi di successione?

c) Sarebbe un erede maschio preferito alla femina ed il maggiore al minore?

d) Questa preferenza si riferiva solamente a persone nello stesso grado di parentela?

Si citino le leggi ed autorità che sostengono la vostra opinione su questi punti.

7.

a) Qual era la Legge dei Franchi?

b) Era dessa una legge di successione nei beni stabili?

c) Avea vigore in Sicilia all'epoca della donazione e della morte di lord Nelson?

d) Qual era la sua natura ed effetti?

e) Erano le femine escluse dalla stessa?

f) Nell'affermativa, la sua estensione e sotto quale circostanza?

g) Sarebbe l'immediato parente maschio collaterale preferito ad un erede lineale (una figlia per esempio) dell'ultimo possessore?

h) Ovvero sarebbero tutti gli eredi di condizione lineale, ambo maschi e femine, preferiti ai collaterali?

i) Era l'effetto della donazione quello di assoggettire lo Stato di Bronte alla Legge de' Franchi ed alle regole di successione stabilite dalla legge?

8.

a) Quale facoltà ebbe lord Nelson di alienare, in forza del diploma?

b) Potea egli disporre che lo Stato discendesse diversamente di come stabiliva la Legge dei Franchi o potea, in ogni altro modo, alterare la natura del feudo? Avea egli facoltà di nominare un successore e, nell'affermativa, chi potea escluderne? Avrebbe questo successore avuto dritto all'investitura dello Stato e, se è così, con qual forma legale d'investitura ed avrebbe preso lo Stato soggetto alla stessa legge di successione, secondo l'originaria donazione, o ebbe lord Nelson più estesi poteri di nominare?

Riferiteci le autorità pei numeri 7 e 8.

9. Eravi, sino all'anno 1818, una distinzione legale tra feudo comprato in denaro e quello derivante da una donazione per pura liberalità della Corona?

Vi era una specie conosciuta sotto la parola feudum emptitium (sic) e l'altra feudum ex pacto et providentia Principis?

Quali erano le proprietà o incidenti d'ognuna di queste due specie di feudo?

Avea il possessore del feudum emptitium (sic) potere di alterare la natura del fondo (sic), l'ordine di successione o di alienare coll'esclusione de'suoi eredi?

Avea il possessore di un feudo ex pacto et providentia Principis potere di alterare la natura del fondo (sic), l'ordine di successione o di alienare colla esclusione di eredi, in mancanza di un espresso provvedimento nella donazione?

Si riferiscano le autorità come sopra.

10. A quale classe di feudo appartiene lo Stato di Bronte?

11. Si legga il documento B che è una traduzione del testamento di lord Nelson?

Qual era secondo le leggi di Sicilia l'effetto, se mai [era possibile] un'assegnazione di fedecommissaria per certi propositi in seguito espressati nel testamento?

Potea investire i fidecommissarii di uno Stato o interesse, nella qualità di assegnatarii?

Nella negativa, perché no?

Avea Orazio lord Nelson la facoltà di disporre dello Stato altrimenti che con nominare un successore, secondo i poteri conferitegli (sic) nella donazione?

Era la nomina di fidecommissarii per testamento in conformità col potere accordatogli dal diploma?

Citate le autorità come sopra.

12. Potea la nomina di due fedecommissari aver effetto insieme o potea lord Nelson solamente nominare una persona a succedere e ricevere la investitura dello Stato di Bronte?

13. Il testamento opera in modo che qualunque Stato possa [essere trasmesso] a qualunque persona nominata nello stesso?

Nell'affermativa, possono desse, come in forza del testamento, prendere o deve il testamento meramente considerarsi come un esercizio della facoltà di nominare accordata dal diploma?

Prese Guglielmo conte Nelson alcuno Stato sotto ed in virtù del testamento e col carattere di assegnatario?

Quale fu l'effetto della disposizione nel testamento, avendo sott'occhio le condizioni del diploma?

Operò come un esercizio della facoltà di nominare di cui era investito dal diploma?

I[n] favore di chi?

Operò per nominare Guglielmo lord Nelson come il successore di Orazio lord Nelson?

Sotto qual legge di successione potea il nominato prender possesso dello Stato?

Ne derivò a lui il dritto di domandare l'investitura dello Stato, per lui stesso e gli eredi del suo corpo soggetti alla Legge dei Franchi?

A chi dovea dirigersi tale dimanda e qual era la forma legale e la cerimonia da eseguirsi?

Si citino le autorità come sopra.

14. La nomina di Guglielmo Lord Nelson, in forza del testamento, per succedere nello Stato fu un pieno esercizio della facoltà di nominare contenuta nel diploma o fu solamente un esercizio imperfetto o parziale di quella facoltà e, se è così, [con] quali riguardi?

Avea alcuna delle limitazioni, oltre la nomina di un successore, alcuna forza e validità, secondo le leggi in vigore alla morte del testatore?

Aveano alcuna forza o effetto le limitazioni a Guglielmo lord Nelson, durante vita, e dopo al suo primo ed altri figli, quindi alla sorella del testatore Susanna Bolton, durante la sua vita, e dopo al suo primo ed altri figli, colla esclusione della figlia di Guglielmo Lord Nelson?

15. Sono le limitazioni riferite nella precedente quistione inconsistenti colla Legge de' Franchi?

La esclusione d'una figlia dell'ultimo possessore è consistente con quella legge in ogni caso e sotto ogni circostanza?

Poteano le limitazioni di sopra riferite costruirsi per escludere la figlia di Guglielmo lord Nelson in favore di un ramo collaterale in ogni caso possibile e sotto ogni possibile circostanza?

16. Leggete lo strumento notarile C.

Qual è la sua natura ed effetti?

Operò desso per mezzo della donazione o investitura?

Contiene esso delle parole operative o della donazione o investitura, se è così indicatele, o è desso uno strumento meramente dichiaratorio o attestante il fatto che era stato reso

omaggio da Guglielmo lord Nelson e che egli avea ricevuto l'investitura della proprietà?

È lo strumento evidenza conclusiva nei tribunali di Sicilia di tale omaggio ed investitura?

17. Quale fu l'effetto legale di detto omaggio ed investitura?

Alteraron dessi, in modo alcuno, la natura o possesso del feudo di Bronte?

Prese Guglielmo lord Nelson, in virtù di questi atti, la proprietà dello stesso Stato e si assoggettò alla stessa legge di successione, cioè a dire la Legge de' Franchi, come fu donato a lord Orazio Nelson, in forza della originaria donazione?

La prese egli parimenti come feudo ex providentia Principis?

Quale fu l'effetto degli atti di omaggio ed investitura, in riguardo alle limitazioni del testamento di Orazio lord Nelson?

Operaron dessi a tramandare la proprietà in Guglielmo lord Nelson come istituito e nominato di Orazio lord Nelson, in forza della facoltà riservata a quest'ultimo nell'originaria donazione?

Diedero dessi all'altro fidecommissario (Haslewood) alcun dritto o interesse nella proprietà o a reclamar la stessa?

Diedero dessi, in alcun modo, validità alle limitazioni contenute nel testamento di Orazio lord Nelson?

18. Poteva la proprietà, secondo le leggi di Sicilia allora vigenti sino al 1818, essere legalmente stabilita o tramandata nel modo tentato nel testamento di Orazio lord Nelson?

Era lo Stato o interesse preso da Guglielmo Nelson sotto l'investitura approssimativamente analogo alle limitazioni contenute nel testamento di lord Orazio Nelson, secondo [quanto] avrebbe permesso la legge?

19 e 20. Poteva la proprietà essere stata venduta per via di qualunque procedimento, in conformità delle direzioni contenute nel testamento di Orazio lord Nelson, in qualunque tempo anteriore al 1818?

Qual permesso era necessario per autorizzare tale vendita?

Avrebbe tale permesso potuto ottenersi?

Avvenne alcun cambiamento delle leggi feudali nel 1818?

Quale fu la natura ed estensione di tal cambiamento?

Facultò tal cambiamento Guglielmo lord Nelson a poter disporre o alienare la proprietà?

Gli diede la facoltà di alienarlo assolutamente?

Vi è una regola della legge civile chiamata Regola di Catone, la quale prescrive che un istrumento nullo ab incepto non può in appresso essere reso valido?

Rimase questa regola in vigore, nonostante il cambiamento della legge del 1818?

Diede quel cambiamento validità a qualunque limitazione del testamento di lord Nelson?

21. Era la Ducea di Bronte soggetta alla Legge de' Franchi all'epoca della morte di lord Orazio Nelson?

Se no, a qual legge di successione era esso soggetto?

Sotto quali riguardi erano le limitazioni del testamento di Orazio lord Nelson consistenti o inconsistenti colla legge della Ducea?

Fu lo stato preso da Guglielmo lord Nelson, sotto la investitura, consistente colle leggi della Ducea?

Qual altro Stato avrebbe potuto egli prendere, consistentemente colla legge della Ducea, che avrebbe potuto essere più approssimativamente analogo alle limitazioni contenute nel testamento di Orazio Nelson?

**IV. Risposte dei «testimoni giurati» ai quesiti posti durante la causa Nelson contro Bridport** (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati)<sup>63</sup>.

6.

a. Lo Stato e lo interesse che conferì il diploma a Lord Orazio Nelson può leggersi nel diploma medesimo, dal quale raccogliesi che Ferdinando III donò a lui lo Stato di Bronte, costituendolo a ducea, con la clausola de' Franchi e con la facoltà di poter nominare qualunque successore, anche fuori de' suoi più stretti congiunti in linea discendentale e collaterale.

b. Per la Legge de' Franchi, la quale è una legge di primogenitura, il maschio è preferito alla femina, il maggiore al minore, la vergine alla maritata; capitolo *Ut de successionibus* e capitolo *Si aliquem*. Si veggano i *Prolegomeni* al paragrafo II.

Ciò che dicevasi per la linea discendentale avea luogo per la linea collaterale. Si vegga: Capitolo 18 di re Filippo I; *Prolegomeni*, paragrafi [da] 9 a 14.

c. La preferenza si riferiva a persone nello stesso grado di parentela, ma la linea vincea sul grado, sul sesso e sull'età. Capitolo 18 di re Federico; *Prolegomeni*, paragrafi 15 e 16.

7.

a. Si è detto di sopra, al numero 2.

---

<sup>63</sup> Si tratta delle risposte ai quesiti del formulario riportato nell'appendice III.

b. Era una legge di successione nei beni feudali. Poteano costituirsi in feudo, giusta il feudista, le cose del sudetto ed allo stesso inerenti o che si annoveravano fra gl'immobili (*Consuetudini feudali*, libro 2, titolo 3, paragrafo ultimo et titolo 23, paragrafo huius autem).

c. Sì, senza dubbi, e durò sino ad agosto 1818, epoca della pubblicazione della legge eversiva de' fedecommissi.

d. Nella definizione data dalla Legge dei Franchi (numero 2) si conobbero la sua natura ed i suoi effetti; però ci dispensiamo di ripeterlo. Sù si è detto ancora che le femine non erano escluse ma bensì preposte ai maschi del medesimo grado e quindi in mancanza di maschi succedevano le donne.

e. Per i capitoli *Ut de successionibus*, *Si aliquem* etc. e principalmente pel Capitolo 18 di re Filippo, siccome in difetto di linea discendentale succedeva il collaterale maschio, così è la linea di costui che continua sempre, la quale fa mestieri che sia estinta per poter subentrare un'altra linea. Si veggano i *Prolegomeni*, paragrafi 15 e 16.

Dunque, la figlia dell'ultimo possessore sarebbe preferita al figlio della sorella di costui, perché la linea trionfa su tutt'altre qualità. Si vegga, inoltre, De Luca, *Decisione Siciliae*, numero 197<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Si tratta dell'opera di Giovan Battista De Luca, *De feudis et bonis iurisdictionalibus et bulla baronum. Cum unica decisione feudali M. C. Siciliae et disceptatione feudali d. Laelii Boscoli*; testo continuamente ristampato dal 1697 al 1759.

8.

a. Ai termini della lettera del diploma, Orazio Nelson altra facoltà non ebbe se non quella di nominare un erede e un successore alla ducea di Bronte in quella persona che a lui sarebbe meglio piaciuta, fuori anche della linea discendentale e collaterale de' suoi congiunti.

b. Ma una volta che Orazio avea nominato un successore egli avea esaurita l'unica facoltà che il diploma gli concedeva. Perciò, era la Legge de' Franchi quella che doveva regolare la successione del feudo, senza che questa avesse potuto alterarsi. E quantunque, per il capitolo *Volentes*, il re Federico avesse concesso facoltà ai baroni di alienare i feudi senza il sovrano permesso, pure un tal capitolo non poteva applicarsi nel senso di alterare la forma della successione stabilita nella originale concessione.

Da principio, era invalso nel foro di Sicilia lo errore che i feudi erano ridotti, per il sudetto capitolo *Volentes*, a guisa di allodii. Ciò diede occasione al consultore Simonetti di fare una rappresentanza al re, in cui dimostrò che il capitolo sudetto altro non avea fatto se non che dispensare nelle alienazioni il consenso sovrano, senza alterare la forma de' feudi.

Esaminato, quindi, lo affare nel Regno di Napoli da una assemblea di ministri, fu, d'ordine del re, pubblicata in questo Regno, sotto li 14 novembre 1788, una prammatica in cui fu disposto: I. che la grazia conceduta col capitolo *Volentes* non ha punto alterata la natura de' feudi nella Sicilia ulteriore, con farli divenire a guisa di allodii; IV. d'essere la forma del feudo inalterabile, di maniera tale che non possa neanche il primo quisitore, in pregiudizio del fisco, così oltrepassare i gradi della successione permessa, checché sia della facoltà e modo di tramandarla a'suoi successori, quando esista il grado esclusivo della riversione al fisco, la qual facoltà del primo quisitore e modo del medesimo fosse dato debba intendersi pro ut de iure nelle

contese che possano occorrere tra i privati, ove il fisco non ha alcuno interesse; V. che le clausole riservative apposte nel capitolo *Volentes* fan sì che il medesimo non abbia altra efficacia se non quella che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata e comune, di modo che non può convalidare niuno di quegli atti che per sussistere han bisogno dell'assenso particolare del re e la forma dispensativa. Il re, dunque, con questa legge tolse lo errore adottato in questo Regno di avere il capitolo *Volentes* ridotti i feudi a guisa di allodii, ma la quistione fra i privati volle che dovea intendersi pro ut de iure.

Riguardo ai privati, è dunque da osservare che altro non volle il re Federico nel suo capitolo *Volentes* se non che torre il divieto della alienazione de' feudi stabilito dall'imperatore Federico, suo proavo; però, siccome per la costituzione dell'imperatore sudetto erano vietate le alienazioni de' feudi senza l'assenso regio, così il re Federico II diede generalmente la dispensa dell'assenso a tutte le alienazioni, sia in vita che in ultima volontà; talché il prodotto di questo capitolo *Volentes* altro non fu che la cancellazione della sudetta costituzione dell'imperatore Federico; quindi, l'assenso del re può riguardare gl'interessi fiscali ma per quei de' privati facea d'uopo di una legge dispensativa, poiché per le consuetudini feudali è vietata qualunque disposizione testamentaria ne'feudi proprii: «nulla ordinatione defuncti in feudo manente vel valente» (*Consuetudini feudali*, libro 1, titolo 8, principio).

Né i nostri, quasi tutti, per quanti abbagli abbian preso nella interpretazione del capitolo *Volentes* (tali dichiarati dal re), si sono dati ad opinare potere il quesitore disporre del feudo dove repugnasse la forma dell'investitura. La loro scuola è stata quella di poter egli disporre in ciò in cui questa non luttasse.

Avverso, perciò, il patto dell'investitura non si è ammessa nel foro disposizione alcuna testamentaria.

Siccome i patti fanno legge fra gli umani negozi (l. 23 D. *De regia iurisdictione*), così anche le feudali investiture poteano

contenere de' patti (*Consuetudini feudali*, libro 1, titolo 14, paragrafo 2 etc.). Nella decisione, quindi, delle cause feudali, pria che si avesse avuto ricorso alle leggi comuni, formavano la prima legge i fatti e le clausole della investitura. La sua interpretazione si regolava in modo che non avesse luttato con le leggi feudali, ma senza però restringere ovvero elargire il senso delle parole che nella concessione si leggevano (Martinus Pystor, l. 2 que. 1, numero 4; Rosenthal, *Conclusionibus*, 12, numeri 2. 3.<sup>65</sup>; Strue, *Syntagmatis iuris feudalis*, capitolo 1, appor.11<sup>66</sup>).

Poteano dunque i patti crescere, diminuire o torre gli obblighi e la facoltà del vassallo (Strue, *Syntagmatis iuris feudalis*, capitolo 2, app. 7. 3. 9., folio 65 et sequentibus).

La quistione, in conseguenza, soltanto si riduceva per i feudi in un nulla, se fosse detto in rapporto alla successione, giacchè de' feudi ereditarii può fuor dubbio disporre il quesitore.

Noi però non trattiamo di un feudo ereditario, poichè per feudo ereditario s'intendeva quello concesso agli eredi anche estranei, però nel grado feudale, e si esprimeva colla formula "concedimus tibi et heredibus quibuscumque". Noi trattiamo di un feudo ex pacto et providentia, in cui sono chiamati gli eredi ex corpore. Se si volesse dire che, per ritrovarsi nel capitolo *Volentes* quelle parole "feudum suum integrum, seu quotam partem predictam, possit pignolare, vendere, donare, permutare et in ultimis voluntatibus relinquere seu legare", avea il quesitore facoltà di disporre di feudi proprii, si dovrebbe anche dire che qualunque feudatario poteva vendere o disporre tanto del feudo nuovo che dell'antico, in pregiudizio de' successori, poichè la facoltà non era stata data dal riferito capitolo al solo quesitore ma a tutti i possessori de' feudi. Ed ecco che, con questa falsa interpretazione, avrebbe recesso lo Stato della natura de' feudi e si sarebbe convertito in allodio.

Non potendosi però dare tale assurda interpretazione al capitolo *Volentes*, avendo già il re, con la prammatica del 14 novembre 1788,

---

<sup>65</sup> Heinrich Rosenthal, *Synopsis totius iuris feudalis conclusionibus ...*, [Ginevra?], 1588.

<sup>66</sup> Gergii Adami Struvii, *Observationes feudales iuxta ordinem Syntagmatis Iuris Feudalis ...* [1600].

stabilito non avere l'addetto capitolo alterata la natura de' feudi, con farli divenire a guisa di allodii, ne siegue perciò che, conservando, presso di noi, i feudi la natura feudale, non poteva il quesitore disporre che dei soli feudi ereditarii e non mai di quelli in cui espressamente nella investitura leggeasi l'ordine della successione.

c. Certamente che Orazio Nelson ebbe la facoltà di nominare in successore ed avrebbe potuto escludere qualunque individuo della sua famiglia. La Legge de' Franchi operava poi per regolare la successione di colui che nominava Orazio e questa legge, come sopra si è detto al numero 8, dovea essere fedelmente eseguita. L'investitura perciò dovea prendersi da Guglielmo ai termini del diploma, che, mentre facoltava Orazio alla nomina di un successore qualunque, assoggettava però questo alla Legge dei Franchi.

9.

a. Sino al 1818, conoscevasi il feudo *emptitium* ed il feudo dato *ex pacto et providentia Principis*. Il primo era quello il quale acquistavasi mediante una somma di denaro o per servizi prestati, i quali meritavano giuridicamente un compenso (De Luca, *De feudis disceptatione*, 11, numero 15; Boscolo, articolo 2, ex nota 122, apud De Luca).

Il secondo era quello che ottenevasi per libera e spontanea volontà della Corona, come dalle sue stesse parole della denominazione chiaramente si coglie.

Il feudo *emptitium* sentiva della natura dell'allodiale e si reputava annesso ai beni dell'acquirente, formante parte del patrimonio di lui; epperò, in esso non si succedea *ex natura feudi* ma *ex natura contractus* e di esso si giudicava come di tutt'altri beni che il figlio riceveva dal padre; quindi il feudo acquistato

titolo emptionis si dicea piuttosto contratto di compra che gratuita donazione. Nessuna differenza passa tra i beni allodiali acquistati dal padre de' quali può disporre ad libitum ed i beni feudali ad enfiteutici, quesita re et pecunia, se non rispetto al dominio diretto, benché cessa quando la cosa non esclude coloro che compresi sono nella investitura. Così Boscolo, apud De Luca, loco citato, e tutti gli scrittori dal medesimo rapportati.

Or sicome in questa sorte di feudi si succede per dritto di contratto, così essi reputavansi come beni allodiali e bisognava stare alle leggi ordinarie ed a quelle che nascevano dal contratto di compra-vendita.

Il feudo ex pacto et providentia Principis riteneva o la legge della concessione o quella del dritto feudale del paese.

Nel silenzio di particolari disposizioni nella concessione manifestate rientrano le disposizioni del dritto feudale, cioè che il feudo si presume sempre concesso con la clausola de' Franchi (vedi il paragrafo IV de' *Prolegomeni*).

10. Lo Stato di Bronte si appartiene fermamente ai feudi concessi ex pacto et providentia Principis.

Orazio Nelson non lo acquistò mediante una somma di denaro o per servizi che doveano per necessità e giudiziariamente riscuotere una ricompensa.

Il diploma di concessione dimostra una libera, spontanea e generosa largizione usata dal sovrano al valore ed allo attaccamento di Orazio e non già un coartato, necessario ed indispensabile pagamento all'ammiraglio dovuto. I sensi della concessione sono di gratitudine e di generosità e non di dovere e di pagamento.

11. Orazio Nelson poteva nominare chiunque avesse voluto per suo successore e là questo successore doveva essere un solo.

Ciò nasce I) dalle parole dello stesso diploma II) dalle leggi feudali del tempo.

Il dritto de' Franchi (scrivono i nostri autori) ha presso noi ugualmente luogo fra i discendenti e fra i collaterali. E, per conseguenza, alla successione del feudo iure Francorum non ni ammettevano che un solo. Ciò può osservarsi riscontrando Petrus De Gregorius, in *Tractatus concessione feudi*<sup>67</sup>, part. 4, questione 12, vers. “dederò nunc” circa finem; Intriglioli, *De feudis centuria secunda*<sup>68</sup>, articolo 4, numero 30 e seguenti, express. “investitura feudi”, rubrica “feuda filii”, volume 3, versione ampia secunda, folio 199. Questa massima è desunta dal Capitolo 33 del re Giacomo e dalla costituzione *Ut de successionibus*.

La ragione di ciò si è che, per legge feudale, i feudi iure Francorum erano indivisibili, onde più facile fosse riuscita la riversione a vantaggio del Principe, cessato l'ordine legale delle successioni.

Lord Orazio Nelson nominò due che egli chiamò fidecommissarii, cioè il fratello Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, ellà Guglielmo era propriamente successore, perché a lui solo donava durante la sua vita non solo l'usufrutto ma ben anco la sostanza dell'eredità. Haslewood era un semplice esecutore testamentario, perché nulla da lui percepivasi e solo allo adempimento della volontà di Orazio doveva vegliare; dunque, la nomina fatta in persona di Guglielmo avea tutta l'efficacia e lo effetto legale, perché, in sostanza, corrispondeva alla nomina di un successore, in corrispondenza della parola della concessione e della disposizione della Legge dei Franchi.

---

<sup>67</sup> Petri De Gregorio, *De concessione feudi tractatus ...*, Palermo, 1598.

<sup>68</sup> Don Nicolai Intriglioli patritii catinensis ..., *De feudis centuria secunda, cum argumentis ...*, Palermo, 1599.

Haslewood, nella qualità di semplice esecutore testamentario, non potea per nulla alterare la primitiva e principale nomina a vantaggio di Guglielmo Nelson, la quale ritrovava saldo appoggio nelle legge e nel diploma.

Se, ciò nonostante, volesse o potesse interpretarsi il testamento di Orazio nel senso che lasciava due successori, allora la disposizione testamentaria di lui era in questa parte nulla, perché contraria alla Legge de' Franchi ed alla indivisibilità del feudo, ed avrebbe successo Guglielmo per ministero di legge.

12. Quando la espressione fidecommissarii si vuol tradurre in successori, allora Orazio non poteva contemporaneamente nominare due successori, come precedentemente si è detto.

L'investitura, adunque, dovea prenderla un solo e nella specie Guglielmo; ed, in effetto, conoscendo Guglielmo che così dovea praticare, egli solo fu quello che chiese ed egli solo ottenne l'investitura ed il possesso dello Stato di Bronte.

13.

a. La nomina fatta nel testamento del successore operava in modo che lo Stato passava legalmente in potere di chi era in esso nominato e là questa nomina era un esercizio della facoltà che ad Orazio era stata accordata nel diploma di concessione.

b. Pare che unica risposta potessi io disporre ai collaterali quesiti: Orazio, nominando Guglielmo, altro non fece che esercitare la facoltà concessa nel diploma, come già si è detto, e questa facoltà, che poteva esercitare a vantaggio di qualunque persona, volle esercitarla a vantaggio del suo fratello Guglielmo.

c. Guglielmo Nelson potea prender possesso sotto la legge di successione stabilita nella primitiva concessione ed il dritto che a lui derivava a domandar l'investitura era, per conseguenza, quello che nasceva dalla Legge de' Franchi, alla quale dovea rimaner soggetto Orazio e soggetto ancora Guglielmo, dopo che Orazio avea nominato lui per successore. Una volta che questo qualunque successore era stato nominato, l'investitura dovea essere similissima a quella che nel diploma avea avuto Orazio, cioè con la Legge de' Franchi; e, leggendo la investitura presa da Guglielmo, si osservava che sotto questa legge fu egli riconosciuto: "retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus quae in privilegio dictae Terrae et Ducatus eidem Curiae reservantur. Natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata", così nella investitura si legge. Le quali parole suonano perfettamente obblighi di eseguirne la legge del diploma e tutte quelle disposizioni che stabiliscono la maniera di succedere iure Francorum.

d. Questo quesito è soddisfatto dal Capitolo 452 di re Alfonso e dal Capitolo 12 di re Giovanni. A tempo del conte Ruggiero, fondatore legittimo della monarchia siciliana, la cerimonia che si usava nella dazione di un feudo era la seguente: il vassallo inginocchiavasi innanzi a lui e, dopo di avere costui situato le sue mani in mezzo a quelle di Ruggiero, gli giurava fedeltà (Telesino, apud Carusum, tomo 1, pagina 276, in Cost. Dom, libro 3, titolo 18).

Per le posteriori *Consuetudini feudali* (libro 2, titolo 24) , investito il vassallo del feudo, prestato da lui il giuramento ed intrapreso lo esercizio del dominio utile, se moriva il signore era tenuto il vassallo, per dritto feudale comune, a rinnovare l'investitura ed il giuramento di fedeltà agli eredi del signore infra un anno ed un giorno, quante volte gli veniva richiesta.

All'incontro, morto il vassallo, era tenuto il di lui figliuolo [a] eseguire lo stesso, nel medesimo tempo, verso il signore.

Posteriormente, nel nostro Regno, per la morte del re o dei feudatari, non si rinnovava l'investitura. Fu dal re Giovanni stabilito che, nell'uno e nell'altro caso, non fossero obbligati i feudatarii e loro eredi a rinnovare l'investitura, ma soltanto dovessero prestare il giuramento e l'omaggio di fedeltà nello stesso termine che dovrebbero dimandare l'investitura.

Lo che procedeva mediante supplica che dirigevasi al viceré e al suo luogotenente, i quali non poteano negarsi ad accordare le lettere di assicurazione, secondo le leggi e le costituzioni del Regno di Sicilia, se non per giusti motivi; i quali, se vi erano, dovea subito portarsi l'affare innanzi al Sacro Regio Consiglio ed, ascoltate le parti, dovea ivi rendersi giustizia.

Nel giuramento che si prestava, apresso noi, al re nella investitura si dovea fare espressa menzione della parola homagium; talché dovea il vassallo prestare al re il giuramento e l'omaggio di fedeltà e di vassallaggio, il che appellavasi fidehomagium (Capitolo 12 regis Ioanni) Di questo omaggio dovea farsene espressa menzione presso la Real Cancelleria ed anche presso l'ufficio del Protonotaro.

14. Il diploma dava la facoltà di nominare, il testamento era l'atto con cui eseguivasi la nomina. Eseguita la nomina, cominciava da questo punto a doversi eseguire la Legge dei Franchi, in quella guisa che nelle risposte precedenti si è detto; quindi, tutt'altre clausole e circostanze le quali alteravano la natura della successione, secondo il dritto de' Franchi espressamente stabilito e particolarmente definito nel diploma di concessione, non poteano aver luogo e doveano reputarsi in quell'epoca come non scritte. Quindi, nell'esistenza di una figlia di Guglielmo Nelson, non potea la successione devolversi a' figli maschi delle sorelle di Orazio e di Guglielmo, anche nell'ipotesi che la legge di agosto 1818 non fosse sopravvenuta.

15 Queste particolari disposizioni di Orazio non erano consistenti con la Legge de' Franchi, per la quale poteva rientrare un collaterale quantevolte l'ultimo possessore non avesse lasciati figli, né maschi né femine; dunque, l'esclusione della figlia dell'ultimo possessore non è, in ogni caso e sotto qualunque circostanza, consistente con la Legge dei Franchi, né le limitazioni e le condizioni apposte da Orazio Nelson poteano legalmente escludere la figlia di Guglielmo quando costui non lasciava alcuna prole mascolina. Ciò si desume dai capitoli *Ut de successionibus*, *Si aliquem* e dal Capitolo 30 di re Federico.

16. La natura della investitura è quella di prendere possesso dello Stato. "Investituram nihil aliud esse intelligimus quam apprehensionem possessionis feudi et minus dici in feudum investiri qui feudi possessionem nanciscitur". [...] Boscolo, *Controversie*, apud De Luca, articolo 3, n. 70.

Gli effetti erano che l'investito era riconosciuto come legittimo possessore e fra di noi avea lo specifico effetto di essere l'investito personalmente obbligato ai servigi ed all'omaggio in faccia al concedente (Capitolo 12 di re Giovanni).

Questa investitura, quantunque sia stata presa in forza della nomina, pure essa limitava la esecuzione del testamento sino a questo punto. Per quanto riguardava la natura del feudo, essa non veniva alterata. In effetto, tutto in essa era armonia con la Legge dei Franchi stabilita dal diploma I) perché questa investitura fu presa dal solo Guglielmo, perché un unico successore permetteva il diploma di nominare ed un unico successore conosceva la Legge de' Franchi II) perché nella investitura fu detto, e espressamente, che dovea osservarsi ciò che leggevasi nel privilegio, senza mutare, e in alcun modo, la forma del feudo.

Ed, in effetto, le parole che nella investitura, o per di meglio nel cosiddetto fidehomagium, si leggono sono una vera esecuzione e concordanza del diploma ed il giuramento d'omaggio e fedeltà per parte di Sua Maestà è ricevuto da Guglielmo Nelson sotto la espressa condizione: "retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus quae in privilegio dictae Terrae et Ducatus eidem Curiae reservantur. Natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata"; dunque, Guglielmo era riconosciuto sotto la condizione dell'adempimento degli obblighi contenuti nel diploma e senza mutare la forza del feudo.

17. Da ciò ne siegue: che Guglielmo fu riconosciuto possessore del feudo ed era egli obbligato a tutto quello omaggio che da Orazio doveasi prestare; che la natura ed il possesso del feudo di Bronte non fu alterata, perché egli ottenne la investitura con la Legge de' Franchi e per patto e provvidenza del Principe, per come nel diploma si leggeva; che l'omaggio e l'investitura aveano luogo alla successione iure francorum; che l'investitura nessuna ratifica portò al testamento in quelle parti che contradicevano la primitiva concessione; e che l'altro fedecommissario Haslewood nessun dritto avea né potea avere alla sostanza della eredità, anche per quelle ragioni esposte al numero 2.

18. La proprietà, per le leggi allora viggenti in Sicilia e sino al 1818, poteva essere legalmente trasferita al primo nominato, ma, una volta che questa nomina era stata fatta, non poteva Orazio cambiare l'ordine della successione stabilita nel diploma.

L'investitura di Guglielmo era analoga al diploma e, se qualche cosa avea di consentaneo col testamento, lo era in quelle parti che si uniformavano al diploma, cioè alla facoltà di nominare.

19 e 20. La proprietà non poteva, prima del 1818, essere venduta per le ragioni esposte al numero 8.

Per la legge di agosto 1818, avvenne un positivo cambiamento. Essa abolì le sostituzioni fedecommissarie, di qualsiasi natura, fatte in Sicilia con qualunque atto prima della pubblicazione di quella legge, ed i beni a quelle soggette rimasero a godersi come beni liberi di coloro che ne erano attualmente gravati.

A quell'epoca, il gravato era appunto Guglielmo e, quindi, a di lui vantaggio i beni di Sicilia si liberavano di qualunque gravame; quindi, a lui conferì quella legge la libera facoltà di poterne assolutamente disporre (articolo 1 della legge del 2 agosto 1818); dunque, questa legge non potè dare alcuna validità alle disposizioni contenute nel testamento di Orazio che doveano verificarsi dopo la morte di Guglielmo, anzi, al contrario, se pure le disposizioni di Orazio non fossero state, come erano, colpite dalla legge feudale, sarebbero state sempre colpite dalla legge di agosto 1818.

La regola catoniana, "quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere non potest", è, tuttavia, in vigore, né rimase colpita dalla legge di agosto 1818, né da alcuna altre legge.

21. Alla morte di Orazio Nelson, era la ducea di Bronte soggetta ancora alla Legge de' Franchi. Le disposizioni testamentarie di Orazio erano consentanee alle leggi della ducea sino al punto di nominare un qualunqueasi successore, perché sino a questo punto gli lasciava il privilegio libera facoltà.

Tutto ciò che contraddicea alla Legge dei Franchi, che era la legge espressa nella primitiva concessione e che era quella che abbiamo rammentato più volte in tutte le precedenti risposte, non poteva avere coesistenza con la legge della Ducea; né nessun altro possesso avrebbe potuto Guglielmo prendere diverso da

quello che nella investitura si ebbe, perché formava la legge della successione imposta da Sua Maestà che ne fu il concedente.

**V. Risposte dei «testimoni giurati» ai quesiti posti durante la causa Nelson contro Bridport** (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati)<sup>69</sup>.

Al I interrogatorio - Tutti i testimoni depongono negativamente.

Al V interrogatorio - I testimoni deporranno secondo la loro rispettiva esperienza e professione.

Al VI interrogatorio – **Testimonio guardate la scrittura segnata con la lettera A, che è la copia di una certa concessione o istrumento in nome ed eseguito da Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, datato li 10 ottobre 1799, con cui si concede al fu Orazio barone e poscia vice conte Nelson la città e ducato di Bronte.**

Lo Stato o interesse, secondo le leggi, costituzioni e consuetudini che prevalevano nel Regno dell'ulterior Sicilia all'epoca del detto diploma o strumento e della morte del detto Orazio viceconte Nelson, li 21 ottobre 1805, che il detto Orazio Nelson acquistò in virtù della detta concessione nella detta città, ducato e Stato di Bronte fu uno Stato per lui e per gli eredi legittimi del suo corpo, maschi e femine, soggetti alla legge di successione chiamata la Legge dei Franchi, quale legge dà una preferenza nella successione ai maschi sopra le femine, al maggior nato sopra il minore, alla figlia vergine sopra quella maritata. Vedi Capitolo 33 regis Iacobi, Capitolo 30 regis Federici; [...] ad capitulum *Si aliquem*, paragrafo 32 e 33.

---

<sup>69</sup> Si tratta di risposte ad alcuni dei quesiti presenti in un formulario non riportato in appendice, che ricalca sostanzialmente gli altri con leggere differenze nella distribuzione delle domande.

Questa preferenza si riferisce a persone nello stesso grado di parentela ma la linea è invariabilmente preferita al sesso ed alla età; età; Capitolo 18 regis Federici.

Al VII interrogatorio - La Legge dei Franchi menzionata nel detto diploma o strumento era una legge di successione alla proprietà immobile ed era in vigore nel detto Regno dell'ulterior Sicilia all'epoca della data del detto diploma o strumento ed indi sino ad agosto 1818 e durante quel periodo.

[L'effetto] di tale legge non era intieramente quello di escluder le femine dalla successione del feudo ma di posporle ai maschi, di modo che, in mancanza di eredi maschi dell'ultimo possessore di qualunque feudo, ducea o Stato, le femine succedeano; ma, in tutti i casi e sotto qualunque circostanza, gli eredi maschi dell'ultimo possessore di qualunque terra, feudo etc. erano preferiti alle femine di tale ultimo possessore, secondo la detta Legge dei Franchi. Un parente maschio collaterale dell'ultimo possessore di qualunque feudo, ducato etc. non sarebbe stato preferito alla figlia di tale ultimo possessore di tale feudo, ducea etc. ai termini della Legge dei Franchi; ma i discendenti o eredi lineali nella linea discendentale, ambo maschi e femine, dell'ultimo possessore di qualunque feudo, ducato etc. erano sempre preferiti a tutti i parenti collaterali di tale ultimo possessore, in forza della detta Legge dei Franchi.

L'effetto di tale atto di concessione o strumento, secondo le leggi vigenti in Sicilia all'epoca della stessa e all'epoca della morte del detto Orazio vice conte Nelson rispettivamente, per quanto riguarda la successione della detta ducea, Stato, terre ed altro in Bronte, si fu di assoggettarle alle regole di successione stabilite dalla Legge de' Franchi; ma due cose sono specialmente da notarsi nel presente diploma: 1) che il dono in virtù della stessa fu, in primo luogo, assoluto ad Orazio vice conte Nelson ed agli eredi legittimamente discendenti dal suo corpo, con una espressa condizione ch'egli dovea godere di detta ducea, Stati e terre secondo la Legge dei Franchi; l'altra che il detto diploma contenea una facoltà, durante

(sic) l'esistenza o in mancanza di eredi legittimamente procreati dal detto Orazio Nelson, di poter nominare chiunque gli avesse piaciuto, anco fuori della linea de'suoi parenti ed a cui, secondo le leggi di Sicilia, quale nominato avrebbe ricevuto solenne investitura, conservando in riguardo alla detta successione la detta Legge dei Franchi. In ambi i casi le regole di successione o ereditamento, tanto in quello di discendere come in quello dell'esecuzione del potere di nominare, sarebbero governati (sic) dalla stessa Legge dei Franchi, soggetto alla quale detto ducato, Stato e terre furono originariamente concesse al detto Orazio Nelson, in virtù del detto diploma. Vedi capitolo *De successionibus* imperatori Federici e parimente capitolo *Si aliquem* [di] re Giacomo e capitolo 30 [di] re Federico.

All'VIII interrogatorio – Secondo le leggi, costituzioni e costumanze dell'ulterior Sicilia, all'epoca in cui fu fatta la concessione e da quella sino all'epoca della morte del detto Orazio vice conte Nelson, il detto Orazio non fu investito o possedette alcun potere di alienare o disporre della detta ducea etc, eccettuato il potere di poter nominare un successore nel detto ducato, terre etc., a consonanza delle facultà e condizioni contenute nel detto diploma, in forza del quale fu abilitato egli a nominare tale successore anche ad esclusione dei suoi propri parenti. Ma tal potere non si estese ad abilitare il detto Orazio vice conte Nelson a far discendere nel detto Stato diversamente di come prescrivea la Legge dei Franchi; ed avendo una volta esercitato detto potere di nominare un successore, questo successore divenne ipso facto il sostituto di detto Orazio Nelson, il quale non avrebbe fatto alcun atto per alterare la natura o qualità di detto feudo, eccetto i casi che qui sotto si accenneranno; cioè che il detto Orazio vice conte Nelson poteva, sotto le leggi del detto diploma, imporre condizioni di restrizione nel detto nominato che potevano operare in restringere o diminuire lo Stato, purché tali restrizioni e condizioni non pregiudicassero i dritti del Principe o superiore feudale o non

erano inconsistenti o contrarie alle clausole dell'originaria donazione o alcuna parte della stessa; ma in forza di nessuna costituzione o costumanza del detto ulteriore Regno di Sicilia poteva il detto Orazio vice conte Nelson elargire la facoltà dell'originaria concessione, né eccettuare il detto ducato e terre da qualunque condizione feudale in essa contenuta, né rendere la detta ducea discendibile diversamente di come prescrive detta Legge de' Franchi e alterarne la natura e la qualità.

Il detto Orazio vice conte Nelson, alle due diverse epoche e durante il tempo intermedio sudetto, avea, in forza del diploma, il potere di nominare chiunque gli avesse piaciuto, anche colla esclusione dei suoi parenti, ambo durante l'esistenza ed in mancanza di eredi del suo corpo; e questo successore avrebbe dovuto pregare il re delle Due Sicilie ed investirlo colla comune forma d'investitura, o in persona o per mezzo di procura, e la persona così investita immediatamente veniva soggetta alla Legge dei Franchi ed alle regole di successione del detto ducato, terre etc., come prescritto nell'originario diploma. Al di là di questo potere, il diploma non conferiva ulteriori o più estese facoltà di disporre della detta ducea. Vedi la legge capitolo *Volentes*.

[Al IX interrogatorio] - Secondo le leggi, costituzioni e costumanze che vigeano nel Regno dell'ulterior Sicilia all'epoca del detto diploma o strumento sino al 1818, vi era una distinzione legale in riguardo al modo cui [i feudi] erano acquistati e particolarmente tra il feudo comprato per valore o considerazione ed il feudo concesso dalla pura liberalità del Principe.

La prima classe di feudi sopra menzionati erano chiamati feudum emptitium e l'altro feudum ex pacto et providentia Principis. Le qualità legali o incidenti appartenenti alla prima classe, ossia feudum emptitium, si erano che il possessore ne potea disporre in quel modo che le piaceva e potea a suo piacere cambiare la natura dello Stato e l'ordine di successione, potendolo alienare a pregiudizio dei suoi eredi; ma le qualità legali o incidenti dell'altra

classe di feudi ossia feudum ex pacto et providentia Principis erano differentissimi. Un tal feudo pervenendo nel possessore dalla spontanea munificenza del sovrano, egli, il possessore, in mancanza di espressi poteri e clausole all'uopo nella concessione di tal feudo, non avea potere legale di cambiarne la natura e l'ordine di successione, né alienare tale feudo, a pregiudizio dei suoi eredi. L'ordine di successione incidente al feudum ex pacto et providentia Principis era sempre regolato dalla Legge dei Franchi. Capitolo 246 dell'imperatore Carlo.

Al X interrogatorio – Secondo le leggi, costituzioni ed usanze in vigore nel Regno dell'ulterior Sicilia all'epoca del detto diploma e da quell'epoca sino al mese di agosto [1818], la ducea di Bronte venne inclusa sotto le leggi di Sicilia colla denominazione di feudum ex pacto et providentia Principis.

All'XI interrogatorio – **La scrittura che si dice essere una traduzione del testamento di Orazio vice conte Nelson.**

Secondo la Legge dei Franchi e costumanze del Regno delle Due Sicilie al tempo della data ed esecuzione del detto testamento ed all'epoca della morte del detto testatore, avuto riguardo ai termini e clausole del detto diploma, gli effetti della disposizione per legato della detta ducea ed altri effetti in Bronte intesi nel detto testamento in favore di lord Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood (sic), come fidecommissarii in fiducia dichiarati nel detto testamento, è come siegue. Senza dubbio, secondo la forma ed espressione del testamento o strumento, lord Orazio Nelson poteva nominare per successore alla detta ducea, Stati etc., ma questa nomina, secondo l'espressione del diploma e secondo le leggi, costituzioni e costumanze dell'ulterior Sicilia e la Legge dei Franchi, per avere effetto legale doveano limitarsi (sic) ad un individuo. Questa obbligazione è per due ragioni: 1) per

l'espresse parole del diploma e 2) per essere valido (sic) secondo la legge vigente ai due periodi menzionati nell'interrogatorio.

La Legge dei Franchi, secondo i scrittori e la sua generale adozione in Sicilia, riguarda i discendenti lineali e collaterali, ma giammai permetteva fra queste classi di discendenti più di una persona contemporaneamente ad essere ammessa a succedere nel feudo. Vedi Gregorii in trattato *Concessionem Feudalem*, paragrafo 4, questione 12; vedi "dederò nunc" circa finem in Trigliolo, *De feudis centuria secunda*, art. 4, n 3; capio "rubrica feudi" 33, ampia secunda, foglio 199. Questa massima è presa dal Capitolo 32 del re Giacomo e della costituzione *Ut de successionibus*.

Lord Orazio Nelson, quindi, avendo nominato due fidecommissarii, lord Guglielmo Nelson e Guglielmo Haslewood, il legato a questi due non avea legale effetto per investirli nella qualità di legatarii o altrimenti dello Stato, ducato, terre ed altro. Guglielmo Haslewood (sic) potea consistentemente restare come fedecommissario dell'amministrazione degli affari del testatore che non erano connessi colla ducea, ma non derivò alcun titolo in forza del detto legato, giacché, come si è osservato, potea avere effetto legale in un solo, cioè nella nomina di lord Guglielmo Nelson fatta dal detto lord Orazio Nelson, sebbene unita con Guglielmo Haslewood (sic), [che] conferì lo intiero ed unico dritto di investitura in favore del solo Guglielmo Nelson.

Il dono o legato a due persone, avendo riguardo, come sopra si è detto, ai termini del detto diploma, non potevano, per alcuna legge o costumanza a quell'epoca in Sicilia, avere effetto legale.

La nomina, quindi, di lord Guglielmo Nelson fu effettiva ed, in sostanza, corrispose ai termini dell'originaria concessione e alla Legge dei Franchi e Guglielmo Haslewood (sic), nella qualità di fedecommissario, non potea in modo alcuno ingerirsi colla nomina e susseguente investitura di lord Guglielmo Nelson della ducea, Stato etc, che era fondata sulla legge e sull'originaria concessione né potea alterar la nomina. Questa è la interpretazione naturale ed unica che si può dare al testamento avuto, riguardo ai termini e

clausole del diploma, giacché qualunque strumento o atto deve sempre interpretarsi nel senso più consonante alla legge.

**VI. Risposte dei «testimoni giurati» ai quesiti posti durante la causa Nelson contro Bridport** (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati)<sup>70</sup>.

Al XVIII interrogatorio - Il detto ducato, Stato, Terra etc. all'epoca della morte di detto Orazio conte Nelson, secondo le leggi, costituzioni ed usanze vigenti in Sicilia sino a gennaio 1818, potevano solamente stabilire e tramandare ad una sola persona, secondo la facoltà di nominare contenuta nella concessione e le leggi di successione sotto i quali si possedette. La fedecommissaria e restrizioni contenute nel testamento del conte Orazio Nelson, essendo inconsistenti con tal facoltà di nominare ed istituire, non furono di alcun effetto al di là della nomina di una persona.

Lord Guglielmo, essendo il nominato, divenne la persona in di cui favore la legge di Sicilia e quella dei Franchi avrebbero conferito l'assoluto dominio della ducea e sin qui la facoltà cessò. Una volta che la nomina ebbe effetto per la morte di Orazio lord Nelson, nissuna ulteriore disposizione per la ducea, Stati etc., contemplati nel suo testamento, poteano, in forza di tali leggi, avere effetto, giacché era manifesto [che] l'intenzione di tali ulteriori disposizioni [era di] alterare l'ordine di successione prescritta nell'originaria concessione, che non potea in forza di qualunque legge o costumanza di Sicilia eseguirsi, e, siccome lord Orazio Nelson non ebbe la facoltà di alterare la successione, egli non potea tramandar la ducea, Stati etc. o unirvi alcuna condizione in modo alcuno inconsistenti colla detta concessione.

La nomina di lord Guglielmo Nelson fu in conformità della facoltà conferita nella concessione ed il suo dritto a chieder l'investitura era indispensabile. L'unico Stato o interesse che Guglielmo conte Nelson potea acquistare nella ducea, Stato e Terra, sotto la detta investitura, potea esser quello che era più consistente coll'originaria concessione e la facoltà in essa specificata.

---

<sup>70</sup> Si tratta di alcune risposte ai quesiti di un formulario non presente nel fascicolo.

Al XIX interrogatorio - Secondo le leggi, costituzione e costumanze del Regno dell'ulterior Sicilia esistenti alla morte del detto Orazio lord Nelson, la detta ducea non potea, pria dell'anno 1818, in modo alcuno esser venduta, secondo le disposizioni contenute nel di lui testamento per le ragioni manifestate al numero [...]

Secondo la legge del Regno di Sicilia promulgata in agosto 1818 [che] ebbe luogo nelle leggi che riguardavano i fedecommissi in detto paese, detta legge abolì i fedecommissi di qualunque descrizione in Sicilia, fatti in forza di qualunque istrumento, e rese [liberi] tutti i beni fidecommessati e rese liberi i possessori delli stessi di poterne disporre a loro piacere all'epoca della pubblicazione di questa legge, cioè 10 agosto 1818. La persona che possedea la ducea di Bronte con i suoi annessi e connessi era Guglielmo conte Nelson; questa legge, quindi, avendolo abilitato a disporre della detta ducea etc. in quel modo che gli avrebbe piaciuto, così operò a conferirgli il più ampio dominio sopra la stessa, liberandolo da qualunque soggezione feudale ed investendolo con un dritto indisputabile per lui et per i suoi eredi; art. 1 legge del 2 agosto 1818.

[Al XX interrogatorio] - La natura del cambiamento nelle leggi del Regno dell'ulterior Sicilia riguardo ai fedecommissi è spiegata nella risposta al precedente interrogatorio.

All'epoca del detto testamento del detto Orazio vice conte Nelson e della sua morte, [era in vigore] la legge romana sotto il titolo di Catoniana ("quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere non potest"; che qualunque strumento o disposizione di niun effetto nella sua esecuzione non può esser reso valido e di effetto per qualunque susseguente evento o cambiamento di circostanza). La detta regola rimane in vigore, nonostante il cambiamento riguardo ai fedecommissi. Secondo le

leggi, costituzioni ed usanze del Regno dell'ulterior Sicilia, detto cambiamento non poteva dare né diede alcuna forza o validità alle disposizioni contenute nel testamento del detto Orazio conte Nelson relativamente alla detta ducea, Stato etc. Al contrario, se dessi non fossero stati distrutti dalle leggi ancora vigenti in Sicilia, lo sarebbero stati dalla legge del 1818.

Al XXII interrogatorio - All'epoca della data ed esecuzione del detto testamento di Orazio vice conte Nelson e della di lui morte, le Leggi de' Franchi aveano vigore in Sicilia ed erano le leggi che governavano la Sicilia e Stato di Bronte, per quanto riguardavano la successione di detto Stato. La fedecommissaria, intenti e propositi e facoltà contenute nel detto testamento di Orazio conte Nelson vi erano consistenti ed analoghi alla Legge dei Franchi solamente in ciò che riguardava la nomina di un successore nella detta ducea, Stato etc., ma non si estendevano ulteriormente, perché quelli usi, fedecommissaria e disposizioni o alcuni di essi [che] riguardavano la nomina di un successore dessi sarebbero stati mantenuti sino a quel punto, ma, come si è detto ripetutamente, ogni disposizione contenuta nel testamento che non era consistente con la Legge dei Franchi, [che] era la legge vigente nel Regno di Sicilia, come anche quella sotto la quale in forza con l'originaria concessione specificatamente dirigea la successione per esser continuata, non sarebbe stata di alcun effetto. Quindi, tutte le disposizioni del detto testamento del detto Orazio conte Nelson, come sopra si è detto, che tendeano a conferire lo Stato o interessi al di là della nomina di lord Guglielmo Nelson, come successore della detta ducea, Stato etc., erano inconsistenti ed irreconciliabili colla detta legge che governava la ducea.

**VII. Risposta del sig. Salvatore Battaglia alle domande fatte dal sig. Ball sulla successione di lady Bridport nella Ducea di Bronte, mandata a lord B[ronte] con lettera dell'1 febbraio 1829 (ASP, ADB, busta 284, fogli non numerati).**

Quesiti che si fanno al signor Avvocato di Sicilia per parte del signor duca di Bronte:

- I. Qual è l'effetto del lascito al duca di Bronte ed al signor Haslewood di questi beni, cioè se ha loro investiti con qualunque e quali beni e vantaggi e se scevri e soggetti alle leggi di sostituzione?
- II. Se l'ebbero in virtù della legge di Sicilia, senza esser soggetti alle leggi di sostituzione, è necessario proporre un'altra dimanda ai signori avvocati siciliani.
- III. Se la legge fece tali dichiarazioni di sostituzioni illecite oppure le passa sotto silenzio, senza incaricarsene, e se appresta mezzi per eseguirli, come succede nelle nostre leggi inglesi, se la Corte di Cancelleria non intervenisse.

Repliche ai controscritti quesiti:

*A dire il vero, le soprascritte domande son tropp'oscure e vi è motivo di credere che, essendo state originariamente scritte in Inglese, il traduttore non abbia saputo adattare la versione al nostro linguaggio forense.*

*Avendo letto il testamento (la versione del quale non lascia di presentarci dell'oscurità), veggiamo che William Nelson e William Haslewood e loro eredi e sostituti furono come fidecommissarii*

*perpetui, incaricati della conservazione del fidecommesso nel ducato di Bronte, con quelle dichiarazioni, limitazioni ed altro che, per opinione e discrezione de' fidecommissarij pro tempore, si fossero meglio credute convenienti alle leggi ed ai costumi del Regno di Sicilia.*

*Da questo fatto argomentiamo che le domande sian dirette a sapere quale sia la forza di un tale incarico dato ai fidecommissarij e se una di loro dichiarazione di sostituzione potrebbe aver'effetto.*

*Se non ci siamo ingannati sulla interpretazione dello spirito delle richieste, rispondiamo che la facoltà accordat'ai fidecommissarij di dichiarare, limitare o allargare la natura e le condizioni del voluto fidecommesso sulla ducea si rende inoperosa. La legge del 2 agosto 1818 ha fulminato le sostituzioni nel Regno delle Due Sicilie, sia che fossero direttamente disposte da' testatori sia da qualunque altra persona con il carattere di fidecommissario dichiarate, e, ad onta di qualunque dichiarazione che i fidecommissarij sudetti abbiano fatto prima della legge abolitiva o anche dopo, la ducea è rimasta libera e scevra da qualunque peso nella persona del primo erede gravato, William Nelson, il quale, come si dice, era in possesso all'epoca della promulgazione della nuova legge.*

Si domanda se la legge della Sicilia rigetta l'interposizione de' fidecommissarij.

*Il principale oggetto della legge abolitiva le sostituzioni fu di mettere nella circolazione del commercio l'immensa massa de' beni che restavano inceppati dai vincoli de' fedecommissi. Le fidecommissarie destinate alla perpetua amministrazione e conservazione di beni, il prodotto de' quali era destinato al godimento di una lunga serie d'istituti e sostituti, come ugualmente dannose, restarono annientate.*

Vi è cosa da potersi fare in Sicilia per maggiormente rinforzare il dritto che ha lady Bridport sulla ducea di Bronte?

*Nulla. L'abolizione de' fidecommessi rese libera ed indipendente la ducea di Bronte nelle mani del signor duca attuale. Egli può disporne a suo piacere, come di cosa sua propria. Il sovrano non può intromettersene. Lady Bridport ha sulla ducea que' dritti che le leggi vigenti accordano a' figli in generale sul patrimonio de' loro genitori.*

Nel caso di non esservi disposizione testamentaria dell'attuale duca, può lady Bridport succedere in virtù della concessione reale fatt'al difonto duca?

*Crediamo di no. La ducea fu concessa al duca Orazio Nelson per sé e i suoi eredi in perpetuo discendenti legittimi del suo corpo, secondo il dritto de' Franchi, cioè che li maschi fossero sempre nelle successioni preferiti alle femine e, tra li maschi, il maggior nato fosse sempre preferito ai minori nati. In defetto di sua legittima discendenza, fu il duca autorizzato a scegliere o nominare qualunque successore, anche estraneo alla sua agnazione o cognazione, tanto diretta che trasversale. Il duca non ebbe figli [e] chiamò alla successione William Nelson, suo fratello, per goderne e conservarle e restituirle ai di lui discendenti ed, in defetto, ai figli di Susanna Bolton e successivamente ad altri invitati e sostituti. L'obbligo della conservazione e restituzione dalla legge de' 2 agosto 1818 fu sciolto in di lui favore, quindi la successione di lady Bridport è per effetto della citata legge del 1818, non già per la primaria real concessione, che in nessuna guisa può personalmente favorirla.*

Ha la nuova legge l'istesso effetto della nostra, cioè che, la sostituzione essendo svanita, può lady Bridport succedere come erede universale e ciò come se mai vi fosse stata sostituzione?

*Non vi è dubbio, per effetto dell'abolizione delle sostituzioni, la ducea è rimasta libera in favore dell'attuale duca. S'egli fa testamento e lascia erede universale lady Bridport, ella vi succederà con questo titolo; se non fa disposizione, né per atto tra vivi, né per testamento, ella, come unica figlia, ne raccoglie ab intestato la successione.*

Dopo aver letto il parere del signor Bell, sono gli avvocati siciliani di parere che l'attuale duca dovrebbe fare testamento a favore di lady Bridport, dichiarandola sua erede universale?

*Dalle risposte antecedenti si scorge agevolmente che, essendo unica figlia lady Bridport, è indifferente se il padre fa testamento istituendola erede universale o se ne moia ab intestato. Nell'uno e nell'altro caso, lady Bridport prenderebbe la ducea per di lei conto; a miglior cautela, però, può il duca, o per atto tra li vivi o per testamento, disporne in favore della figlia, manifestando nella sua disposizione che egl'intende trar profitto dalle legg'eversiva de' fidecommessi delli 2 agosto 1818, la quale rese la ducea in suo favore libera da qualunque gravam'e peso di restituzione.*